



## Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

**SEMATAF S.r.l.**

2	01.07.22	Revisione generale del documento	04.07.22	Ing. Francesco Montemurro
1	16.12.15	Introduzione reato di corruzione tra privati ed ecoreati di cui alla Legge 68/2015	16.12.15	Ing. Francesco Montemurro
0	22.06.13	Emissione del documento	22.06.13	Dott. Francesco D'Alema
<b>Rev</b>	<b>Data</b>	<b>Descrizione revisione</b>	<b>Data CDA di Approvazione</b>	<b>Presidente del CDA</b>

## SOMMARIO

<b>PARTE GENERALE</b>	<b>6</b>
<b>CAPITOLO I – IL D. LGS. N. 231/2001</b>	<b>7</b>
1. PREMESSA - DEFINIZIONI	7
2. QUADRO NORMATIVO	11
3. REATI PRESUPPOSTO	12
4. MODALITA' DI IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITA' DELL'ENTE	20
5. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO	23
6. I REATI COMMESSI ALL'ESTERO	25
<b>CAPITOLO II – SANZIONI</b>	<b>26</b>
1. LE SANZIONI	ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO.
2. VICENDE MODIFICATIVE	29
<b>CAPITOLO III – MODELLO SEMATAF S.R.L.</b>	<b>31</b>
1. MODELLO ADOTTATO DA SEMATAF S.R.L.	311
2. FINALITA' DEL MODELLO	322
3. LINEE GUIDA CONFINDUSTRIA	33
4. COSTRUZIONE DEL MODELLO E RELATIVA STRUTTURA	355
5. PROCEDURE DI ADOZIONE DEL MODELLO, MODIFICHE E INTEGRAZIONI	366

<b>CAPITOLO IV - ORGANISMO DI VIGILANZA</b>	<b>37</b>
1. COSTITUZIONE, NOMINA E COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	<b>377</b>
2. POTERI E COMPITI	<b>40</b>
3. OBBLIGHI DI INFORMAZIONE NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	<b>433</b>
4. SEGNALAZIONI DELLE VIOLAZIONI DEL MODELLO	<b>466</b>
5. L'ATTIVITA' DI RAPPORTAZIONE DELL'ODV VERSO ALTRI ORGANI AZIENDALI	<b>466</b>
6. AUTONOMIA OPERATIVA E FINANZIARIA	<b>488</b>
<b>CAPITOLO V – FORMAZIONE E DIVULGAZIONE DEL MODELLO</b>	<b>499</b>
1. FORMAZIONE E DIVULGAZIONE DEL MODELLO	<b>499</b>
2. INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI DIPENDENTI	<b>499</b>
3. INFORMAZIONE ALLE SOCIETA' DI SERVICE	<b>499</b>
4. INFORMAZIONE AI CONSULENTI ED AI PARTNER	<b>50</b>
<b>CAPITOLO VI – SISTEMA DISCIPLINARE</b>	<b>511</b>
1. FUNZIONE DEL SISTEMA DISCIPLINARE	<b>511</b>
2. SISTEMA SANZIONATORIO NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI	<b>511</b>
3. SISTEMA SANZIONATORIO NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI	<b>533</b>
4. SISTEMA SANZIONATORIO NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI	<b>533</b>
5. SISTEMA SANZIONATORIO NEI CONFRONTI DEI SINDACI	<b>53</b>
6. SISTEMA SANZIONATORIO NEI CONFRONTI DELLE SOCIETA' DI SERVICE, CONSULENTI E PARTNER	<b>533</b>

<b>PARTE SPECIALE</b>	<b>54</b>
<b>CAPITOLO I – I DESTINATARI</b>	<b>55</b>
<b>CAPITOLO II – REGOLE GENERALI</b>	<b>56</b>
<b>CAPITOLO III – REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE</b>	<b>57</b>
<b>CAPITOLO IV- REATI SOCIETARI E CORRUZIONE TRA PRIVATI</b>	<b>83</b>
<b>CAPITOLO V- DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA</b>	<b>103</b>
<b>CAPITOLO VI- REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE</b> ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. <b>111</b>	
<b>CAPITOLO VII– REATI CON FINALITA' DI TERRORISMO</b>	<b>121</b>
<b>CAPITOLO VIII- REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI</b>	<b>132</b>
<b>CAPITOLO IX- REATI TRANSNAZIONALI</b>	<b>147</b>
<b>CAPITOLO X- REATI IN MATERIA DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO,</b>	

**BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE' AUTORICICLAGGIO**

**153**

**CAPITOLO XI – REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO** Errore. Il segnalibro non è definito.169

**CAPITOLO XII – DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI AUTORE** **179**

**CAPITOLO XIII – REATI AMBIENTALI** **191**

**CAPITOLO XIV– IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE** **223**

**CAPITOLO XV– REATI TRIBUTARI** **231**

**CAPITOLO XVI– DELITTI DI CRIMANILITA' ORGANIZZATA** **250**

**CAPITOLO XVII – REATI DI OSTACOLO ALLA GIUSTIZIA** **262**

**CAPITOLO XVIII – DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO** **266**

**CAPITOLO XIX – ALLEGATI** **274**

**1. ELENCO PROCEDURE GESTIONALI** **274**



## **PARTE GENERALE**

## CAPITOLO I

### IL D. LGS. N. 231/2001

#### Premessa

#### DEFINIZIONI

---

Nella predisposizione del presente modello sono utilizzate le seguenti terminologie e definizioni riportate dalle Leggi e dalle Normative di riferimento al fine di sviluppare e implementare un sistema basato su:

- responsabilità;
- documenti e prassi in materia di sicurezza;
- sistematica valutazione dei rischi;
- riduzione dei rischi a livelli “accettabili”;
- riesame periodico per l’implementazione dei piani di intervento.

- **Attività a rischio reato:** operazione o atto che espone l’Ente al rischio di commissione di uno dei Reati contemplati dal Decreto.
- **Audit:** processo di verifica sistematico e documentato, interno e/o esterno, per conoscere e valutare con evidenza oggettiva se il sistema di gestione di prevenzione, nonché di Salute e Sicurezza dell’Ente, risulti o meno conforme ai criteri definiti dall’Ente stesso, con conseguente verbalizzazione dei risultati alla Direzione.
- **Autorità:** Autorità Giudiziaria, Istituzioni e Pubbliche Amministrazioni nazionali ed estere, Antitrust, Unità di Informazione Finanziaria, Garante della privacy e altre Autorità di vigilanza italiane ed estere.
- **AU:** Amministratore Unico.
- **Codice Etico:** dichiarazione dei diritti, dei doveri (anche morali) e delle responsabilità interne ed esterne di tutte le persone e degli Organi che operano nell’Ente, finalizzata all’affermazione dei valori e dei comportamenti riconosciuti e condivisi nell’azienda, fonte primaria di prevenzione e contrasto ai possibili illeciti ex D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.
- **CDA:** Consiglio di Amministrazione.



- **D.Lgs. 231/2001 o Decreto:** Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2001 e successive modificazioni ed integrazioni.
- **Destinatari:** Soci, Dirigenti, Dipendenti, Collaboratori, Consulenti, Clienti, Organi di controllo e tutti gli stakeholder della Società.
- **Dipendenti:** tutti coloro che intrattengono con l’Ente un rapporto di lavoro subordinato, compresi i dirigenti.
- **Ente:** SEMATAF SRL.
- **Incidente:** evento che porta l’insorgere di un infortunio, malattia professionale, reato o che detiene, in ogni caso, il potenziale per causare infortunio/malattia professionale o comunque una responsabilità in merito al Decreto.
- **Infortunio/Malattia Professionale:** evento che può portare al decesso, alla malattia, a lesioni o altre perdite.
- **Linee Guida:** Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001. Esse forniscono alle associazioni e alle imprese indicazioni di tipo metodologico su come predisporre un modello organizzativo idoneo a prevenire la commissione dei reati indicati nel Decreto, consentendo all’Ente (a particolari condizioni) l’esonero dalla responsabilità e dalle sanzioni annesse. Le indicazioni fornite dalle Linee Guida richiedono un successivo adattamento da parte delle imprese. Ogni Modello organizzativo, infatti, per poter esercitare la propria efficacia preventiva, deve essere costruito avendo riguardo alle caratteristiche proprie dell’impresa cui si applica. Il rischio reato di ogni impresa è strettamente dipendente dal settore economico, dalla complessità organizzativa - non solo dimensionale - dell’impresa e dall’area geografica in cui essa opera.
- **Miglioramento continuo:** processo per ottenere miglioramenti della prestazione complessiva in accordo con la politica di sicurezza dell’organizzazione.

- **Modello o MOGC:** “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo” idoneo a prevenire i reati presupposto, così come previsto dagli articoli 6 e 7 del D. Lgs. 231/2001.
- **Non conformità:** qualsivoglia deviazione da regole, procedure, regolamenti, prestazioni del sistema di gestione e controllo che possano direttamente o indirettamente produrre pericoli, quindi lesioni e malattie alla persona, danni alla proprietà, all’ambiente del luogo di lavoro, responsabilità legale o una combinazione di detti elementi.
- **Obiettivo:** risultati in termini di prestazione “Salute e Sicurezza” e di legalità in genere che un’organizzazione decide di perseguire.
- **Organismo di Vigilanza o OdV:** organismo previsto dall’art. 6 del Decreto Legislativo 231/2001, avente il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del Modello di organizzazione, gestione e controllo, nonché sull’aggiornamento dello stesso. Diritti e doveri saranno successivamente esplicitati.
- **P.A.:** la Pubblica Amministrazione, nazionale e comunitaria, inclusi i relativi funzionari ed isoggetti incaricati di pubblico servizio.
- **Pericolo:** una fonte/situazione con potenziale per causare danni in termini di lesioni umane, malattie, danni alla proprietà, danni al luogo di lavoro, responsabilità derivante dalla Normativa o una combinazione di questi elementi.
- **Politica, Salute e Sicurezza:** dichiarazione dell’Ente riguardo le proprie intenzioni e i propri principi in relazione alle prestazioni di sicurezza e salute sia personale che di tutti coloro che accedono ai locali aziendali; fornisce uno schema di riferimento per l’attività ed un indirizzo per la definizione degli obiettivi e dei traguardi in campo di sicurezza.
- **PCA:** Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- **Prevenzione dei rischi:** uso dei processi (procedimenti), prassi, materiali o prodotti per evitare, ridurre o tenere sotto controllo i rischi per gli operatori e per l’ambiente.
- **Processo sensibile:** processo nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei reati; trattasi dei processi nelle cui fasi, sotto-fasi o attività si potrebbero in

linea di principio configurare le condizioni, le occasioni e/o i mezzi per la commissione di reati, anche in via strumentale, alla concreta realizzazione della fattispecie di reato.

- **Protocollo:** insieme delle procedure aziendali atte a disciplinare uno specifico processo.
- **Reati:** i cosiddetti “*reati presupposto/da catalogo*” ai quali si applica la disciplina prevista del D. Lgs. 231/2001.
- **Sistema di Gestione della Sicurezza:** la parte del sistema di gestione generale che comprende la struttura organizzativa, le attività di pianificazione, le responsabilità, la prassi, le procedure, i processi, le risorse per elaborare ovvero mettere in atto, conseguire, riesaminare e mantenere attiva la politica della sicurezza.
- **Sistema Disciplinare:** insieme delle misure sanzionatorie applicabili dalla Società stessa in caso di violazione del Modello.
- **Soggetti Apicali:** tutti i Soci non lavoratori e gli Amministratori, nonché i soggetti titolari di deleghe di potere conferite direttamente da questi ultimi.
- **Unità organizzative o Funzioni aziendali:** funzioni/mansioni concretamente individuate all’interno dell’organizzazione aziendale, suddivise in base alle attività compiute e al proprio ruolo nell’organigramma (“*Organigramma societario e mansionario*”).
- **Valutazione dei rischi:** il processo globale di stima da parte dell’Ente riguardo lo specifico rischio nonché la sua successiva definizione, la quale dividerà tra “accettabili”, “eventuali” e “principali”, predisponendo per quelli rientranti tra queste ultime due categorie degli specifici Protocolli di prevenzione.

# IL QUADRO NORMATIVO

## INTRODUZIONE

---

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito denominato “Decreto”) – emanato in esecuzione della delega contenuta nell’art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300 – ha introdotto nell’ordinamento italiano la responsabilità degli Enti (da intendersi come società, associazioni con o senza personalità giuridica, enti pubblici economici, enti privati concessionari di un servizio pubblico, consorzi ecc., di seguito in generale “Enti”) per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato commessi nell’interesse oppure a vantaggio degli stessi da:

1. persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi oppure di una loro Unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
2. persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dei medesimi;
3. persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sovra-indicati.

Il Decreto non si applica, invece, allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli enti pubblici non economici, agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale (es. partiti politici, sindacati) e a una serie di altri soggetti che svolgono funzioni pubbliche.

La responsabilità dell’Ente non si sostituisce, bensì si aggiunge, alla responsabilità personale dell’individuo che ha realizzato materialmente il reato. L’inosservanza della disciplina contenuta nel Decreto può comportare per l’Ente sanzioni che possono incidere fortemente sull’esercizio dell’attività propria.

L’estensione della responsabilità mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali gli Enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato posto in essere.

Le sanzioni predisposte dal Decreto si distinguono in pecuniarie (stabilite dal Giudice in una valutazione tra una misura minima ed una misura massima), interdittive – quali l’interdizione dall’esercizio dell’attività, la sospensione o revoca di licenze o concessioni, il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, l’esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi – la pubblicazione della sentenza e, infine, la sanzione di confisca.

Tale estensione di responsabilità all’Ente, punita dal Decreto, viene inquadrata all’interno di una logica volta ad individuare in capo all’Ente, da parte della Giurisprudenza, una “*colpa di organizzazione*” (criterio soggettivo).

Tale colpa risiede nell’omessa predisposizione di un idoneo Sistema 231, mediante apposito Modello di organizzazione, gestione e controllo che potesse garantire il monitoraggio efficace ed efficiente dei processi critici dell’Ente e, di conseguenza, evitare o comunque ostacolare le fattispecie delittuose di seguito descritte.

## **I REATI PRESUPPOSTO**

---

L’Ente può essere chiamato a rispondere solo della realizzazione di determinati reati e di specifici illeciti amministrativi (*c.d. reati presupposto*), individuati dal Decreto e dalle sue successive integrazioni, nonché dalle leggi che espressamente richiamano la disciplina del Decreto stesso.

Alla data di rilascio della presente revisione del Modello la lista dei reati presupposto risulta essere composta dalle fattispecie di seguito elencate.

### **Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione/Corruzione e appalti (artt. 24 e 25 del Decreto):**

- Malversazione a danno dello Stato, di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 316-bis c.p.);
- Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato, di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 316-ter

c.p.);

- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 319 e 319-bis c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (artt. 319-ter e 321 c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.).

**Reati societari (art. 25-ter del Decreto):**

- False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2621-bis c.c.);
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622, comma 1 e 3 c.c.);
- Falso in prospetto (art. 2623 c.c./art. 173-bis D. Lgs. 58/1998);
- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624 c.c.);
- Impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);

- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio su strumenti finanziari non quotati (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.);

**Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale (art. 27 D. Lgs. n. 39/2010).**

**Reati informatici (art. 24-bis del Decreto):**

- Contraffazione o alterazione di documenti informatici (art. 491-bis c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni telefoniche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire, interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato, da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635-quater c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquiesc.p.);
- Frode informatica (art. 640-ter c.p.);
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma

elettronica (art.640-quinquies c.p.).

**Delitti contro la vita e l'incolumità individuale/Sicurezza sul lavoro (artt. 25-quater, 25 quater.1 e 25-septies del Decreto):**

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.);
- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose (art. 590, comma 3 c.p.).

**Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies del Decreto):**

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1. c.p.).

**Impiego di stranieri il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies del Decreto):**

- Impiego di stranieri con permesso di soggiorno scaduto, revocato o annullato (art. 22, comma 12, D. Lgs. 286/98).

**Reati in materia di violazione della privacy e del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto):**

- Divulgazione di opere dell'ingegno attraverso la rete telematica (art. 171, L. 633/1941);
- Reati in materia di software e banche dati (art. 171-bis L. 633/1941);
- Reati riguardanti opere dell'ingegno destinate a circuiti radiotelevisivi e cinematografici oppure opere dell'ingegno letterarie, scientifiche e didattiche (art. 171-ter L. 633/1941);
- Violazioni nei confronti della SIAE (art. 171-septies L. 633/1941);
- Manomissione di apparati per la decodificazione di segnali audiovisivi ad accesso condizionato (art. 171-octies L. 633/1941).



**Reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto):**

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.);
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (art. 137, commi 2, 5, 11, 13, D. Lgs. 152/06);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, comma 1a), 3, 5, 6, D. Lgs. 152/06);
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (art. 257, comma 1 e 2, D. Lgs. 152/06);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4, D. Lgs. 152/06);
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, D. Lgs. 152/06);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D. Lgs. 152/06);
- Violazione del sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis D. Lgs. 152/06);
- Reati in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera (art. 79 D.Lgs. 152/06);
- Reati in materia di tutela di specie animali e vegetali in via di estinzione (artt. 1, 2, 3-bis e 6 L. 150/92);
- Produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione di sostanze lesive per lo strato di ozono (art. 3, comma 6, D.Lgs. 549/93);
- Inquinamento doloso (art. 8 D.Lgs. 202/07);

- Inquinamento colposo (art. 9 D.Lgs. 202/07).

**Reati contro l'industria e il commercio (artt. 25-bis e 25-bis-1 del Decreto):**

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli ed disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.);
- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

**Reati di criminalità organizzata (art. 24-ter del Decreto):**

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p., ad eccezione del sesto comma);
- Associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 D.Lgs. 286/1998 (art. 416,sesto comma, c.p.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (artt. 73 e 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291- quater D.P.R. 43/1973);
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (art. 407, comma 2, lett. a), num. 5), c.p.p.).

**Reati transnazionali (art. 10 Legge 146/2006):**

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.);
- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1. c.p.);
- Contrabbando di tabacchi lavorati all'estero (art. 291-bis e art. 291-ter D.P.R. 43/1973);

- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291- quater D.P.R. 43/1973);
- Associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/90);
- Disposizioni contro l'immigrazione clandestina (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D.Lgs. 286/1998).

**Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali e delitti posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 09.12.1999 (art. 25-quater del Decreto):**

- Associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.);
- Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.);
- Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-quater1 c.p.);
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale art. 270-quinquies c.p.);
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.);
- Attentato per finalità di terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primi e secondo [articoli 241e ss. e articoli 276 e ss.] (art. 302 c.p.).

**Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies del Decreto):**

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600-ter, comma 1 e 2, c.p.);

- Pornografia virtuale (art. 600-quater comma 1 e 2, c.p.);
- Detenzione materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquiesc.p.);
- Tratta e commercio di schiavi (art. 601 c.p.);
- Alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.);
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.);
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.).

**Reati di abuso di mercato (art. 25-sexies del Decreto e art. 187–quinquies TUF):**

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 e art. 187-bis TUF);
- Manipolazione del mercato (art. 185 e art. 187-ter TUF).

**Reati di razzismo e xenofobia (art. 25-terdecies del Decreto):**

- Discriminazione razziale (L. 13 ottobre 1975, n. 654).

**MODALITÀ DI IMPUTAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ DELL'ENTE**

---

La realizzazione di uno dei reati presupposto costituisce solo una delle condizioni per l'applicabilità della disciplina dettata dal Decreto.

Vi sono infatti ulteriori condizioni che attengono alle modalità di imputazione all'ente dell'illecito da reato e che, a seconda della loro natura, possono essere suddivise in criteri di imputazione di *natura oggettiva* e di *natura soggettiva*.

I criteri di **natura oggettiva** richiedono che:

- il fatto di reato sia stato commesso da parte di un soggetto funzionalmente legato all'ente;
- il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

Gli autori del reato dal quale può derivare la responsabilità dell'ente possono essere di due tipologie:

- rappresentanti dell'Ente, ai quali viene associata una responsabilità

tendenzialmente assoluta dell'Ente stesso;

- soggetti con rapporto di subordinazione, dal quale scaturisce una responsabilità dell'ente "per colpa".

In particolare, le persone fisiche collegate alla responsabilità dell'ente risultano essere sia i soggetti con potere di rappresentanza e/o di amministrazione, gestione e direzione (c.d. "*soggetti in posizione apicale*") sia i soggetti cosiddetti "*subordinati*"; elencandoli per categorie:

4. persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli enti stessi o di una loro Unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
5. persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli enti medesimi;
6. soggetti sottoposti alla direzione e al controllo di uno dei soggetti sopra indicati (cd. "*soggetti subordinati*").

Alla categoria dei soggetti apicali appartengono i rappresentanti legali e gli amministratori in genere, ma anche i preposti a sedi secondarie nonché tutti i soggetti delegati dal rappresentante legale ad esercitare un'attività di gestione o direzione dell'ente o di sedi distaccate.

Alla categoria dei soggetti subordinati appartengono i dipendenti dell'ente nonché tutti coloro che, per mandato o per contratto, agiscano in nome, per conto o nell'interesse dello stesso, quali a titolo di esempio i collaboratori, i parasubordinati e i consulenti.

Per il sorgere della "*responsabilità da reato*" è poi necessario che il fatto sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

Il criterio dell'interesse presuppone che l'autore agisca con l'intento di favorire l'ente, anche solo parzialmente o indirettamente, mentre il criterio del vantaggio trova riscontro in un potenziale o effettivo risultato favorevole derivante dalla commissione del reato.

In particolare, in merito alla sussistenza del requisito oggettivo di interesse o vantaggio, la Corte di Cassazione ha precisato che i termini "*interesse*" e "*vantaggio*" vanno intesi separatamente. Alla luce di questo criterio, l'ente non risponde se il fatto di reato è stato commesso nell'interesse esclusivo

dell'autore del reato o di terzi.

I criteri di imputazione di **natura soggettiva** attengono invece alla colpa dell'ente: la responsabilità dell'ente sussiste se non sono stati adottati o non sono stati rispettati standard doverosi di sana gestione e di controllo attinenti alla sua organizzazione ed allo svolgimento della sua attività.

L'accertamento della responsabilità dell'ente si lega quindi alla possibilità di muovere un rimprovero connesso all'accertamento di una politica professionale non corretta o di deficit strutturali nell'organizzazione che abbia favorito la commissione di uno dei reati presupposto.

L'articolo 6 del Decreto introduce una particolare forma di esonero dalla responsabilità in oggetto qualora l'ente dimostri:

- a) di aver adottato ed efficacemente attuato attraverso il suo organo dirigente, prima della commissione del fatto, un Modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) di aver affidato ad un organismo interno, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento (cosiddetto "*Organismo di Vigilanza*");
- c) che le persone che hanno commesso il reato abbiano agito eludendo fraudolentemente i suddetti Modelli di organizzazione e di gestione;
- d) che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente *lett. b*).

Il Decreto prevede inoltre che, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i Modelli di cui alla lettera *a*), quale il Presente, debbano rispondere alle seguenti esigenze:

1. individuare le aree a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto;
2. predisporre specifici protocolli al fine di programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
3. prevedere modalità di individuazione e di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
4. prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;

5. configurare un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Lo stesso Decreto dispone che questi possano essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di eventuali “*codici*” (*id est* Linee Guida) redatti da associazioni rappresentative di categoria, i quali dovranno essere comunicati al Ministero della Giustizia che, entro n. 30 giorni, potrà formulare osservazioni sulla loro idoneità.

L’Ente, quindi, è presunto colpevole salvo che provi che il Modello risulti essere stato fraudolentemente eluso.

Per i reati commessi dai soggetti subordinati, l’ente risponde invece solo se il Pubblico Ministero riuscirà a provare che la “*commissione del reato è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione e di vigilanza che gravano tipicamente sul vertice aziendale*” (si ha, in pratica, a favore dell’ente una presunzione relativa di innocenza grazie ad una “*inversione dell’onere della prova*”).

## **IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO**

---

Il Modello opera quale esimente dalla responsabilità dell’Ente solo se efficace rispetto alla prevenzione dei reati presupposto e solo se efficacemente attuato. In particolare il Modello deve presentare i **principi** giuridico - formali di:

- *concretezza*: non deve essere esclusivamente formale, ma contenere riferimenti a situazioni economiche reali;
- *efficacia ed adeguatezza*: il riferimento deve essere specifico alla organizzazione per cui il Modello è costruito, in questo caso alla SEMATAF SRL;
- *dinamicità*: deve potersi adeguare alle mutate condizioni ambientali;
- *adozione ed effettività*: è necessaria un’implementazione operativa ed una costante revisione dell’organizzazione al fine di attuare praticamente le teoriche attività descritte volte a evitare i potenziali rischi-reati.

Il Decreto, tuttavia, non indica analiticamente le caratteristiche e i contenuti



del Modello, limitandosi a dettare alcuni principi di ordine generale e taluni elementi essenziali di contenuto.

In particolare, secondo il Decreto, il Modello deve individuare:

- a) **le aree a rischio – reato** approfondendo la conoscenza di ogni settore dell'azienda da un punto di vista di *risk management*, al fine di compiere una completa valutazione dei rischi dalla quale estrapolare il rischio-reato presupposto ex D. Lgs. n. 231/2001 con annesse le aree aziendali interessate;
- b) **specifici protocolli** diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire e cioè il tracciamento dei processi decisionali ed operativi oltre che la responsabilizzazione dei diversi soggetti aziendali incaricati dello svolgimento di una funzione. Sono stati istituiti protocolli specifici per ogni attività aziendale a rischio reato destinati ad ogni Unità organizzativa interessata da questi nell'allegato "Protocolli";
- c) le modalità di **gestione delle risorse finanziarie** idonee ad impedire la commissione di reati specifici (come ad esempio corruzione o concussione) presenti all'interno di specifici protocolli, oltre a un adeguato stanziamento di risorse finanziarie all'OdV specificatamente finalizzate al sistema di prevenzione-reati ex Decreto;
- d) gli **obblighi di informazione** nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, con un'adeguata definizione dei flussi informativi "bidirezionali" e con la creazione di meccanismi per facilitare suddetti obblighi;
- e) un **sistema disciplinare** idoneo a sanzionare le infrazioni al Modello e al Codice Etico.

Per soddisfare le esigenze in cui alle lettere d) ed e), occorre attivare un idoneo livello di conoscenza da parte dell'organizzazione e di tutti gli *stakeholder* riguardo un **Codice Etico** costituente un insieme di regole integrative dei doveri e degli obblighi contrattuali che gravano su dipendenti ed apicali, nonché sugli altri portatori di interessi quali fornitori, consulenti, prestatori d'opera e di servizi in rapporto continuativo, in modo da fissarne i doveri in relazione alla prevenzione dei reati.

Gli *obiettivi operativi* del sistema di controllo interno realizzato grazie al

Modello potranno così essere raggiunti sia in tema di attendibilità nella pubblicazione di documenti riguardanti la gestione, sia di conformità, sia di legittimazione da parte di tutti gli stakeholder aziendali.

## **I REATI COMMESSI ALL'ESTERO**

---

In relazione a quanto disposto dall'art. 4 del Decreto, l'Ente potrà essere chiamato a rispondere in Italia anche in relazione ai reati presupposto commessi all'estero – sempre che risultino soddisfatti i criteri di imputazione oggettivi e soggettivi stabiliti.

Il Decreto, tuttavia, condiziona la possibilità di perseguirlo per reati commessi all'estero solo con l'esistenza dei seguenti presupposti:

- non procede lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato;
- l'Ente ha la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- il reato è commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'Ente;
- sussistono le condizioni di procedibilità previste dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del Codice Penale.

SEMATAF SRL non possiede stabilimenti al di fuori dei confini italiani e, in generale, oltre a quelli descritti nell'“*Organigramma societario e mansionario*”.

## CAPITOLO II

### SANZIONI

#### LE SANZIONI

---

Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono quattro:

- a) *la sanzione pecuniaria;*
- b) *la sanzione interdittiva;*
- c) *la confisca;*
- d) *la pubblicazione della sentenza.*

Queste sanzioni saranno di seguito analizzate più nello specifico.

#### **a) Sanzione pecuniaria**

La sanzione pecuniaria, che si applica ogni qual volta venga accertata la “*responsabilità da reato*”, viene applicata in quote, il cui numero oscillerà fra cento e mille a seconda della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell’ente nonché dell’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

In generale, per quanto riguarda il concetto di **quote** appare opportuno evidenziare come, per garantire un idoneo potere di valutazione del Giudice e al fine di consentire un puntuale adeguamento della sanzione all’effettivo disvalore del fatto, il sistema di commisurazione della sanzione pecuniaria adottato dal D. Lgs. 231/2001 sia “*bifasico*”:

1. la prima fase impone, infatti, al Giudice di determinare il numero delle quote che ritiene congruo per sanzionare il fatto (in un numero compreso tra 100 e 1.000, come detto);
2. in secondo luogo Egli dovrà procedere a quantificare l’importo, cioè il valore economico della singola quota, avendo riguardo della capacità economica e patrimoniale dell’ente (la singola quota dovrà essere compresa tra euro 258,23 e euro 1.549,00).

L’entità della sanzione inflitta in concreto sarà dunque data dal prodotto dei due fattori, cioè il numero delle quote e il singolo valore attribuito a ciascuna di esse, rispettando tuttavia i limiti imposti dal Decreto stesso.

Avremo così una sanzione minima di euro 25.800,00 (esclusi, ovviamente, tutti i possibili casi di riduzione) e massima di euro 1.549.000,00.

Sono previsti casi di riduzione della sanzione pecuniaria *post-factum*. In particolare, la sanzione pecuniaria sarà ridotta da un terzo alla metà se prima della dichiarazione di apertura del dibattimento l'ente avrà risarcito integralmente il danno oppure avrà eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero nel caso in cui sia stato adottato un Modello idoneo a prevenire la commissione di ulteriori reati (come il Presente).

Se le condizioni suddette concorrono entrambe, la sanzione risulterà ridotta dalla metà ai due terzi.

#### **b) Sanzione interdittiva**

Le sanzioni interdittive si applicano in aggiunta alla sanzione pecuniaria, ma solo se espressamente previste per il reato per cui si procede e purché ricorra almeno una delle seguenti condizioni:

1. l'ente abbia tratto dal reato un profitto rilevante e la commissione del reato sia stata agevolata da *gravi* carenze organizzative;
2. in caso di reiterazioni degli illeciti (si commette un altro reato ex Decreto 231 nei cinque anni successivi ad una condanna definitiva per un altro dei reati presupposto).

Le sanzioni interdittive si possono classificare in:

- interdizione, temporanea o definitiva, dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive sono normalmente temporanee ma nei casi più gravi possono eccezionalmente essere applicate con effetti definitivi.

Esse possono presentarsi anche in via cautelare, ovvero prima della condanna,

qualora sussistano gravi indizi della responsabilità dell'ente e vi siano fondati e specifici elementi tali da far ritenere concreto il pericolo di nuova commissione degli stessi illeciti.

Non si applicano le sanzioni interdittive (applicando solo quelle pecuniarie) quando prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado concorrono le condizioni di cui all'articolo 17 del D. Lgs. 231/2001 e, precisamente:

- l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è efficacemente adoperato in tal senso;
- l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di Modelli organizzativi idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;
- l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito dalla commissione del reato ai fini della confisca.

Il soggetto che viola la sanzione interdittiva è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, mentre la società è condannata al pagamento di una sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote e alla confisca del provento, nonché ad ulteriori sanzioni interdittive (art. 23 D. Lgs. 231/2001) nel caso di profitto rilevante derivato dalla prosecuzione dell'attività stessa.

### ***c) La confisca***

La sanzione della confisca può essere disposta sia in tutti i casi di condanna della società sia in misura cautelare, quindi indipendentemente dalla condanna stessa nel caso in cui il reato sia stato commesso da soggetti definiti "*apicali*" (art. 6, comma 5, D. Lgs. 231/2001).

Essa ha ad oggetto il prezzo o il profitto del reato, salvo che per la parte restituibile al danneggiato, comunque, sono sempre fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede. Nel caso in cui non sia possibile eseguire la confisca sul profitto del reato, essa può avere ad oggetto somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato stesso.

**d) La pubblicazione della sentenza di condanna.**

Ultima tra tutte le sanzioni previste nel Decreto troviamo la “pubblicazione della sentenza di condanna”, la quale può essere disposta dal Giudice una sola volta, a spese dell’ente, e doveva essere pubblicata su uno o più giornali da lui scelti ovvero mediante affissione nel Comune ove l’ente ha la sede principale. Tuttavia, l’art. 37, comma 18 del D.lgs. n. 98/2011, convertito in L. 106/2011, contenente “*Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*” (c.d. “*Legge Finanziaria*”), ha modificato la norma in materia di pubblicazione della sentenza penale di condanna indicando che essa debba essere posta unicamente sul sito internet del Ministero della Giustizia.

## **VICENDE MODIFICATIVE**

---

Nel caso avvengano le seguenti vicende modificative, si procede di conseguenza:

- *Trasformazione*: resta ferma la responsabilità per i reati commessi anteriormente alla data in cui la trasformazione ha avuto effetto. Il nuovo Ente sarà quindi destinatario delle sanzioni applicabili all’ente originario.
- *Fusione*: l’Ente risultante dalla fusione, anche per incorporazione, risponde dei reati dei quali erano responsabili gli enti partecipanti alla fusione.
- *Scissione parziale*: resta ferma la responsabilità dell’Ente scisso per i reati commessi anteriormente alla scissione. Tuttavia gli enti beneficiari della scissione, parziale o totale, sono solidalmente obbligati al pagamento delle sanzioni pecuniarie dovute dall’ente scisso per i reati anteriori alla scissione. L’obbligo è limitato al valore del patrimonio trasferito.

Se la fusione o scissione sono intervenute prima della conclusione del giudizio di accertamento della responsabilità dell’Ente il Giudice, nella commisurazione della sanzione pecuniaria, terrà conto delle condizioni economiche dell’ente originario e non di quelle dell’ente risultante dalla fusione.

In ogni caso le sanzioni interdittive si applicano agli enti a cui è rimasto o è stato

trasferito, anche in parte, il ramo di attività nell'ambito del quale il reato è stato commesso.

In caso di cessione o di conferimento dell'azienda nell'ambito della quale è stato commesso un reato, il Decreto stabilisce che, salvo il beneficio della preventiva esclusione dell'ente cedente, il cessionario è solidalmente obbligato con l'ente cedente al pagamento della sanzione pecuniaria; questo avviene nei limiti del valore dell'azienda ceduta e nei limiti delle sanzioni pecuniarie risultanti dai libri contabili obbligatori ovvero di cui il cessionario risultava comunque a conoscenza.

## **CAPITOLO III**

### **MODELLO SEMATAF S.R.L.**

#### **1. Modello adottato da SEMATAF S.R.L.**

La SEMATAF S.R.L. opera con esperienza pluriennale nel settore ambientale erogando servizi ad alta specializzazione attraverso la propria struttura organizzativa e la dotazione di impianti di trattamento e smaltimento di proprietà.

La società è specializzata nelle attività di:

- Raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti liquidi e solidi;
- Gestione di impianti di stoccaggio e trattamento di rifiuti speciali;
- Gestione di impianti di depurazione di reflui industriali;
- Gestione di impianti di smaltimento per rifiuti speciali;
- Attività di bonifica di siti contaminati;
- Pronto intervento ecologico;

opera altresì con esperienza pluriennale nel settore dei servizi ambientali relativamente alla costruzione e gestione di sistemi di depurazione di reflui industriali, allo stoccaggio, trattamento e smaltimento dei rifiuti industriali ed all'autotrasporto, per conto proprio e di terzi, di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.

Forte di una lunga esperienza gestionale, la società SEMATAF S.R.L. è dotata di un consolidato know-how tecnologico, di risorse umane qualificate ed esperte, di un ampio parco mezzi, attrezzature ed impianti specializzati.

Un'organizzazione aziendale che attraverso la sede legale ed amministrativa di Matera al Borgo Venusio, via Germania n. 10, la Base logistica sita in Val Basento – loc. Macchia di Ferrandina (MT) - e la sede Operativa in Guardia Perticara (PZ), consente di fornire ai propri clienti, enti pubblici e imprese private, servizi con elevati standard di qualità e sicurezza, per la gestione delle problematiche ambientali.

L'impianto di Guardia Perticara (PZ) è autorizzato con PAUR D.G.R. Basilicata n. 1083 del 28.12.2021.

Tale Piattaforma di Gestione Rifiuti è costituita da Impianto di trattamento, recupero e smaltimento per rifiuti speciali non pericolosi, ovvero:



- impianto di trattamento D9, inertizzazione, stabilizzazione e trattamento rifiuti (Trattamento fisico-chimico non specificato altrimenti nel presente allegato, che dia origine a composti o a miscugli eliminati secondo uno dei procedimenti elencati nei punti da D1 a D12)
- impianto di stoccaggio D15 (Deposito preliminare prima di una delle operazioni da D1 a D14);
- Impianto di recupero R5 (Riciclo/recupero di altre sostanze inorganiche),
- R13 (Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12)
- Discarica per rifiuti speciali non pericolosi D1 (Deposito sul o nel suolo, discarica),

La SEMATAF S.R.L. possiede le seguenti certificazioni volontarie, rilasciate da Organismo Accreditato ACCREDIA:

- Certificazione ISO 9001:2015 – Sistemi di Gestione Qualità
- Certificato ISO 14001:2015 – Sistemi di Gestione Ambientale
- Certificato UNI ISO 45001:2018 – Sistemi di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro.

La SEMATAF S.R.L. è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione ed immagine, ed è consapevole dell'importanza di dotarsi di un sistema di controllo interno idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri amministratori, dipendenti, collaboratori, rappresentanti e partner d'affari.

A tal fine, sebbene l'adozione del Modello sia prevista dalla legge come facoltativa e non obbligatoria, SEMATAF S.R.L. ritiene che l'adozione e l'efficace attuazione del Modello stesso non solo consentano di beneficiare dell'esimente previsto dal D.Lgs. 231/2001, ma migliorino la propria Corporate Governance, limitando il rischio di commissione dei reati all'interno della società medesima.

## **2. Finalità del Modello**

Attraverso l'adozione del Modello SEMATAF S.R.L. si propone di perseguire le seguenti principali finalità:

- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da SEMATAF S.R.L., in quanto le stesse (anche nel caso in cui la società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etici ai quali SEMATAF S.R.L. intende attenersi nell'esercizio dell'attività aziendale;
- rendere consapevoli tutti i Destinatari del Modello dell'esigenza di un puntuale rispetto del Modello stesso, alla cui violazione conseguono severe sanzioni disciplinari;
- informare in ordine alle gravose conseguenze che potrebbero derivare alla società (e dunque indirettamente ai tutti i portatori di interesse) dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie ed interdittive previste dal Decreto e della possibilità che esse siano disposte anche in via cautelare;
- consentire alla società un costante controllo ed un'attenta vigilanza sulle attività, in modo da poter intervenire tempestivamente ove si manifestino profili di rischio ed eventualmente applicare le misure disciplinari previste dallo stesso Modello.

### **3. Linee guida CONFINDUSTRIA**

CONFINDUSTRIA, principale organizzazione rappresentativa delle imprese manifatturiere e di servizi in Italia, ha predisposto le Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex decreto legislativo n. 231/2001, fornendo così alle imprese indicazioni di tipo metodologico su come predisporre un modello organizzativo idoneo a prevenire la commissione dei reati indicati nel decreto, consentendo all'ente l'esonero dalla responsabilità e dalle relative sanzioni (pecuniarie e interdittive).

Le indicazioni fornite nelle Linee Guida richiedono, naturalmente, un successivo adattamento da parte delle imprese. Ogni modello organizzativo, infatti, per poter esercitare la propria efficacia preventiva, va costruito tenendo presenti le caratteristiche proprie dell'impresa cui si applica. Il rischio reato di ogni impresa è strettamente dipendente dal settore economico, dalla complessità organizzativa e non solo dimensionale dell'impresa e dell'area geografica in cui essa opera.

La prima versione delle Linee Guida, elaborata nel 2002 dal Gruppo di lavoro sulla “Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche”, costituito nell'ambito del Nucleo Affari Legali, Finanza e Diritto d'Impresa di Confindustria, è stata approvata dal Ministero della Giustizia nel giugno 2004.

A seguito dei numerosi interventi legislativi che, nel frattempo, hanno modificato la disciplina sulla responsabilità amministrativa degli enti, estendendone l'ambito applicativo a ulteriori fattispecie di reato, il Gruppo di lavoro di Confindustria ha provveduto ad aggiornare le Linee Guida per la costruzione dei modelli organizzativi. Nel febbraio 2008 la versione aggiornata delle Linee Guida è stata trasmessa al Ministero della Giustizia. Il 2 aprile 2008 il Ministero della Giustizia ha comunicato la conclusione del procedimento di esame della nuova versione delle Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo. Le Linee Guida sono state approvate in quanto l'aggiornamento è stato ritenuto “complessivamente adeguato e idoneo al raggiungimento dello scopo fissato dall'art. 6, comma 3 del D. Lgs. n. 231/2001”. Il Ministero ha inoltre ricordato che la piena efficacia delle Linee Guida lascia impregiudicata ogni valutazione sulle modalità della loro implementazione e sulla concreta attuazione dei modelli di organizzazione e gestione da parte dei singoli enti, affiliati o meno all'Associazione.

Le Linee Guida, si focalizzano in particolare su:

- la costruzione del Codice Etico,
- l'Organismo di Vigilanza., la composizione e le azioni,
- le fattispecie di reato contemplate nel Decreto,

mantenendo come perno la convinzione che l'obiettivo finale sia la costituzione di un sistema di controllo preventivo, basato sul rischio di commissione dei reati individuati nel Decreto.

Inoltre, i controlli devono avvenire “alla presenza” di:

- un Codice Etico con riferimento ai reati considerati,
- un sistema organizzativo sufficientemente chiaro,
- procedure per regolamentare l'attività ed individuare i punti di controllo,
- poteri autorizzativi e di firma assegnati secondo precisi criteri aziendali definiti con idonei limiti di spesa,

- un sistema di controllo e gestione in grado di fornire la tempestiva segnalazione di situazioni di criticità,
- un sistema di comunicazione al personale, formazione e addestramento.

Il modello, per la società che decide di adottarlo, deve essere attento alle dinamiche e allo sviluppo per contribuire attivamente alla competitività dell'azienda.

SEMATAF S.R.L., durante l'attività di analisi e predisposizione del "Sistema 231", ha ritenuto pertanto necessario ed utile seguire le indicazioni prescritte dall'associazione nelle Linee Guida CONFINDUSTRIA, associazione imprenditoriale alla quale la società aderisce.

#### **4. Costruzione del Modello e relativa struttura**

Il Modello di organizzazione e gestione rappresenta lo strumento normativamente richiesto per dare attuazione alla strategia di prevenzione dei reati previsti dal Decreto, nell'interesse ed a vantaggio della cooperativa stessa.

SEMATAF S.R.L. ha deciso di migliorare la propria Corporate Governance, limitando il rischio di commissione dei reati, adottando ed efficacemente attuando il Modello previsto dal D.Lgs. 231/2001.

I principi contenuti nel presente Modello devono condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza nel potenziale autore del reato di commettere un illecito; dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire a SEMATAF S.R.L. di prevenire o di reagire tempestivamente per impedirne la commissione.

Scopo del Modello è pertanto la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di prevenzione, dissuasione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei reati mediante l'individuazione delle attività sensibili e, dove necessario, la loro conseguente proceduralizzazione.

Per permettere una costruzione personalizzata del Modello, si è proceduto ad una vera e propria mappatura aziendale delle attività e dei processi ritenuti suscettibili di sfociare nei reati tipizzati dal decreto ordinandoli per probabilità di accadimento e gravità dell'illecito. Attività avvenuta nel concreto osservando lo svolgimento delle attività da vicino tenendo presente dinamiche già esistenti o possibili ed

esigenze imposte dall'attività. Per intraprendere un'indagine sui rischi-reato connessi a determinate attività, viene data la precedenza alla raccolta di informazioni ritenute essenziali come:

- tipologia dell'impresa,
- quadro normativo applicabile alla società,
- esistenza di contributi pubblici e normativa ad essi applicabile,
- livello di centralizzazione dei poteri,
- indagine sul contenuto, forma e verificabilità delle deleghe e delle procure,
- separazione di funzioni tra coloro che hanno poteri di spesa e coloro che effettuano il controllo sulle medesime,
- adozione di codici di comportamento o di specifiche direttive,
- job description,
- procedure esistenti o prassi consolidate.

Il presente Modello è costituito da una parte generale e da una speciale. Nella parte generale si introduce l'attività svolta, i fini e le modalità del lavoro futuro, mentre nella parte speciale si fa esplicito riferimento ai reati divisi secondo: pubblica amministrazione, societari, fede pubblica, market abuse, controllo della persona, finalità di terrorismo, reati informatici, transnazionali, riciclaggio e ricettazione, salute e sicurezza, tributari, ambientali e Impiego di cittadini stranieri.

## **5. Procedure di adozione del Modello, modifiche ed integrazioni**

Sebbene l'adozione del Modello sia prevista dal Decreto come facoltativa e non obbligatoria, SEMATAF S.R.L. ha ritenuto necessario procedere all'adozione del Modello con la delibera del C.d.A. del 22 giugno 2013, delibera con la quale si è adottato altresì il Codice Etico aziendale nonché si è proceduto ad istituire l'Organismo di Vigilanza e controllo. In data 04.07.2022 si è proceduto ad una completa revisione del MOG.

## **CAPITOLO IV**

### **ORGANISMO DI VIGILANZA**

#### **1. Costituzione, nomina e composizione dell'Organismo di Vigilanza**

L'Organismo di Vigilanza (di seguito OdV) prescelto dalla società è composto da n.3 (tre) membri scelti fra professionisti esterni e dipendenti della società dotati di specifiche e comprovate competenze ed esperienze in campo economico-aziendale, legale ed ambientale.

L'OdV rappresenta un organo collegiale, nominato dal Consiglio di Amministrazione, ed è dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

Il Consiglio di Amministrazione provvede a nominare i membri dell'OdV assegnando loro un compenso annuo ed un budget di spesa annua che potrà essere utilizzato dall'OdV a propria discrezione nell'esecuzione dei compiti affidati per le spese di consulenza esterna, attività di formazione/informazione, attività operativa, servizi richiesti ad enti esterni.

Nello specifico, il primo OdV fu nominato dal CdA della SEMATAF s.r.l. nella seduta del 22 giugno 2013. In data 06 maggio 2022 si è proceduto alla nomina del nuovo Presidente, professionista esterno, con cui la società non ha mai avuto rapporti professionali, avvocato di elevata esperienza e professionalità, con competenze in diritto commerciale, societario ed amministrativo. Gli altri due componenti sono rispettivamente un commercialista con specifiche competenze connesse all'organizzazione aziendale e al controllo di gestione, dipendente della società Fincast s.r.l., società capo gruppo, ed un componente "interno" Semataf, prescelto in relazione alla conoscenza dell'organizzazione e delle attività aziendali, con specifiche competenze nell'organizzazione e gestione in ambito ambientale.

I componenti dell'OdV restano in carica per tre anni, con possibilità di rinnovo.

Nessuno dei membri dell'OdV può ricoprire incarichi di gestione, esecutivi o di controllo che creino situazioni di conflitto di interesse. I requisiti fondamentali richiesti sono:

a) autonomia: l'Organismo di Vigilanza è dotato di autonomia decisionale. L'Organismo è autonomo nei confronti della Società, ovvero non è coinvolto in alcun modo in attività operative, né è partecipe di attività di gestione. Inoltre l'Organismo ha la possibilità di svolgere il proprio ruolo senza condizionamenti

diretti o indiretti da parte dei soggetti controllati. Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organo o struttura aziendale.

L'Organismo è inoltre autonomo nel senso regolamentare, ovvero ha la possibilità di determinare le proprie regole comportamentali e procedurali nell'ambito dei poteri e delle funzioni determinate dal Consiglio di Amministrazione.

All'OdV è affidato un budget entro il quale può muoversi autonomamente ed indipendentemente.

b) indipendenza: è condizione necessaria la non soggezione ad alcun legame di sudditanza nei confronti della Società. L'indipendenza si ottiene per il tramite di una corretta ed adeguata collocazione gerarchica: l'OdV dipende direttamente ed unicamente solo dal CdA.

c) professionalità: l'Organismo di Vigilanza deve essere professionalmente capace ed affidabile. Devono essere pertanto garantite, nel suo complesso a livello collegiale le competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere; sono presupposte competenze di natura giuridica, contabile, aziendale, organizzativa e di auditing.

In particolare devono essere garantite capacità specifiche in attività ispettiva e consulenziale, come, per esempio, anche competenze relative al campionamento statistico, alle tecniche di analisi e valutazione dei rischi, alle tecniche di intervista e di elaborazione di questionari, nonché alle metodologie per l'individuazione delle frodi. Tali caratteristiche unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività di giudizio.

d) continuità d'azione: al fine di dare la garanzia di efficace e costante attuazione del Modello, l'Organismo di Vigilanza opera senza soluzione di continuità. L'Organismo di Vigilanza, pertanto, nelle soluzioni operative adottate garantisce un impegno prevalente, anche se non necessariamente esclusivo, idoneo comunque ad assolvere con efficacia e efficienza i propri compiti istituzionali.

I singoli membri dell'Organismo di Vigilanza devono rivestire personalmente i requisiti di indipendenza, onorabilità e moralità.

Sono cause di ineleggibilità e/o decadenza dei membri dell'OdV i seguenti casi:

- di una delle circostanze descritte dall'art. 2382 c.c.;

- di una delle situazioni in cui può essere compromessa l'autonomia e l'indipendenza del singolo componente;
- avvio di indagine nei confronti di un membro su reati menzionati dal D. Lgs. 231/2001;
- sentenza di condanna o patteggiamento, anche non definitiva, per aver compiuto uno dei reati sanzionati dal Decreto, o l'applicazione, a titolo di sanzione interdittiva, della titolarità di cariche pubbliche o da uffici direttivi di persona giuridiche;
- allorché un componente sia coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero socio in affari, di qualunque soggetto sottoposto al suo controllo, nonché abbia interessi in comune o in contrasto con lo stesso;
- allorché un componente svolga altre attività e/o incarichi (compresi quelli di consulenza, rappresentanza, gestione e direzione) per conto della Società, o semplicemente in contrasto con essa;
- allorché un componente venga dichiarato interdetto, inabilitato o fallito;
- allorché un componente venga condannato, con sentenza irrevocabile ai sensi dell'art. 648 c.p.p.:
  - I. per fatti connessi allo svolgimento del suo incarico;
  - II. per fatti che incidano significativamente sulla sua moralità professionale;
  - III. per fatti che comportino l'interdizione dai pubblici uffici, dagli uffici direttivi delle imprese e delle persone giuridiche, da una professione o da un'arte, nonché incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; o in ogni caso per avere commesso uno dei reati presupposti di cui al Decreto Legislativo 231/2001.

La nomina deve prevedere la durata dell'incarico, che è a tempo determinato.

I membri dell'Organismo di Vigilanza cessano il proprio ruolo per rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte o revoca.

I membri dell'Organismo di Vigilanza possono essere revocati:

- in caso di inadempienze reiterate ai compiti, ovvero inattività ingiustificata;
- in caso di intervenuta irrogazione, nei confronti della Società, di sanzioni interdittive, a causa dell'inattività del o dei componenti;



- quando siano riscontrate violazioni del Modello da parte dei soggetti obbligati e vi sia inadempimento nel riferire tali violazioni e nella verifica dell'idoneità ed efficace attuazione del Modello al fine di proporre eventuali modifiche;
- qualora subentri, dopo la nomina, una delle cause di ineleggibilità di cui sopra.

La revoca è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, con immediata segnalazione al Collegio Sindacale.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte o revoca di un membro effettivo dell'Organismo di Vigilanza, il Presidente dell'Organismo di Vigilanza ne darà comunicazione tempestiva al Consiglio di Amministrazione, il quale prenderà senza indugio le decisioni del caso.

In caso di rinuncia, sopravvenuta incapacità, morte o revoca del Presidente dell'Organismo di Vigilanza, subentra a questi il membro effettivo più anziano, il quale rimane in carica fino alla data in cui il Consiglio di Amministrazione abbia deliberato la nomina del nuovo Presidente dell'Organismo di Vigilanza.

## **2. Poteri e compiti**

L'OdV è dotato di un suo regolamento interno contenente la descrizione delle modalità di esecuzione dei compiti ad esso affidati.

Le riunioni hanno luogo almeno ogni tre mesi, le delibere vengono prese a maggioranza, e devono essere verbalizzati i principali rilievi emersi nelle attività e nelle riunioni svolte.

All'OdV è affidato il compito di vigilare:

- sull'osservanza del Modello da parte degli organi sociali, dei dipendenti, e nei limiti previsti da parte dei consulenti, dei fornitori, dei partner e delle società di service;
- sull'efficacia e sull'adeguatezza del Modello, nella prevenzione dei reati, in relazione alla struttura aziendale;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali, normative e/o socio-ambientali, sollecitando a tal fine gli organi

competenti, conformemente a quanto previsto nel Modello stesso.

Più specificatamente, oltre ai compiti già citati nel paragrafo precedente, all'OdV sono affidate le attività:

a) di verifica:

- raccolta, elaborazione e conservazione delle informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello,
- conduzione di ricognizioni sull'attività aziendale ai fini del controllo e dell'eventuale aggiornamento della mappatura delle attività sensibili,
- effettuazione periodica delle verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere da SEMATAF S.R.L., soprattutto nell'ambito delle attività sensibili, i cui risultati devono essere riassunti in un apposito rapporto da illustrare in sede di reportazione agli organi societari deputati,
- attuazione delle procedure di controllo previste dal Modello anche tramite l'emanazione o proposizione di disposizioni (normative e/o informative) interne,
- attivazione e svolgimento di audit interni, raccordandosi di volta in volta con le funzioni aziendali interessate per acquisire ulteriori elementi,
- coordinamento con le altre funzioni aziendali per il migliore monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello;

b) di aggiornamento:

- interpretazione della normativa rilevante in coordinamento con la funzione legale, e verificare l'adeguatezza del Modello a tali prescrizioni normative,
- aggiornamento periodico della lista di informazioni che devono essere tenute a sua disposizione,
- valutazione delle esigenze di aggiornamento del Modello, anche attraverso apposite riunioni con le varie funzioni aziendali interessate,
- monitoraggio dell'aggiornamento dell'organigramma aziendale, ove è descritta l'organizzazione dell'ente nel suo complesso con la specificazione delle aree, strutture e uffici, e relative funzioni;

c) di formazione:

- coordinamento con le risorse umane per la definizione dei programmi di formazione per il personale e del contenuto delle comunicazioni periodiche da inviare ai dipendenti ed agli organi societari, finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001,
- predisposizione ed aggiornamento con continuità, in collaborazione con la funzione competente, lo spazio nell'intranet-internet della società contenente tutte le informazioni relative al D. Lgs. 231/2001 ed al Modello,
- monitoraggio delle iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello e predisposizione della documentazione interna necessaria al fine della sua efficace attuazione, contenente istruzioni d'uso, chiarimenti o aggiornamenti dello stesso;

d) sanzionatorie:

- segnalazione di eventuali violazioni del Modello al CdA ed alla funzione che valuterà l'applicazione dell'eventuale sanzione,
- coordinamento con le funzioni aziendali competenti per valutare l'adozione di eventuali sanzioni o provvedimenti, fermo restando le competenze delle stesse per l'irrogazione della misura adottabile ed il relativo procedimento decisionale,
- aggiornamento sugli esiti di archiviazione o d'irrogazione delle sanzioni.

In ragione dei compiti affidati, il Consiglio di Amministrazione è in ogni caso l'unico organo aziendale chiamato a svolgere un'attività di vigilanza sull'adeguatezza dell'intervento dell'OdV, in quanto all'organo dirigente compete comunque la responsabilità ultima del funzionamento e dell'efficacia del Modello.

L'OdV ha, come previsto dalla legge, autonomi poteri di iniziativa e controllo al fine di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, ma non ha poteri coercitivi o di intervento modificativi della struttura aziendale o sanzionatori nei confronti di dipendenti, organi sociali, consulenti, società di service, partner o fornitori; questi poteri sono demandati agli organi societari o alle funzioni aziendali competenti.

Per svolgere le attività ispettive che gli competono l'OdV ha accesso, nei limiti posti dalla normativa sulla Privacy (D. Lgs. 196/03) e dallo Statuto dei Lavoratori, a tutta

la documentazione aziendale che ritiene rilevante nonché agli strumenti informatici e informativi relativi alle attività classificate o classificabili come a rischio di reato.

L'OdV può avvalersi non solo dell'ausilio di tutte le strutture della Società, ma, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, di consulenti esterni con specifiche competenze professionali in materia, per l'esecuzione delle operazioni tecniche necessarie alla funzione di controllo.

Tali consulenti dovranno sempre riferire i risultati del proprio operato all'OdV.

L'autonomia e l'indipendenza che necessariamente devono connotare le attività dell'OdV hanno reso necessario introdurre alcune forme di tutela in suo favore, al fine di garantire l'efficacia del Modello e di evitare che la sua attività di controllo possa ingenerare forme di ritorsione a suo danno (si pensi all'ipotesi in cui dagli accertamenti svolti dall'OdV possano emergere elementi che facciano risalire al massimo vertice aziendale il reato o il tentativo di commissione del reato o la violazione del presente Modello). Pertanto, le decisioni in merito a remunerazione, promozioni, trasferimento o sanzioni disciplinari relative al membro (o ai membri in caso di organo collegiale) dell'OdV sono attribuite alla competenza esclusiva del Vicepresidente e Amministratore Delegato, che dovrà acquisire obbligatoriamente il parere del Consiglio di Amministrazione.

### **3. Obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza**

L'OdV deve essere informato, mediante apposite segnalazioni, da parte dei dipendenti, degli organi sociali, dei consulenti, dei fornitori, dei partner e delle società di service in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità di SEMATAF S.R.L. ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

Valgono al riguardo, le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- i dipendenti hanno il dovere di trasmettere all'OdV eventuali segnalazioni relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei reati;
- i dipendenti con la qualifica di dirigenti hanno l'obbligo di segnalare all'OdV eventuali violazioni poste in essere da dipendenti, organi sociali, fornitori, società di service, consulenti e partner, di cui essi siano venuti a

conoscenza;

- i segnalanti in buona fede devono essere garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata la massima riservatezza sull'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti di SEMATAF S.R.L. o delle persone accurate erroneamente e/o in mala fede.

I canali con cui un dipendente SEMATAF S.R.L. può effettuare una segnalazione di una violazione, o presunta tale, sono due:

- il primo consiste nel riferire al proprio diretto superiore,
- il secondo, utilizzabile anche nel caso in cui la segnalazione al superiore non dia esito o coinvolga proprio tale soggetto o rappresenti un fattore di disagio per il segnalante, consiste nel riferire direttamente all'OdV.

Tutti i soggetti che non sono dipendenti di SEMATAF S.R.L., come consulenti, fornitori, partner, società di service, ricadono nel secondo metodo di segnalazione, effettuando pertanto la loro segnalazione direttamente all'OdV.

Le segnalazioni potranno giungere all'OdV tramite un indirizzo di posta all'attenzione del Presidente Avv. Giacomo Marchitelli, con studio in Matera alla via Lucana n. 280, cell. 3381779476, e/o mediante casella di posta elettronica [odv@grupprocastellano.it](mailto:odv@grupprocastellano.it) cui è riservato l'accesso ai soli membri dell'OdV.

L'OdV valuta le segnalazioni ricevute, intraprende eventuali azioni ispettive ed informa del risultato le funzioni coinvolte; gli eventuali provvedimenti conseguenti al controllo sono applicati dalle relative funzioni coinvolte in conformità a quanto previsto dal Sistema Sanzionatorio.

L'OdV può anche prendere in considerazione le segnalazioni anonime ove ne ravvisi l'utilità.

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, i dipendenti devono obbligatoriamente ed immediatamente trasmettere all'OdV le informazioni concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i reati, anche nei confronti di ignoti qualora tali indagini coinvolgano SEMATAF S.R.L. o suoi dipendenti, organi societari, fornitori, consulenti,

partner, società di service;

- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati;
- i rapporti preparati dai responsabili di altre funzioni aziendali di SEMATAF S.R.L. nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali potrebbero emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del d. lgs. 231/2001;
- le notizie relative ai procedimenti sanzionatori svolti e alle eventuali misure irrogate ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni, qualora esse siano legate alla commissione di reati o violazione delle regole di comportamento o procedurali del Modello;
- le conclusioni delle verifiche ispettive disposte da funzioni di controllo interno o da commissioni interne da cui derivano responsabilità per la commissione di reati di cui al D. Lgs 231/2001;
- le comunicazioni di inizio dei procedimenti da parte della polizia giudiziaria;
- le richieste di assistenza legale proposte da soci, amministratori, dirigenti per la commissione di reati rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- le comunicazioni in ordine alla variazione della struttura organizzativa, variazioni delle deleghe e dei poteri;
- i verbali delle riunioni di Assemblea del CdA;
- le variazioni delle aree di rischio;
- la realizzazione di operazioni considerate a rischio in base alla normativa di riferimento;
- i contratti conclusi con la PA ed erogazione di fondi e contributi pubblici a favore della società.

Inoltre, dalle funzioni aziendali competenti, deve essere costantemente informato:

- sugli aspetti dell'attività aziendale che possono esporre SEMATAF S.R.L. al rischio di commissione di uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001,
- sui rapporti con le società di service, fornitori, consulenti e partner che operano per conto di SEMATAF S.R.L. nell'ambito delle attività sensibili,
- sulle operazioni straordinarie intraprese da SEMATAF S.R.L.

Gli obblighi di segnalazione, così come le relative sanzioni in caso di non rispetto del Modello, riguardanti i non dipendenti di SEMATAF S.R.L., quali i consulenti, i fornitori, i partner e le società di service, sono specificati in appositi documenti firmati da tali soggetti o in clausole inserite nei contratti che legano tali soggetti a SEMATAF S.R.L.

#### **4. Segnalazioni delle violazioni del Modello**

I funzionari, dipendenti della società e destinatari in genere hanno il compito di riferire per iscritto all'OdV della presenza di possibili violazioni o la commissione di reati sanzionati.

L'OdV si impegna a tutelare il più possibile da ogni forma di discriminazione, ritorsione, e penalizzazioni i soggetti che effettuano tali segnalazioni per comportamenti che hanno violato il Modello o comunque non in linea con gli stessi. L'OdV valuta le segnalazioni a propria discrezione, chiedendo eventuali informazioni. L'archiviazione viene motivata per iscritto dall'OdV.

#### **5. L'attività di reportazione dell'OdV verso altri organi aziendali**

L'attività di reportazione dell'OdV ha sempre ad oggetto:

- l'attività svolta dall'ufficio dell'OdV,
- l'attuazione del Modello,
- le eventuali criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni a SEMATAF S.R.L., sia in termini di efficacia del Modello.

L'OdV ha tre linee di reportazione:

- su base continuativa, direttamente al Presidente del CdA;
- su base quadrimestrale, nei confronti del CdA e del Collegio Sindacale;
- su base annuale, nei confronti del CdA.

L'OdV predispone:

- quadrimestralmente, un rapporto scritto per il CdA ed il Collegio Sindacale sull'attività svolta nel periodo di riferimento, sui controlli effettuati e l'esito degli stessi;
- annualmente, una relazione descrittiva per il CdA contenente, in particolare, una sintesi di tutte le attività svolte nel corso dell'anno

precedente, dei controlli e delle verifiche eseguite, nonché l'eventuale aggiornamento della mappatura delle attività sensibili e degli altri temi di maggiore rilevanza; in tale relazione l'OdV predispone altresì un piano annuale di attività previste per l'anno e la richiesta di budget.

Qualora l'OdV rilevi criticità riferibili a qualcuno degli organi sopraindicati, la corrispondente segnalazione è da destinarsi prontamente ad uno degli altri organi. Allorquando, ad esempio, emergono profili di responsabilità collegati alla violazione del Modello, cui consegua la commissione di specifici reati ad opera degli amministratori, l'OdV deve prontamente rivolgersi al Collegio Sindacale, il quale dovrà invitare il CdA a riunirsi ed in caso di omissione o di ritardo provvederà ai sensi dell'art. 2406 c.c..

Gli incontri con gli organi cui l'OdV riferisce devono essere verbalizzati e copia dei verbali devono essere custoditi dall'OdV e dagli organismi di volta in volta coinvolti.

L'OdV deve, inoltre, coordinarsi con le funzioni competenti presenti per i diversi profili specifici e precisamente con:

- Il Presidente del CdA e/o singoli consiglieri muniti di specifiche deleghe e/o il Direttore Amministrativo per tutto ciò che riguarda l'interpretazione della normativa rilevante, per determinare il contenuto delle clausole contrattuali e delle dichiarazioni di impegno per amministratori, dirigenti e sindaci;
- La funzione Direzione Amministrativa, il Responsabile della funzione Acquisti e le altre funzioni coinvolte che si occupano del controllo in ordine al rispetto da parte dei consulenti, dei fornitori, dei partner e delle società di service delle procedure amministrative e contabili nell'ambito delle attività sensibili;
- Il Presidente del CdA e/o i singoli Consiglieri muniti di specifiche deleghe, la Direzione Amministrativa, la Direzione Finanziaria e quella Tecnica nonché le altre funzioni coinvolte per gli adempimenti societari che possono avere rilevanza ai fini della commissione dei reati societari e per il monitoraggio dei risultati dell'attività svolta ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e l'integrazione dell'attività futura;



- Il Presidente del CdA e le specifiche funzioni coinvolte per la modifica o l'integrazione della mappatura delle attività sensibili,
- Il responsabile della funzione Risorse Umane in ordine alla formazione/informazione del personale e ad eventuali procedimenti disciplinari.

Ogni qualvolta lo ritiene opportuno, può coordinarsi con la funzione aziendale utile ad ottenere il maggior numero di informazioni possibili o a svolgere al meglio la propria attività.

## **6. Autonomia operativa e finanziaria**

Per garantire l'autonomia nello svolgimento delle funzioni assegnate dall'OdV, nel Modello di organizzazione della società ha previsto che:

- le attività dell'OdV non devono essere preventivamente autorizzate da nessun organo;
- l'OdV ha accesso a tutte le informazioni relative alla società anche quelle su supporto informatico, e può chiedere direttamente informazioni a tutto il personale;
- la mancata collaborazione con l'OdV costituisce un illecito disciplinare;
- l'OdV ha facoltà di disporre in autonomia e senza alcun preventivo consenso delle risorse finanziarie stanziare dal Consiglio di Amministrazione al fine di svolgere l'attività assegnata.

## **CAPITOLO V**

### **FORMAZIONE E DIVULGAZIONE DEL MODELLO**

#### **1. Formazione e divulgazione del Modello**

La Società si attiva per informare tutti i Destinatari in ordine al contenuto dispositivo permanente del Modello e a darne adeguata diffusione.

Il modello viene messo a disposizione di ogni dipendente sul sistema informativo aziendale; mentre ai soggetti esterni (rappresentanti, consulenti, partner commerciali) viene fornita apposita informativa sulle politiche e le procedure adottate dalla Società sulla base del Modello.

A quel punto, ogni comportamento posto in essere dai collaboratori esterni o dai partner commerciali in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto, potrà determinare, grazie all'attivazione di opportune clausole, la risoluzione del rapporto contrattuale.

#### **2. Informazione e formazione dei dipendenti**

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è obiettivo di SEMATAF S.R.L. garantire una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute nei confronti dei dipendenti. Tale obiettivo riguarda tutte le risorse aziendali sia quelle già presenti in azienda che quelle da inserire.

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001 è differenziata in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno funzioni di rappresentanza della società.

#### **3. Informazione alle società di service**

Le "società di service" sono fornitori della società che svolgono servizi e attività per SEMATAF S.R.L. o che operano all'interno del sito di SEMATAF S.R.L.

Tali società devono essere informate del contenuto del Modello elaborato da SEMATAF S.R.L.; premesso che è obiettivo di SEMATAF S.R.L. che il comportamento di tutte le società di service sia conforme ai disposti del D. Lgs. 231/2001.

#### **4. Informazione ai consulenti ed ai partner**

Relativamente ai consulenti ed ai partner, SEMATAF S.R.L. deve garantire che venga data adeguata informativa del sistema mediante la consegna di materiale illustrativo. L'avvenuta informativa deve risultare da un documento firmato dal consulente/partner, attestante la presa conoscenza dell'esistenza del Modello e dei principi in esso contenuti e l'impegno a rispettarli.

## **CAPITOLO VI**

### **SISTEMA DISCIPLINARE**

#### **1. Funzione del sistema disciplinare**

Viene predisposto un sistema di sanzioni da applicarsi in caso di violazione delle regole di condotta introdotte dal Modello, garantendo così maggior efficacia all'attività di controllo esercitata dall'OdV con lo scopo di assicurare l'effettività del Modello stesso.

L'adozione del sistema disciplinare costituisce, ai sensi del Decreto, un requisito essenziale del Modello ai fini del beneficio dell'esimente della responsabilità dell'Ente.

Il Sistema Disciplinare:

- è diversamente strutturato a seconda dei soggetti a cui si rivolge e soprattutto alle mansioni svolte da quest'ultimi;
- individua in maniera puntuale secondo i casi le sanzioni da applicarsi per il caso di infrazioni, violazioni, elusioni;
- prevede una procedura di accertamento per le suddette violazioni, nonché un'apposita procedura di irrogazioni per le sanzioni;
- introduce idonee modalità di pubblicazione e diffusione.

E' rivolto essenzialmente a:

1. tutti coloro che svolgono per SEMATAF S.R.L. funzione di rappresentanza, amministrazione, o direzione;
2. coloro che per le loro funzioni sono dotate di autonomia finanziaria e gestionale;
3. in generale a tutti i dipendenti.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di eventuali procedimenti penali a carico dell'autore delle infrazioni. Il Sistema Disciplinare è reso pubblico e diffuso mediante affissione.

#### **2. Sistema sanzionatorio nei confronti dei dipendenti**

La violazione da parte dei dipendenti di disposizioni contenute nel presente Modello, o nei documenti ad esso collegati, costituisce illecito disciplinare che, conformemente a quanto stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro e

dalle norme di Legge in materia, dà luogo all'avvio di un procedimento disciplinare ad esito del quale, nel caso di verificata responsabilità del dipendente, viene emesso un provvedimento disciplinare avente contenuto ed effetti sanzionatori. Il procedimento ed i provvedimenti disciplinari di cui sopra sono regolati dall'art. 7 legge n. 300/1970 (Statuto dei Lavoratori), dal Contratto Collettivo e dal sistema disciplinare adottato dall'Organizzazione.

Conformemente a detta normativa, le sanzioni applicabili si distinguono in:

- rimprovero verbale;
- rimprovero scritto;
- multa;
- sospensione dal servizio e dalla retribuzione, fino ad un massimo di dieci giorni;
- licenziamento disciplinare.

La scelta circa il tipo e l'entità della sanzione da applicarsi di volta in volta sono valutati e determinati avendo riguardo ad elementi quali l'intenzionalità del comportamento, il grado di negligenza e/o imprudenza e/o imperizia dimostrate, la rilevanza degli obblighi violati e/o del danno e/o del grado di pericolo cagionato all'azienda, la sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, il concorso nell'illecito di più dipendenti in accordo tra loro nel rispetto del generale principio di gradualità e di proporzionalità.

L'accertamento degli illeciti disciplinari, i conseguenti procedimenti e provvedimenti sanzionatori restano di competenza degli Organi e delle funzioni aziendali competenti, ancorché ne debba essere data pronta comunicazione all'OdV.

Quanto sino ad ora esposto, con riguardo a tutto il personale dipendente, vale ancor più per coloro che appartengono alla categoria dirigenziale, nel rispetto delle norme contrattuali specifiche della stessa categoria dirigenziale.

Tanto nei confronti del personale dipendente di categoria quanto nei confronti del personale dirigente l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni derivanti dai comportamenti illeciti di cui sopra verrà commisurata al livello di responsabilità ed autonomia dell'autore dell'illecito, ossia al livello di rischio a cui l'Organizzazione può ragionevolmente ritenersi esposta, ex D. Lgs. n. 231/2001, a seguito della

condotta come sopra contestata e sanzionata.

### **3. Sistema sanzionatorio nei confronti dei dirigenti**

Qualora l'OdV verificasse la violazione del presente Modello da parte di un dirigente, ne informerà prontamente il CdA, che prenderà gli opportuni provvedimenti, in conformità alla vigente normativa ed al Contratto Collettivo.

### **4. Sistema sanzionatorio nei confronti degli amministratori**

Qualora l'OdV verificasse la violazione del presente Modello da parte di un membro del Consiglio d'Amministrazione ne informerà prontamente il Collegio Sindacale, il quale dovrà invitare il CdA a riunirsi senza ritardo ed in caso di omissione o di ritardo provvederà ai sensi dell'art. 2406 c.c..

### **5. Sistema sanzionatorio nei confronti dei sindaci**

Qualora l'OdV verificasse la violazione del presente Modello da parte di un membro del Collegio Sindacale ne informerà il CdA che prenderà gli opportuni provvedimenti, in conformità alla vigente normativa.

### **6. Sistema sanzionatorio nei confronti delle società di service, consulenti e partners**

Qualora si riscontrassero condotte contrastanti con le disposizioni del presente Modello poste in essere da detti soggetti gli stessi saranno destinatari di censure scritte e/o, nei casi di maggiore gravità e sulla base delle disposizioni di legge applicabili, di atti di recesso per giusta causa, con ogni eventuale conseguenza anche sotto il profilo risarcitorio.

## **PARTE SPECIALE**

## **CAPITOLO I**

### **I DESTINATARI**

Le indicazioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 sono rivolte a tutti coloro che agiscono nell'interesse di SEMATAF S.R.L. come Dipendenti, Dirigenti, Sindaci, Amministratori, consulenti e partners nonché collaboratori, terzi ed in generale tutti coloro che hanno a che fare, nelle attività che svolgono presso o per la società, con attività considerate a rischio per la commissione dei reati sotto menzionati.

L'obiettivo è l'adozione di comportamenti conformi a quanto detto nel presente Modello per poter impedire il compimento dei reati contemplati nel Decreto.

Chiunque venisse a conoscenza di comportamenti che non rispettino le prescrizioni descritte nel presente documento, dovrà darne tempestiva informazione all'Organismo di Vigilanza.



## **CAPITOLO II**

### **REGOLE GENERALI**

Per tutte le fattispecie di reato sotto descritte e nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione aziendale, gli Organi Sociali di SEMATAF S.R.L. i dipendenti, i consulenti, i partners e le società di service, nella misura necessaria alle funzioni da loro svolte, devono in generale conoscere e rispettare:

- la normativa italiana e straniera applicabile;
- il sistema di deleghe e procure esistente;
- i principi sanciti dal Codice Etico adottato da SEMATAF S.R.L.;
- lo statuto di SEMATAF S.R.L.
- la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico funzionale di SEMATAF S.R.L. ed al sistema di controllo della gestione;
- le procedure aziendali;
- le comunicazioni organizzative.

## CAPITOLO III

### SEMATAF SRL

#### MAPPA DELLE ATTIVITA' A "RISCHIO REATO" E PROTOCOLLI DI CONDOTTA

#### REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1. Le fattispecie di reato rilevanti
2. Definizione di pubblica amministrazione, pubblici ufficiali e di soggetti incaricati di pubblico servizio
3. Le attività sensibili
4. I destinatari
5. I principi generali di comportamento o "area del fare"
6. Divieti o "area del non fare"
7. I protocolli di condotta

#### 1. Le Fattispecie di reato rilevanti

Nella presente Parte Speciale, si riporta una breve esplicitazione dei delitti contro soggetti pubblici interni o internazionali, indicati negli artt. 24 e 25 del Decreto ed in astratto configurabili all'interno di SEMATAF srl.

#### ➤ **Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.) <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>**

*"Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni" <sup>(3)</sup>.*

(1) Articolo aggiunto dall'art. 3, L. 26 aprile 1990, n. 86, in tema di delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione poi così modificato dall'art. 1, L. 7 febbraio 1992, n. 181, in tema di delitti contro la pubblica amministrazione. La condanna per il delitto previsto in questo articolo, se commesso in danno o a

vantaggio di una attività imprenditoriale, o comunque in relazione ad essa, importa l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (art. 32-quater c.p.). Il delitto previsto in questo articolo, consumato o tentato, è attribuito al tribunale in composizione collegiale, ai sensi dell'art. 33-bis del codice di procedura penale, a decorrere dalla sua entrata in vigore.

(2) Rubrica così modificata dall'art. 28-bis, comma 1, lett. b), n. 1), D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2022, n. 25, a decorrere dal 29 marzo 2022. Precedentemente, identica modifica era stata prevista dall'art. 2, comma 1, lett. b), n. 1), D.L. 25 febbraio 2022, n. 13, a decorrere dal 26 febbraio 2022, abrogato dall'art. 1, comma 2, della citata Legge n. 25/2022 a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del suddetto D.L. n. 13/2022.

(3) Comma così modificato dall'art. 28-bis, comma 1, lett. b), n. 2), D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2022, n. 25, a decorrere dal 29 marzo 2022. Precedentemente, identica modifica era stata prevista dall'art. 2, comma 1, lett. b), n. 2), D.L. 25 febbraio 2022, n. 13, a decorrere dal 26 febbraio 2022, abrogato dall'art. 1, comma 2, della citata Legge n. 25/2022 a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del suddetto D.L. n. 13/2022.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o altri Enti Pubblici minori o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non siano destinati alle finalità per cui erano stati erogati. Soggetto attivo è chiunque sia estraneo alla Pubblica Amministrazione.

**Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Semataf srl.**

➤ **Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)** <sup>(1)</sup> <sup>(2)</sup>

*“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000 <sup>(3)</sup>. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 <sup>(4)</sup> si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.”.*

(1) Articolo aggiunto dall'art. 4, L. 29 settembre 2000, n. 300. Vedi, anche, l'art. 12-sexies, D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito in legge, con modificazioni, con L. 7 agosto 1992, n. 356.

(2) Rubrica così modificata dall'art. 28-bis, comma 1, lett. c), n. 1), D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2022, n. 25, a decorrere dal 29 marzo 2022. Precedentemente, identica modifica era stata prevista art. 2, comma 1, lett. c), n. 1), D.L. 25 febbraio 2022, n. 13, a decorrere dal 26 febbraio 2022, abrogato dall'art. 1, comma 2, della citata Legge n. 25/2022 a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del suddetto D.L. n. 13/2022.

(3) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. l), L. 9 gennaio 2019, n. 3, a decorrere dal 31 gennaio 2019, dall'art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75, a decorrere dal 30 luglio 2020, e successivamente, dall'art. 28-bis, comma 1, lett. c), n. 2), D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2022, n. 25, a decorrere dal 29 marzo 2022. Precedentemente, identica

modifica a quella disposta dal suddetto D.L. n. 4/2022 era stata prevista dall'art. 2, comma 1, lett. c), n. 2), D.L. 25 febbraio 2022, n. 13, a decorrere dal 26 febbraio 2022, abrogato dall'art. 1, comma 2, della citata Legge n. 25/2022 a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del suddetto D.L. n. 13/2022.

(4) Per l'elevazione del presente importo, nei casi di indebita percezione del contributo previsto dall'art. 58, D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, vedi l'art. 58, comma 8, del medesimo D.L. n. 104/2020.

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità Europea. In questo caso, il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti, per questo caso non rilevano le successive condotte.

Va precisato che la fattispecie si configura solo nei casi in cui non trovi applicazione il reato di truffa ai danni dello Stato.

**Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Semataf srl**

➤ **Concussione (art. 317 c.p.) <sup>(1)</sup>**

*“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.”*

(1) Articolo sostituito dall'art. 4, L. 26 aprile 1990, n. 86 e dall'art. 1, comma 75, lett. d), L. 6 novembre 2012, n. 190. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. a), L. 27 maggio 2015, n. 69.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato

di un pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute.

Tale forma di reato potrebbe ravvisarsi nell'ipotesi in cui un dipendente concorra nel reato del pubblico ufficiale, il quale, approfittando di tale qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute (sempre che, da tale comportamento, derivi in qualche modo un vantaggio per la Società).

**Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Semataf srl**

➤ ***Corruzione per l'esercizio della funzione <sup>(1)</sup> o per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318-319 c.p.)***

Art. 318 c.p.: *"Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni"*. <sup>(2)</sup>

(1) L'articolo che recitava: *"Corruzione per un atto d'ufficio.*

*Il pubblico ufficiale, che, per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*Se il pubblico ufficiale riceve la retribuzione per un atto d'ufficio da lui già compiuto, la pena è della reclusione fino a un anno."* è stato così sostituito dall'art. 1, L. 6 novembre 2012, n. 190.

(2) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. n), L. 9 gennaio 2019, n. 3, a decorrere dal 31 gennaio 2019.

Art. 319 c.p.: *"Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni"*. <sup>(1)</sup>

(1) Comma così modificato dall'art. 1, comma 75, lett. g), L. 6 novembre 2012, n. 190 e, successivamente, dall'art. 1, comma 1, lett. f), L. 27 maggio 2015, n. 69.

La prima ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un

incaricato di pubblico servizio indebitamente riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi, o ne accetti la promessa, per esercitare le sue funzioni o i suoi poteri. La seconda ipotesi si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio indebitamente riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi, o ne accetti la promessa, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato atti del suo ufficio o per compiere o aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio.

Si ricorda che il reato di corruzione è un reato a concorso necessario, in cui sono puniti sia il corrotto sia il corruttore.

Possono configurarsi sia corruzioni c.d. attive (l'amministratore o il dipendente corrompono un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio per ottenere un vantaggio per la società), sia corruzioni c.d. passive (l'esponente della società riceve denaro o un'altra utilità per compiere un atto dovuto o contrario ai doveri d'ufficio), sempre che, in quest'ultimo caso, l'attività svolta in concreto debba essere qualificata come pubblica funzione o pubblico servizio.

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato è costretto a subire, senza alcuna alternativa (*metus publicae potestatis*), la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

**Tale ipotesi di reato sono potenzialmente configurabili in Semataf srl**

➤ ***Circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.)***

*“La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi” (1)*

(1) Articolo così modificato dal comma 7 dell'art. 29, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.

**Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Semataf srl**

➤ **Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter)**

*“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. (1)*

*Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni. (2)”*

(1) Comma così modificato dall'art. 1, comma 75, lett. h), n. 1), L. 6 novembre 2012, n. 190 e, successivamente, dall'art. 1, comma 1, lett. g), n. 1, L. 27 maggio 2015, n. 69.

(2) Comma così modificato dall'art. 1, comma 75, lett. h), n. 2), L. 6 novembre 2012, n. 190 e, successivamente, dall'art. 1, comma 1, lett. g), n. 2, L. 27 maggio 2015, n. 69.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, al fine di favorire o danneggiare una parte nel procedimento stesso, un esponente aziendale commetta i fatti indicati negli articoli 318 e 319 c.p. (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

**Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Semataf srl**

➤ **Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater)**

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi. (1)*

*Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.” (2)*

(1) Comma così modificato dall'art. 1, comma 75, lett. g), L. 6 novembre 2012, n.



190 e, successivamente, dall'art. 1, comma 1, lett. f), L. 27 maggio 2015, n. 69.

(2) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. c), D. Lgs. 14 luglio 2020, n. 75, a decorrere dal 30 luglio 2020.

Tale ipotesi di reato si configura quando un pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o un'altra utilità (salvo che il fatto costituisca più grave reato).

Anche tale reato è a concorso necessario, essendo puniti sia il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio sia (pur più lievemente) il privato che viene indotto all'indebita dazione o promessa.

**Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Semataf srl**

➤ ***Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.)***

*“Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.*

*In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo”.*

**Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Semataf srl**

➤ ***Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)***

*“Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.”*

**Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Semataf srl**

➤ ***Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)***

*“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni*

*o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.*

*Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.*

*La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319”.*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

Quindi perché si configuri tale fattispecie di reato per un verso ci deve essere un comportamento finalizzato alla corruzione, per altro verso ci deve essere l'assenza di accettazione da parte del soggetto pubblico.

**Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Semataf srl**

**➤ *Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)***

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle

Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

**Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Semataf srl**

**➤ *Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640 c.p.)***

*“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.*

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:*

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; <sup>(3)</sup>  
2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'autorità;  
2 bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5). <sup>(1)</sup>

*Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7.” <sup>(2)</sup>*

(1) Numero aggiunto dall'art. 3, comma 28, della L. 15 luglio 2009, n. 94.

(2) Comma così modificato dall'art. 8, comma 1, D.Lgs. 10 aprile 2018, n. 36.

(3) Numero così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. e), D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75, a decorrere dal 30 luglio 2020.

Viene in rilievo l'ipotesi di cui al comma 2, n. 1, e, dunque, nel caso in cui il reato sia commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico (Unione Europea).

Tale ipotesi di reato, in particolare, si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea). Tale reato può realizzarsi, ad esempio, nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa. Si ricorda peraltro che anche il silenzio può integrare la condotta della truffa se attuata in presenza di un obbligo giuridico di comunicazione.

**Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Semataf srl**

➤ ***Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)***

*“La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati*

*ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee” (1)*

(1) Comma così modificato dall'art. 30, comma 1, L. 17 ottobre 2017, n. 161, a decorrere dal 19 novembre 2017, e, successivamente, dall'art. 28-bis, comma 1, lett. d), D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 marzo 2022, n. 25, a decorrere dal 29 marzo 2022. Precedentemente, identica modifica a quella disposta dal suddetto D.L. n. 4/2022 era stata prevista dall'art. 2, comma 1, lett. d), D.L. 25 febbraio 2022, n. 13, a decorrere dal 26 febbraio 2022, abrogato dall'art. 1, comma 2, della citata Legge n. 25/2022 a norma del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del suddetto D.L. n. 13/2022.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche. Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

**Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Semataf srl**

**➤ Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)**

*“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.*

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore*

*del sistema. (1)*

*La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti. (2)*

*Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7".(3)*

(1) Comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lett. c), D. Lgs. 8 novembre 2021, n. 184, a decorrere dal 14 dicembre 2021.

(2) Comma inserito dall'art. 9, comma 1, lett. a), D.L. 14 agosto 2013, n. 933, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119.

(3) Comma così modificato dall'art. 9, comma 1, lett. b), D.L. 14 agosto 2013, n. 933, convertito, con modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119 e successivamente modificato dall'art. 9, comma 1, D. Lgs. 10 aprile 2018, n. 36.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico e/o telematico (con riferimento sia alla sua componente meccanica sia al software) o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altro ente pubblico. Il reato può essere integrato, ad esempio, qualora, una volta ottenuto un finanziamento, fosse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

Una pena più grave è prevista poi nel caso in cui la frode informatica implichi il furto o l'indebito utilizzo dell'identità digitale di un soggetto, con conseguente danno per una o più persone.

**Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Semataf srl**

## **2. Definizione di pubblica amministrazione, pubblici ufficiali e di soggetti incaricati di pubblico servizio**

Nell'ordinamento italiano la Pubblica amministrazione (PA) è un insieme di enti e

soggetti pubblici (comuni, provincia, regione, stato, ministeri, etc.) talora privati (organismi di diritto pubblico, concessionari, amministrazioni aggiudicatrici, s.p.a. miste), e tutte le altre figure che svolgono in qualche modo la funzione amministrativa nell'interesse della collettività e quindi nell'interesse pubblico, alla luce del principio di sussidiarietà.

La nozione di pubblico ufficiale prende spunto dall'art. 357 c.p.: *“Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giurisdizionale o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi”*.

Lo status di Pubblico Ufficiale è tradizionalmente legato al ruolo formale ricoperto da una persona all'interno dell'Amministrazione Pubblica. La legge 181/1992 ha ulteriormente ampliato il concetto di funzione pubblica viene detto che: “è pubblico ufficiale chi concorre in modo sussidiario o accessorio all'attuazione dei fini della PA con azioni che non possono essere isolate dalla funzione pubblica”.

Sono pubblici ufficiali coloro che:

- concorrono a formare la volontà di una pubblica amministrazione;
- sono muniti di poteri;
- decisionali:
  - di certificazione;
  - di attestazione;
  - di coazione;
  - di collaborazione, anche saltuaria.

Per incaricato di pubblico servizio si intende chi, pur non essendo propriamente un pubblico ufficiale con le funzioni proprie di tale status, svolge comunque un servizio di pubblica utilità presso organismi pubblici in genere.

## **2. Le Attività Sensibili**

I reati considerati nel paragrafo in questione, possono essere commessi nella

gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato e incluse, ove compatibili, le società a partecipazione pubblica) e nello svolgimento di attività che interagiscano con una pubblica funzione.

SEMATAF srl, allo stato, intrattiene rapporti contrattuali oltreché con privati anche con la Pubblica Amministrazione, offre servizi e/o vende beni dalla/alla Pubblica Amministrazione, partecipa a gare pubbliche o procedure per la sottoscrizione di contratti pubblici.

I rapporti con la Pubblica Amministrazione e incaricati di pubblico servizio sono ben elencati tra le attività inerenti all'oggetto sociale, inclusi rapporti che possono instaurarsi a seguito di eventuali verifiche ispettive ad opera di autorità pubbliche. Al fine dell'individuazione delle Attività Sensibili, si è posta l'attenzione sugli ambiti in cui SEMATAF srl, nell'esercizio della propria attività, potrebbe, in astratto, incorrere nella commissione dei reati sopra elencati.

Così, in concreto, sono emerse le seguenti Attività Sensibili:

- Negoziazione/stipulazione e/o esecuzione di contratti/convenzioni di concessioni con soggetti pubblici, ai quali si perviene mediante procedure negoziate, affidamento diretto o trattativa privata;
- Negoziazione/stipulazione e/o esecuzione di contratti/ convenzioni di concessioni con soggetti pubblici ai quali si perviene mediante procedure ad evidenza pubblica;
- Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali;
- Gestione di adempimenti, verifiche, ispezioni, qualora lo svolgimento delle attività aziendali comporti la produzione di rifiuti solidi, liquidi o gassosi, ovvero l'emissione di fumi o la produzione di inquinamento acustico/elettromagnetico soggetti a controlli da parte di soggetti pubblici;
- Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici per gli aspetti che riguardano la sicurezza e l'igiene sul lavoro (T.U. 81/2008);
- Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici relativi all'assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata;
- Gestione di trattamenti previdenziali del personale e/o gestione dei relativi accertamenti/ispezioni;



- Gestione dei rapporti con organismi di vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge;
- Gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici;
- Richiesta di provvedimenti amministrativi occasionali/ad hoc necessari allo svolgimento di attività strumentali a quelle tipiche aziendali;
- Gestione di beni mobili registrati legati all'attività aziendale;
- Gestione di procedimenti giudiziali o arbitrali;
- Approvvigionamento di beni e/o servizi;
- Assunzione del personale;
- Consulenze e prestazioni professionali;
- Transazioni finanziarie;
- Gestione di denaro contante;
- Gestione di agenti, intermediari, partner commerciali, fornitori;
- Vendita di beni e servizi;
- Realizzazione di investimenti;
- Gestione e/o inserimento delle informazioni all'interno di siti internet;
- Gestione e protezione dei software, dei contenuti, delle reti, delle comunicazioni;
- Gestione degli aspetti inerenti la sicurezza fisica (include sicurezza apparecchiature, cablaggi, dispositivi di rete, informazioni, ecc.);
- Gestione delle attività di acquisizione e sviluppo di apparecchiature, dispositivi (anche di rilevazione) o programmi informatici e di servizi di installazione, manutenzione, connessione o di altra natura relativi a hardware, software e reti e relative componenti tecniche connesse con il sistema;
- Gestione e utilizzo di firma elettronica;
- Amministrazione del sistema;
- Gestione di data base (banche dati);
- Gestione delle sponsorizzazioni, donazioni o omaggi
- Predisposizione di dichiarazioni dei redditi o dei sostituti di imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere;
- Adempimenti presso soggetti pubblici, quali comunicazioni, dichiarazioni,

deposito atti e documenti, pratiche, ect, differenti da quelli descritti ai precedenti punti e nelle verifiche / accertamenti / procedimenti sanzionatori che ne derivano;

In relazione a ciascuna delle aree di attività elencate, è stato vagliato in concreto il modello di comportamento usualmente adottato da SEMATAF Srl nella partecipazione alle singole procedure, di cui sono stati evidenziate le aree in cui l'attività (interna ed esterna) della stessa non appariva sufficientemente tracciabile.

Inoltre, sono state considerate, in astratto, talune variabili di impresa suscettibili di ingenerare o accrescere i rischi in esame:

- fattori interni all'azienda identificabili negli obiettivi economici programmati e connessi al modello di *business* adottato;
- realizzazione di attività illecite da parte di gruppi di persone; tale variabile può assumere rilevanza, in quanto i risultati da questi acquisiti possono porsi come il prodotto di indefinite e sfuggenti interazioni personali e di *business*, per loro stessa natura di difficile tracciabilità;
- distorsione di valori ambientali, ossia consuetudini o usi comuni di settore sostanzialmente illeciti, ma vissuti dagli operatori come irrinunciabili o addirittura come positivi anche sul piano etico.

### **3. I Destinatari**

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori (organi sociali), e dirigenti di SEMATAF Srl (cosiddetti soggetti apicali), nonché ai dipendenti (cosiddetti soggetti interni sottoposti ad altrui direzione) coinvolti, a qualsiasi titolo, nelle attività sensibili rilevanti ai fini della presente Parte Speciale (qui di seguito tutti definiti i "Destinatari").

In forza di accordi e/o apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano, possono essere destinatari della presente Parte Speciale, seguenti soggetti esterni:

- collaboratori, consulenti e, in genere, tutti i soggetti che svolgono attività di

lavoro autonomo nella misura in cui operino nell'ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell'interesse di SEMATAF Srl;

- fornitori e partner commerciali che operano in maniera rilevante e che operano nell'ambito delle aree di attività Sensibili per conto o nell'interesse di SEMATAF Srl.

#### **4. Principi generali di comportamento o “area del fare”**

Obiettivo della Parte Speciale è quello di indirizzare le attività sensibili poste in essere dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati contro la Pubblica Amministrazione di cui agli articoli 24 e 25 del Decreto.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo, a carico degli esponenti aziendali, di:

- stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la Pubblica Amministrazione o incaricati di una pubblica funzione o di un pubblico servizio;
- instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza, con osservanza dei principi del Codice Etico della SEMATAF Srl, nonché delle disposizioni contenute nella Parte Generale e nella Parte Speciale del presente Modello.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, i Destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- (A) astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste in questa parte speciale del Modello;
- (B) astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Inoltre, è necessario che venga osservato quanto segue:

- SEMATAF Srl non inizierà o proseguirà nessun rapporto con esponenti aziendali, collaboratori esterni o partner che non intendano allinearsi al principio della stretta osservanza delle leggi;
- i rapporti nei confronti della Pubblica Amministrazione per le aree di attività a rischio ed i rapporti instaurati con i terzi nell'ambito dello svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio devono essere gestiti in modo unitario, procedendo alla nomina di responsabili per le aree a rischio in ciascuna Divisione (ove non si sia già provveduto);
- i rapporti con Enti Pubblici, Pubbliche Amministrazioni e/o Pubblici Ufficiali e/o Incaricati di Pubblici Servizi devono essere improntati oltretutto al rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne anche alla massima trasparenza, correttezza ed imparzialità;
- le dichiarazioni rese alle Istituzioni e alla Pubblica Amministrazione devono contenere solo elementi assolutamente veritieri, devono essere complete e basate su validi documenti al fine di garantirne la corretta valutazione da parte dell'Istituzione e della Pubblica Amministrazione interessata;
- deve essere conservato un adeguato supporto documentale di ciascuna operazione, che consenta il controllo delle caratteristiche dell'operazione medesima, del relativo processo decisionale, delle autorizzazioni rilasciate per la stessa e delle verifiche su di essa effettuate;
- eventuali accordi di associazione temporanee di imprese, joint venture, finanza di progetto, compartecipazione societaria o co-investimento con partner contrattuali sia italiani che stranieri devono essere definiti per iscritto, evidenziando tutte le condizioni dell'accordo stesso, con particolare riferimento alle condizioni economiche concordate per la partecipazione congiunta alla procedura, progetto, associazione o società di scopo e devono essere verificabili in ogni momento dall'OdV;
- la selezione dei collaboratori esterni, fornitori, partner commerciali e consulenti deve essere ispirata a principi di obiettività, trasparenza, competenza, economicità e correttezza; a tal fine, l'attività di selezione del personale deve essere effettuata sulla base di criteri oggettivi quali la qualità, il prezzo e la capacità di fornire e garantire beni o servizi di livello adeguato.

Non è ammesso alcun tipo di pressione indebita da parte di pubblici funzionari e/o esercenti un pubblico servizio, finalizzata a favorire un soggetto a discapito di un altro;

- gli incarichi conferiti ai collaboratori esterni devono essere redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito, e comunicati all'OdV;

- ogni dichiarazione di impegno o manifestazione della volontà sociale deve essere effettuata dai soggetti agenti per conto di SEMATAF Srl nei limiti delle attribuzioni/poteri conferiti.

#### **5. Divieti o “area del non fare”**

Nei rapporti con Pubblici Ufficiali o Incaricati di pubblico servizio o con dipendenti, in genere, della P.A. o di altre Istituzioni pubbliche, italiane e/o straniere, è fatto divieto agli esponenti aziendali di:

a) effettuare elargizioni in denaro di qualsiasi entità nonché promettere o offrire loro (o ai loro parenti, affini o parti correlate) denaro, doni o omaggi o altre utilità suscettibili di valutazione economica;

b) accettare omaggi e regali o altre utilità suscettibili di valutazione economica;

c) chiedere a terzi di proporre la corresponsione e/o dazione di denaro o altra utilità a un Pubblico funzionario o incaricato di pubblico servizio;

d) accordare o promettere altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione e/o opportunità commerciali, etc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio (o ai loro parenti, affini o parti correlate), che possano essere interpretati come azioni arrecanti un vantaggio fuori da quanto concesso e descritto nel Decreto;

e) effettuare spese di rappresentanza ingiustificate e con finalità diverse dalla mera promozione dell'immagine aziendale;

f) effettuare prestazioni in favore dei Partner aziendali che abbiano relazioni con soggetti della Pubblica Amministrazione, pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio, in nome e per conto di SEMATAF SRL, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto di business costituito con i Partner stessi;

g) riconoscere compensi in favore dei Partner esterni che non trovino adeguata

giustificazione in relazione sia al tipo di incarico da svolgere, sia in merito all'ammontare del compenso in relazione alle prassi di mercato accettate;

h) richiedere e/o utilizzare finanziamenti, contributi, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, dalla Pubblica Amministrazione, da altri enti e/o Istituzioni pubbliche nazionali o comunitarie, o da altri organismi di diritto internazionale, mediante la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attraverso l'omissione di informazioni dovute;

i) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o esteri, al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;

j) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o esteri, al fine di creare un vantaggio economico o competitivo per l'aggiudicazione di contratti;

k) destinare e/o utilizzare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o esteri a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati o con modalità diverse da quelle previste;

l) porre in essere artifici e/o raggiri, tali da indurre in errore o da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea o ad organismi di diritto pubblico internazionale) per realizzare un ingiusto profitto;

m) accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi utilizzati dalla Pubblica Amministrazione o altre Istituzioni Pubbliche, alterarne in qualsiasi modo il funzionamento o intervenire con qualsiasi modalità cui non si abbia diritto su dati, informazioni o programmi per ottenere e/o modificare indebitamente informazioni a vantaggio della Società o di terzi;

n) intraprendere (direttamente o indirettamente) azioni illecite che possano, nel corso di processi civili, penali o amministrativi, favorire o danneggiare una delle parti in causa;

o) esibire documenti o divulgare informazioni riservate;

Per quanto riguarda i rapporti con soggetti diversi da Pubblici Ufficiali o Incaricati di pubblico servizio o dipendenti della P.A. o di altre Istituzioni pubbliche, è consentita la corresponsione previamente autorizzata di omaggi, atti di cortesia commerciale, purché di modico valore e, comunque, di natura tale da non compromettere l'integrità e la reputazione delle parti e da non potere essere in

alcun caso interpretata, da un osservatore terzo ed imparziale, come volta all'ottenimento di vantaggi e favori in modo improprio. La facoltà qui riconosciuta è in ogni caso subordinata all'osservanza dei protocolli di condotta di cui al paragrafo che segue.

Le liberalità di carattere benefico o culturale ovvero i contributi a fini politici devono restare nei limiti permessi dalle disposizioni legali e il tutto deve essere documentato per permettere all'OdV di effettuare i relativi controlli.

## **6. Protocolli di condotta**

Oltre al rispetto delle previsioni di legge esistenti in materia, alle regole comportamentali richiamate nei precedenti paragrafi del presente Modello e nel Codice Etico, i Destinatari della presente Parte Speciale, saranno tenuti al rispetto dei Protocolli di condotta di seguito illustrati.

### **– Omaggi a funzionari**

E' vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri, o a loro familiari, che possa influenzarne l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore (per esso intendendosi un valore pari od inferiore ad Euro 100,00 per singolo omaggio), o perché volti a promuovere la *brand image* di SEMATAF Srl. I responsabili della SEMATAF Srl, determineranno un budget annuale per l'acquisto di omaggi.

In caso di superamento di esso, sarà necessaria l'approvazione scritta del legale rappresentante il quale ne darà avviso all'OdV per eventuali provvedimenti necessari.

Per regali eccedenti il modico valore è necessario:

- una segnalazione preventiva all'OdV il quale provvederà a segnalare all'organo amministrativo i casi in cui si riterrà necessario un intervento di tale organo;
- garantire la rintracciabilità degli stessi, creando e conservando copia della documentazione rilevante (es: documento di trasporto);
- evitare elargizioni ripetute nei confronti dei medesimi beneficiari, salvo

comprovate esigenze;

➤ identificare l'ufficio addetto all'acquisto degli omaggi.

#### **– Misure preventive**

Ai fini dell'attuazione dei principi di cui agli articoli che precedono, SEMATAF Srl non inizierà o proseguirà nessun rapporto con esponenti aziendali, collaboratori esterni o partner che non intendano allinearsi al principio della stretta osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei precetti contenuti nel presente Modello.

I rapporti nei confronti della Pubblica Amministrazione per le aree di attività a rischio ed i rapporti instaurati con i terzi nell'ambito dello svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio devono essere gestiti in modo unitario, procedendo alla individuazione di responsabili per le aree a rischio, o per le specifiche sottofasi delle aree a rischio.

Deve essere conservato un adeguato supporto documentale di ciascuna operazione a rischio, che consenta, in ogni momento, il controllo delle caratteristiche dell'operazione, del relativo processo decisionale, delle autorizzazioni rilasciate per la stessa e delle verifiche su di essa effettuate.

Eventuali accordi con i partner contrattuali – ivi compresi gli accordi di associazione temporanea tra imprese e partecipazione a consorzi - devono essere definiti per iscritto, evidenziando tutte le condizioni dell'accordo stesso, con particolare riferimento alle motivazioni, ai risultati che si vogliono ottenere ed alle condizioni economiche concordate per la partecipazione congiunta alla procedura e devono essere approvati dal legale rappresentante e verificabili in ogni momento dall'OdV.

Gli incarichi conferiti ai collaboratori esterni devono essere redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito, e comunicati all'OdV qualora prevedano condizioni diverse da quelle normalmente applicate agli altri collaboratori.

Tra gli accordi rilevanti ai fini del presente paragrafo, si segnalano:

- l'assunzione di agenti o contratti di lavoro autonomo o dipendente;
- la collaborazione con soggetti terzi avente ad oggetto, a qualsiasi titolo, rapporti con la Pubblica Amministrazione o con incaricati di pubblico servizio o che



possa arrecare un vantaggio competitivo per SEMATAF Srl in violazione delle norme stabilite nel Decreto.

**– Donazioni, finanziamenti e borse di studio**

In caso di donazioni, finanziamenti ovvero elargizioni di borse di studio:

- (1) SEMATAF Srl deve predisporre ed inviare alla P.A., tenendo un comportamento corretto e trasparente, una comunicazione nella quale manifesta l'intenzione di donare una somma di denaro o una attrezzatura ovvero di volere elargire una borsa di studio;
- (2) tale comunicazione sarà portata a conoscenza dell'OdV per i relativi controlli;
- (3) SEMATAF Srl verificherà che la P.A. beneficiaria osservi la normativa in vigore ai fini dell'attuazione della donazione e dell'ottenimento dei finanziamenti e delle borse di studio;
- (4) ricevuta l'accettazione da parte della Pubblica Amministrazione, SEMATAF Srl osserverà scrupolosamente tutte le norme in materia e porrà in essere gli adempimenti richiesti dalla legge;
- (5) della procedura sarà conservata l'intera documentazione.

**– Pagamenti a favore di pubblici ufficiali o incaricati di pubblici servizi**

Nessun tipo di pagamento a favore di pubblici ufficiali o incaricati di pubblici servizi può essere effettuato in denaro o tramite mezzo che non ne consenta la piena e costante tracciabilità.

**– Principi generali per la gestione delle risorse finanziarie**

Tutte le operazioni che comportano utilizzazione o impiego di risorse economiche o finanziarie:

1. devono sempre recare una causale espressa;
2. devono essere adeguatamente documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile.

Nella gestione delle risorse finanziarie di SEMATAF Srl, dovranno essere osservati i limiti di spesa risultanti dalle deleghe conferite dall'organo amministrativo.

L'impiego delle risorse finanziarie dovrà essere sempre motivato dal soggetto

richiedente il quale, attraverso la richiesta, ne attesterà la congruità.

SEMATAF Srl si avvale unicamente di Istituti di Credito sottoposti ad una regolamentazione di trasparenza e correttezza conforme alla disciplina dell'Unione Europea.

SEMATAF Srl dispone di un sistema gestionale attraverso il quale vengono gestite, tracciate e registrate tutte le operazioni di acquisto, vendita e gestione delle risorse finanziarie di natura ordinaria.

L'impiego di risorse finanziarie in relazione ad operazioni di natura straordinaria deve essere sempre autorizzato da un amministratore o procuratore speciale dotato dei necessari poteri di spesa, sentito il responsabile della direzione interessata dall'operazione medesima.

#### **Ulteriori protocolli a presidio dei rischi-reato ex artt. 24 e 25 del Decreto**

Oltre al rispetto dei protocolli sopra indicati, i Destinatari della presente Parte Speciale, saranno tenuti al rispetto dei Protocolli di condotta previsti dai seguenti allegati che costituiscono parte integrante ed inscindibile del presente Modello e segnatamente:

- PG 01 - Gestione della documentazione e delle registrazioni
- PG.05 – Attività commerciale
- PG.06 – Gestione risorse
- PG.07 – Stakeholders
- PG.08 – Vendor rating. Supply chain management
- PG.09 – Gestione della produzione
- PG.10 – Aspetti significativi
- PG 12 – Gestione della progettazione
- PG.13 – Altre attività afferenti al modello organizzativo ex D. Lgs.231.01

#### **Denuncia all'OdV**

Fatto salvo l'obbligatorio rispetto di quanto qui prescritto, chiunque, nello svolgimento delle proprie funzioni, in qualità di Destinatario della presente Parte

Speciale, accerti, venga a conoscenza o nutra fondati sospetti circa la commissione di fatti od atti rilevanti ai fini della integrazione delle fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale ovvero la violazione dei principi e dei protocolli di condotta contemplati nella presente Parte Speciale (e degli allegati o protocolli che ne costituiscono parte integrante), è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'OdV, il quale si attiverà per l'adozione dei provvedimenti opportuni, nel rispetto di quanto previsto dalla *Procedura di denuncia e segnalazioni all'OdV*, allegata al presente Modello.

## CAPITOLO IV

### SEMATAF SRL

#### MAPPA DELLE ATTIVITA' A "RISCHIO REATO" E PROTOCOLLI DI CONDOTTA

##### REATI SOCIETARI E CORRUZIONE TRA PRIVATI

1. Le fattispecie di reato rilevanti
2. Le attività sensibili
3. I destinatari
4. I principi generali di comportamento o "area del fare"
5. Divieti o "area del non fare"
6. I protocolli di condotta

##### 1. Le fattispecie di reato rilevanti

In relazione al campo di operatività di SEMATAF SRL, risulta astrattamente configurabile il rischio di commissione dei seguenti reati:

➤ ***False comunicazioni sociali (artt. 2621 c.c.)***

*"Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni*

*La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti*

*o amministrati dalla società per conto di terzi”.*

La fattispecie criminosa si realizza tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali (che devono essere rilevanti, ma soltanto con riferimento alle società non quotate) non rispondenti al vero, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore e con l'intenzione di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto; ovvero l'omissione, con la stessa intenzione, di fatti materiali (che devono essere, in questo caso, rilevanti, per tutti i tipi di società) la cui comunicazione è imposta dalla legge.

L'articolo 2621 del Codice Civile, come recentemente novellato, stabilisce, in particolare, quanto segue: La Legge 69/2015 ha introdotto anche la fattispecie di fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.) Tale fattispecie introduce il delitto di falso in bilancio per i fatti di lieve entità, prevedendo una riduzione della pena (da un minimo di sei mesi ad un massimo di tre anni di reclusione). La lieve entità viene valutata dal giudice tenuto conto della natura, delle dimensioni della società o degli effetti della condotta dolosa, ovvero per le società non assoggettabili alla disciplina del fallimento.

Il reato è perseguibile a querela della persona offesa (società, soci, creditori o altri destinatari della comunicazione sociale) e non d'ufficio dal giudice.

**Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Semataf srl.**

➤ **Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)**

*“Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.*

*Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale”.*

**Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Semataf srl.**

➤ **False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)**

*“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni. Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:*

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;*
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.*

L'intero titolo XI, comprendente gli articoli da 2621 a 2642, è stato così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61.

I reati, consumati o tentati, previsti dal presente articolo sono attribuiti al tribunale in composizione collegiale ai sensi dell'art. 33-bis del codice di procedura penale.

Articolo sostituito dall'art. 30, L. 28 dicembre 2005, n. 262. Successivamente, il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 11, comma 1, L. 27 maggio 2015, n. 69, a decorrere dal 14 giugno 2015.

A seguito della modifica operata dal D.Lg. 11 aprile 2002, n. 61 il falso in comunicazioni sociali è stato configurato quale reato di danno a protezione del patrimonio di soci, creditori e di chiunque possa vantare nei confronti della società un interesse.

Il reato è consumato quando:

- a) sul piano soggettivo, l'*immutatio veri* sia attuata con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico, conseguendo così un ingiusto profitto per sé o altri;
- b) sul piano oggettivo, la falsa comunicazione sia idonea a conseguire il fine ingannatorio;
- c) che le appostazioni contabili mendaci determinino un'alterazione sensibile della corretta rappresentazione ovvero non raggiungano le soglie percentuali indicate dalla norma.

Con la riforma attuata dalla legge n. 69/2015, è stata in primo luogo modificata la rubrica dell'articolo (dalla precedente "False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori" all'attuale "False comunicazioni sociali delle società quotate"); inoltre l'art. 2622 c.c. è stato trasformato in un reato di pericolo, perseguibile d'ufficio: il delitto, infatti, non si configura più in presenza di un danno patrimoniale ai creditori o ai soci, essendo ora sufficiente il mero intento di danneggiare questi ultimi. Infine, per quanto riguarda le società quotate, è stato aumentato il disposto sanzionatorio, in ragione appunto dei maggiori interessi che vengono coinvolti dal novero del suddetto reato.

**Allo stato tale ipotesi di reato non è potenzialmente configurabile in Semataf srl non essendo questa società quotata.**

➤ ***Impedito controllo (art. 2625 c.c.)***

*"Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione*

*amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.*

*Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.*

*La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58".*

Il comma 1 è stato così modificato dal comma 35 dell'art. 37 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39.

Alla norma in commento è riservata la tutela del regolare esercizio dell'attività di controllo, la quale ha depenalizzato in parte l'illecito previsto dal vecchio art. 2623 c.c., nel caso in cui non vi siano danni per i soci e prevedendo per il caso contrario una fattispecie delittuosa punibile a querela di parte.

La condotta consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.

L'illecito può essere commesso esclusivamente dagli amministratori.

Il reato è punito più gravemente nel caso in cui la condotta cagioni un danno.

**Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Semataf srl.**

➤ ***Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)***

*"Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno".*

La condotta tipica consiste nella restituzione dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, in maniera palese o simulata, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale.

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori (reato proprio): la legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole



generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione nei confronti degli amministratori o abbiano comunque recato un contributo materiale consapevole alla realizzazione del fatto di reato.

**Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Semataf srl.**

➤ ***Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)***

*“Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato”.*

La condotta criminosa di tale reato, di natura contravvenzionale consiste nel ripartire gli utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

La ricostituzione degli utili o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori (reato proprio). Anche in tal caso, peraltro, sussiste la possibilità del concorso eventuale dei soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione nei confronti degli amministratori.

**Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Semataf srl.**

➤ ***Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)***

*“Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.*

*La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.*

*Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto”.*

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali, o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Il reato può essere commesso dagli amministratori in relazione alle azioni della Società, mentre nell'ipotesi di operazioni illecite sulle azioni della società controllante, una responsabilità degli amministratori è configurabile solo a titolo di concorso nel reato degli amministratori delle società controllate.

Anche i soci possono rispondere allo stesso titolo.

**Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Semataf srl.**

➤ **Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)**

*“Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.*

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni, che cagionino danno ai creditori (reato di evento).

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli amministratori.

**Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Semataf srl.**

➤ ***Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.)***

*“L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi”.*

L'articolo è stato aggiunto dall'art. 31, L. 28 dicembre 2005, n. 262 e poi così modificato dall'art. 6, D. Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303.

Il reato si compie nel momento in cui l'amministratore o il componente del consiglio di gestione viola gli obblighi previsti di comunicazione della propria posizione che crea conflitto con le decisioni aziendali da prendere.

**Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Semataf srl.**

➤ ***Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)***

*“Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.*

Il reato è integrato dalle seguenti condotte:

a) fittizia formazione o aumento del capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale;

- b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti.

Si precisa che non è incriminato, invece, l'omesso controllo ed eventuale revisione da parte di amministratori e sindaci, ai sensi dell'art. 2343, 3° comma c.c. della valutazione dei conferimenti in natura contenuta nella relazione di stima redatta dall'esperto nominato dal Tribunale.

**Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Semataf srl.**

➤ ***Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)***

*"I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato".*

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori (reato di danno).

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono esclusivamente i liquidatori (reato proprio). Anche in tal caso, peraltro, sussiste la possibilità del concorso eventuale dei soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione nei confronti degli amministratori o abbiano comunque recato un contributo materiale consapevole alla realizzazione del fatto di reato.

**Tale ipotesi di reato allo stato non è potenzialmente configurabile in Semataf srl sulla base di analisi delle attività aziendali potenzialmente coinvolte.**

➤ ***Corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.)***

*"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori*

*generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.*

*Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.*

*Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.*

*Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.*

*Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte”.*

La norma prevede una ipotesi di reato rilevante ai fini della responsabilità ex D. Lgs. n. 231/01 nel caso in cui un privato solleciti, dia o prometta denaro o altra utilità alle “*persone indicate nel primo e nel secondo comma*” del art. 2635 c.c. – cioè agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori della Società, anche per interposta persona– per far loro compiere od omettere atti, in violazione agli obblighi inerenti al loro ufficio ovvero in violazione agli obblighi di fedeltà.

Il D. Lgs. n.38/2017 ha ampliato il novero dei soggetti includendo tra gli autori del reato i soggetti che svolgono “funzioni direttive diverse” dalle funzioni proprie di coloro che rivestono posizioni apicali di amministrazione e controllo. La condotta

tipica punita dalla norma si sostanzia nel sollecitare o ricevere, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o nell'accettare la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti l'ufficio o degli obblighi di fedeltà.

E' stato espunto il "nocumento alla società" (evento), quale elemento tipico della fattispecie.

**Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Semataf srl.**

➤ ***Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)***

*"Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.*

*La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata".*

Reato aggiunto dal D.Lgs. n.38/2017 che si articola in due ipotesi:

- art. 2635 bis, comma 1, c.c.: sotto il profilo attivo punisce chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti al soggetto intraneo (apicali o soggetti aventi funzioni direttive in società o enti privati) al fine del compimento o della omissione di atti in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio o degli obblighi di fedeltà, quando l'offerta o la promessa non sia accettata;
- art. 2635 bis, comma 2, c.c.: sotto il profilo passivo punisce il soggetto intraneo (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti

contabili societari, sindaci e liquidatori, di società o enti privati, nonché chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive), che sollecita per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o una dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti l'ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Per entrambe le fattispecie criminose, nonostante l'accentuata natura di reati di pericolo, la procedibilità resta subordinata alla querela della persona offesa.

In ambedue i casi si applicano le pene previste per la corruzione tra privati, di cui sopra, ridotte di un terzo.

**Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Semataf srl.**

➤ ***Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)***

*“Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.*

La condotta tipica prevede che si determini con atti simulati o con la maggioranza in assemblea (reato di evento), allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto (dolo specifico).

Il reato è costruito come un “reato comune”, la cui condotta criminosa punita può essere tenuta da chiunque, quindi anche da soggetti estranei alla società.

**Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Semataf srl.**

➤ ***Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)***

*“Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione*

da uno a cinque anni”.

**Tale ipotesi di reato allo stato non è potenzialmente configurabile in Semataf srl sulla base di analisi delle attività aziendali potenzialmente coinvolte.**

➤ ***Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)***

*“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.*

*Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.*

*La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.*

*3-bis Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza”.*



L'articolo prevede due figure autonome di reato, la prima di mera condotta e a dolo specifico, costruito sul fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza e la seconda a forma libera e ad evento naturalistico di ostacolo delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza. Il medesimo elemento (l'ostacolo) equipara il disvalore dell'intenzione ed il disvalore di evento, individuato nella prima ipotesi come oggetto del dolo specifico e nella seconda quale evento naturalistico.

**Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Semataf srl.**

## **2. Le Attività sensibili**

In relazione ai reati ed alle condotte criminose descritte nel paragrafo che precede, ai fini della presente Parte Speciale del Modello, le aree ritenute più specificatamente a rischio risultano essere quelle relative alle seguenti attività:

- Redazione del bilancio e situazione contabile infrannuale;
- Rapporti con l'autorità di vigilanza,
- Gestione rapporti con soci, società di revisione, collegio sindacale;
- Operazioni sul capitale e destinazione dell'utile;
- Creazione di fondi non giustificati;
- Predisposizione e divulgazione verso l'esterno di dati o notizie;
- Predisposizione di comunicazioni dirette ai soci in generale riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di SEMATAF SRL (bilancio d'esercizio, bilancio consolidato, relazione trimestrale e semestrale, etc);
- Ipotesi di utilizzo/trasferimento di informazioni atte ad integrare un abuso di mercato;
- Comunicazione, verbalizzazione e svolgimento delle assemblee;
- Esercizio delle cariche societarie in organizzazioni controllate/partecipate;
- Controllo di gestione;
- Richieste ed affidamento incarico per consulenze.

## **3. I Destinatari**

La presente Parte Speciale D si riferisce a comportamenti posti in essere da

amministratori, e dirigenti/responsabili di SEMATAF SRL (cosiddetti soggetti apicali), nonché dai dipendenti della stessa (cosiddetti soggetti interni sottoposti ad altrui direzione) coinvolti, a qualsiasi titolo, nelle attività sensibili rilevanti ai fini della presente Parte Speciale (qui di seguito tutti definiti i “Destinatari”).

In forza di accordi e/o apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano, possono essere destinatari di specifici obblighi strumentali ad un’adeguata esecuzione delle attività di controllo interno previste nella presente Parte Speciale, i seguenti soggetti esterni:

- collaboratori, consulenti ed, in genere, tutti i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui operino nell’ambito delle aree di attività Sensibili per conto o nell’interesse di SEMATAF SRL;
- fornitori e partner commerciali che operano in maniera rilevante e che operano nell’ambito delle aree di attività Sensibili per conto o nell’interesse di SEMATAF SRL.

#### **4. Principi generali di comportamento o “area del fare”**

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati e nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati Societari.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi generali e delle procedure specifiche cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- fornire all’OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

In particolare, nell’espletamento delle attività considerate a rischio, i Destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- a. astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato

previste in questa parte speciale del Modello;

b. astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire, di per sé, fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;

c. tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio, delle situazioni contabili periodiche e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed al pubblico in generale una informazione veritiera e appropriata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di SEMATAF SRL;

d. astenersi dal porre in essere operazioni simulate o altrimenti fraudolente, nonché dal diffondere notizie false o non corrette, idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari;

e. astenersi dal compimento di atti che possano rilevare al fine di una configurazione di reati di abuso di mercato;

f. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;

g. assicurare il regolare funzionamento dell'Organizzazione e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;

h. formalizzare i flussi delle attività a rischio traducendo in un sistematico quadro di procedure e istruzioni le prassi e i documenti oggi esistenti;

i. formalizzare ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nelle attività considerate sensibili;

l. formalizzare le regole che impongono l'obbligo alla massima trasparenza e collaborazione con la società di revisione.

## **5. Divieti o area del “non fare”**

Al fine di evitare la commissione dei reati descritti nella presente Parte Speciale

del Modello, è fatto divieto agli esponenti aziendali e agli altri Destinatari di:

- tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste in questa parte speciale del Modello;
- tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di SEMATAF SRL;
- omettere di comunicare dati ed informazioni richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di SEMATAF SRL;
- alterare o, comunque, riportare in modo non corretto i dati e le informazioni destinati alla stesura di prospetti informativi;
- ripartire utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, nonché ripartire riserve (anche non costituite con utili) che non possono per legge essere distribuite;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori;
- procedere in ogni modo a formazione o aumento fittizi del capitale sociale;
- ripartire i beni sociali tra i soci – in fase di liquidazione – prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli;
- tenere comportamenti che impediscano materialmente, o che comunque ostacolino, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, lo svolgimento dell'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte degli amministratori o della società di revisione;
- porre in essere, in occasione di assemblee, atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti relativi alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della società; porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione

da parte delle autorità pubbliche di vigilanza.

### **5.1 Specificamente, circa le misure di prevenzione contro il reato di corruzione tra privati (art. 2635, comma 3, c.c.)**

Nei rapporti con partner contrattuali o terzi privati, è fatto divieto agli esponenti aziendali di:

- effettuare elargizioni in denaro di qualsiasi entità nonché promettere o offrire loro (o ai loro parenti, affini o parti correlate) denaro, doni o omaggi o altre utilità suscettibili di valutazione economica, ove tali promesse od offerte di denaro, omaggi, doni siano volte a perseguire finalità corruttive o comunque illecite;
- accettare omaggi e regali o altre utilità suscettibili di valutazione economica, ove questi siano volti a perseguire finalità corruttive o comunque illecite;
- chiedere a terzi di proporre la corresponsione e/o dazione di denaro o altra utilità ove questi siano volti a perseguire finalità corruttive o comunque illecite;
- accordare o promettere altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione e/o opportunità commerciali, etc.) che possano essere interpretati come azioni arrecanti un vantaggio fuori da quanto concesso e descritto nel Decreto;
- effettuare spese di rappresentanza ingiustificate e con finalità diverse dalla mera promozione dell'immagine aziendale;
- effettuare prestazioni in favore dei Partner aziendali che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto di business costituito con i Partner stessi;
- riconoscere compensi in favore dei Partner esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione sia al tipo di incarico da svolgere, sia in merito all'ammontare del compenso in relazione alle prassi di mercato accettate;
- intraprendere (direttamente o indirettamente) azioni illecite che possano, nel corso di processi civili, penali o amministrativi, favorire o danneggiare una delle parti in causa.

E' consentita la corresponsione previamente autorizzata di omaggi, atti di cortesia commerciale, purché di modico valore e, comunque, di natura tale da non compromettere l'integrità e la reputazione delle parti e da non potere essere in alcun caso interpretata, da un osservatore terzo ed imparziale, come volta

all'ottenimento di vantaggi e favori in modo improprio.

## **6. Protocolli di condotta**

Nelle attività di predisposizione della documentazione ai fini della formazione del bilancio il responsabile è tenuto a firmare la lettera di attestazione (conformemente a quanto previsto dai principi contabili) congiuntamente al legale rappresentante di SEMATAF SRL. Tale dichiarazione è trasmessa in copia all'Organismo di Vigilanza.

### **6.1 Scopo del protocollo di condotta per i reati societari**

Scopo del presente protocollo di condotta (d'ora in avanti, "Protocollo reati societari, finanziari, tributari") è quello di individuare le modalità operative e comportamentali che dovranno essere osservate dai soggetti coinvolti nelle attività di amministrazione societaria, di predisposizione dei documenti contabili societari, di revisione legale, nonché dai soggetti che dispongano di informazioni di carattere riservato e/o privilegiato in ragione della loro qualità di membri di organi di amministrazione, direzione o controllo di SEMATAF SRL, ovvero di lavoratori dipendenti, professionisti o funzionari, anche pubblici.

### **6.2 Ambito di applicazione del protocollo e destinatari**

Il presente protocollo di condotta si rivolge a tutti i Soggetti Apicali, amministratori, dirigenti, dipendenti e a qualsiasi altro soggetto, collaboratore esterno o partner operante all'interno di SEMATAF SRL, coinvolti a qualsiasi titolo nello svolgimento delle attività sensibili sopra indicate.

### **6.3 Responsabilità e ruoli interessati alle attività sensibili**

Sono tenuti all'osservanza del presente protocollo i membri del C.d.A. di SEMATAF SRL, nonché i componenti del collegio sindacale di SEMATAF SRL e i soggetti incaricati della revisione legale dei conti.

Sono altresì tenuti al rispetto delle regole dettate dal presente protocollo anche i dipendenti e i dirigenti delle seguenti divisioni:

- Divisione Amministrazione, Finanza, Produzione (logistica) e Acquisti;
- Divisione Ambiente e Costruzioni;
- Divisione Commerciale;

Sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali:

- PG 01 – Gestione della documentazione e delle registrazioni;
- PG.07 – Stakeholders;
- PG.14 – Altre attività afferenti al modello organizzativo ex D. Lgs. n. 231.01.

### **6.5 Denuncia all’OdV**

Fatto salvo l’obbligatorio rispetto di quanto qui prescritto, chiunque, nello svolgimento delle proprie funzioni, in qualità di Destinatario della presente Parte Speciale, accerti, venga a conoscenza o nutra fondati sospetti circa la commissione di fatti od atti rilevanti ai fini della integrazione delle fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale ovvero la violazione dei principi e dei protocolli di condotta contemplati nella presente Parte Speciale (e degli allegati o protocolli che ne costituiscono parte integrante), è tenuto a darne tempestiva comunicazione all’OdV, il quale si attiverà per l’adozione dei provvedimenti opportuni, nel rispetto di quanto previsto dalla *Procedura di denuncia e segnalazioni all’OdV*, allegata al presente Modello.

## CAPITOLO V

### SEMATAF SRL

#### MAPPA DELLE ATTIVITA' A "RISCHIO REATO" E PROTOCOLLI DI CONDOTTA

##### DELITTI CONTRO LA FEDE PUBBLICA

1. Le fattispecie di reato rilevanti
2. Le attività sensibili
3. I destinatari
4. I principi generali di comportamento o "area del fare"
5. Divieti o "area del non fare"
6. I protocolli di condotta

##### 1. Le Fattispecie di reato rilevanti

La presente sezione si riferisce ai reati contro la fede pubblica. Si elencano brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D. Lgs. 231/2001:

➤ ***Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)***

*"E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516,00 a € 3.098,00:*

- 1) chiunque contraffaccia monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;*
- 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;*
- 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;*
- 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate".*



Il reato si verifica, quando, chiunque contraffatta, altera, introduce o mette in circolazione moneta nazionale falsa.

**Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in SEMATAF S.R.L.**

➤ **Alterazione di monete (art. 454 c.p.)**

*“Chiunque altera monete della qualità indicata nell’articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00”.*

Il reato si verifica, quando, chiunque altera moneta nazionale.

**Sulla base dell’analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a SEMATAF S.R.L.**

➤ **Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete Falsificate (art. 455 c.p.)**

*“Chiunque, fuori dei casi previsti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà”.*

Il reato si verifica, quando, chiunque introduce o spende moneta nazionale contraffatta.

**Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in SEMATAF S.R.L.**

➤ **Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)**

*“Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 1.032,00”.*

Il reato si verifica, quando, chiunque mette in circolazione o spende in buona fede moneta nazionale contraffatta.

**Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in SEMATAF S.R.L.**

➤ ***Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)***

*“Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali”.*

Il reato si verifica con il compimento su "valori di bollo" quindi rientrano in questa categoria: la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali, di operazioni di falsificazione.

**Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a SEMATAF S.R.L.**

➤ ***Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)***

*“Chiunque contraffaccia la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto, non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a € 309,00 a € 1.032,00”.*

Il reato si verifica compiendo operazioni di contraffazione su carta filigranata per poter produrre carte di credito e/o valori di bollo.

**Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a SEMATAF S.R.L.**

➤ **Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)**

*“Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00”.*

Il reato si verifica con il semplice possesso di filigrane o altri strumenti utili per le operazioni di falsificazione.

**Sulla base dell’analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a SEMATAF S.R.L.**

➤ **Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)**

*“Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell’alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatto alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516,00. Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell’articolo 457, ridotta di un terzo”.*

Il reato si configura con l’utilizzo di valori di bollo contraffatti o alterati.

**Sulla base dell’analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a SEMATAF S.R.L.**

➤ **Uso di valori di bollo contraffatti o alterati ricevuti in buona fede (art. 464 comma 2° c.p.)**

*Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell’alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti, alterati ricevuti in buona fede. Si applica la pena stabilita nell’articolo 457, ridotta di un terzo.*

**Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in SEMATAF S.R.L.**

➤ **Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)**

*“Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.*

*Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.*

*I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.*

**Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a SEMATAF S.R.L.**

➤ **Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)**

*“Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.*

*Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.*

*I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.*

**Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che**

**tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non applicabile a SEMATAF S.R.L.**

## **2. Le Attività Sensibili**

Le attività sensibili, svolte da SEMATAF S.R.L. in riferimento ai reati sopra menzionati, sono:

- Uso e detenzione di carta di pubblico credito;
- Gestione di denaro contante;
- Gestione delle piccole casse di cantiere e dei responsabili.

## **3. I Destinatari**

Il presente Modello si applica a tutte le funzioni coinvolte nella gestione delle attività sopra descritte, ed in particolare si riferisce ai comportamenti posti in essere da Amministratori, Procuratori, Dirigenti e Dipendenti, nonché da partner e collaboratori esterni con essa operanti sulla base di un rapporto contrattuale e, in particolare, tutti coloro che svolgono funzioni operative nelle aree a maggiore rischio reato, tra le quali rientrano le seguenti:

- Amministrazione, Finanza e Acquisti;
- Divisione Commerciale e Logistica;
- Divisione Ambiente e Costruzioni.

## **4. Principi generali di comportamento o “area del fare”**

Le funzioni a qualsiasi titolo coinvolte nelle presenti attività sono tenute ad osservare le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna nonché le previsioni del presente Modello al fine di impedire il verificarsi di reati informatici.

Inoltre, i Destinatari devono:

E' fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- rispettare i principi e le procedure previste da SEMATAF S.R.L.;

- impegnarsi a non diffondere informazioni acquisite durante l'attività lavorativa.

## **5. Divieti o "area del non fare"**

Al fine di evitare la commissione dei reati descritti nella presente Parte Speciale del Modello, è fatto divieto agli esponenti aziendali e agli altri Destinatari di:

- acquisire, ove sia individuabile e/o individuata, moneta falsa o sospetta per pagamenti;
- spendere o mettere in circolazione monete e/o valori bollati, contraffatte o alterate, anche se ricevute in buona fede.

## **6. Protocolli di condotta**

Oltre al rispetto delle previsioni di legge esistenti in materia, alle regole comportamentali richiamate nei precedenti paragrafi del presente Modello e nel Codice Etico, i Destinatari della presente Parte Speciale, saranno tenuti al rispetto delle seguenti procedure per la gestione delle transazioni finanziarie:

- PG/05 Gestione dell'attività commerciale;
- PG/08 Vendor rating. Supply chain management;
- PG/09 Gestione della produzione;
- PG.13 – Altre attività afferenti al modello organizzativo ex D. Lgs. n. 231.01.

### **6.1 Denuncia all'OdV**

Fatto salvo l'obbligatorio rispetto di quanto prescritto al punto 1.2, chiunque, nello svolgimento delle proprie funzioni, in qualità di Destinatario della presente Parte Speciale, accerti, venga a conoscenza o nutra fondati sospetti circa la commissione di fatti od atti rilevanti ai fini della integrazione delle fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale ovvero la violazione dei principi e dei protocolli di condotta contemplati nella presente Parte Speciale (e degli allegati o protocolli che ne costituiscono parte integrante), è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'OdV, il quale si attiverà per l'adozione dei provvedimenti

opportuni, nel rispetto di quanto previsto dalla *Procedura di denuncia e segnalazioni all'OdV*, allegata al presente Modello.

## **CAPITOLO VI**

### **SEMATAF SRL**

#### **MAPPA DELLE ATTIVITA' A "RISCHIO REATO" E PROTOCOLLI DI CONDOTTA**

##### **REATI CONTRO LA PERSONALITA' INDIVIDUALE**

- 1. Le fattispecie di reato rilevanti**
- 2. Le attività sensibili**
- 3. I destinatari**
- 4. I principi generali di comportamento o "area del fare"**
- 5. Divieti o "area del non fare"**
- 6. I protocolli di condotta**

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati contro la personalità individuale previsti dall'art. 25-*quinquies* del Decreto, il quale prevede l'applicazione delle relative sanzioni agli Enti i cui esponenti commettano reati contro la personalità individuale.

Per siffatti tipi di reati è opportuno rammentare che possono essere ritenuti responsabili degli stessi non solo i soggetti che direttamente realizzino le fattispecie criminose, ma anche i soggetti che consapevolmente agevolino, anche solo finanziariamente, la medesima condotta.

Di conseguenza, potrebbero rientrare nell'ipotesi di reato sopra richiamate, anche le eventuali erogazioni di risorse economiche in favore di soggetti terzi, effettuate da parte dell'Ente, con la consapevolezza che le erogazioni stesse possano essere utilizzate da tali soggetti per finalità criminose.

##### **1. Le fattispecie rilevanti**

In considerazione dell'attività di SEMATAF SRL e delle modalità di suo svolgimento, i reati astrattamente configurabili sono i seguenti:



➤ **Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)**

*“Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi, è punito con la reclusione da otto a venti anni.*

*La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona”.*

Tale fattispecie di reato si configura nei confronti di chiunque eserciti su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduca o mantenga una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento.

La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta venga attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità od approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

**Tale ipotesi di reato è astrattamente configurabile in SEMATAF SRL**

➤ **Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)**

*“È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 24.000 a euro 240.000 chiunque:*

- 1) utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico;*
- 2) recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto.*

*Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.*

*Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.*

*Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.*

*Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.*

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque assiste a esibizioni o spettacoli pornografici in cui siano coinvolti minori di anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000.*

*Ai fini di cui al presente articolo per pornografia minorile si intende ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un minore degli anni diciotto coinvolto in attività sessuali esplicite, reali o simulate, o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un minore di anni diciotto per scopi sessuali”.*

L'art. 600-ter c.p. punisce chiunque sfrutti minori degli diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico ovvero chiunque faccia commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Inoltre, la fattispecie punisce chi, al di fuori delle ipotesi previste al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisca, divulghi o pubblicizzi il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisca o divulghi notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, nonché, chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, consapevolmente cede ad altri, anche a titolo gratuito, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto.

**Tale ipotesi di reato è astrattamente configurabile in SEMATAF SRL**

➤ **Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)**

*“Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.*

*La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.*

*Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 1.000”.*

La prima fattispecie considerata punisce chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo precedente, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto.

**Tale ipotesi di reato è astrattamente configurabile in SEMATAF SRL**

➤ **Pornografia virtuale (art. 600-quater 1 c.p.)**

*“Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.*

*Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali”.*

La fattispecie punisce le condotte contemplate ai precedenti articoli 600-ter e 600-quater c.p., laddove il materiale pornografico rappresenti immagini virtuali di minori realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in

parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

**Tale ipotesi di reato è astrattamente configurabile in SEMATAF SRL**

➤ ***Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)***

*“Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937”.*

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque organizzi o propagandi viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

**Tale ipotesi di reato è astrattamente configurabile in SEMATAF SRL**

## **2. Le Attività Sensibili**

Le attività nelle quali possono essere commessi i reati sopra descritti, ai fini della presente Parte Speciale, risultano essere le seguenti:

- Gestione e/o inserimento delle informazioni all'interno di siti internet;
- Accesso ad internet tramite strumenti aziendali;
- Gestione di attività che prevedono il ricorso diretto/indiretto a manodopera;
- Attività che coinvolgono direttamente minorenni, soprattutto per finalità didattiche, sportive e ricreative;
- Assunzione di personale;

inoltre:

- gestione di attività commerciali da parte di SEMATAF SRL, anche in partnership con soggetti terzi o affidandosi a imprenditori locali, nei Paesi a bassa protezione dei diritti umani;
- conclusione di contratti con imprese che impiegano personale d'opera non qualificato proveniente da Paesi extracomunitari.

### **3. I Destinatari**

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, e dirigenti di SEMATAF SRL (cosiddetti soggetti apicali), nonché dai dipendenti (cosiddetti soggetti interni sottoposti ad altrui direzione) coinvolti, a qualsiasi titolo, nelle attività sensibili rilevanti ai fini della presente Parte Speciale (qui di seguito tutti definiti i “Destinatari”).

In forza di accordi e/o apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano, possono essere destinatari di specifici obblighi strumentali ad un’adeguata esecuzione delle attività di controllo interno previste nella presente Parte Speciale, i seguenti soggetti esterni:

- collaboratori, consulenti e, in genere, tutti i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui operino nell’ambito delle aree di attività Sensibili per conto o nell’interesse di SEMATAF SRL;
- fornitori e partner commerciali che operano in maniera rilevante e che operano nell’ambito delle aree di attività Sensibili per conto o nell’interesse di SEMATAF SRL.

### **4. Principi generali di comportamento o “area del fare”**

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari, nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di Attività Sensibili, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi di fattispecie di reato rilevanti.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi generali e delle procedure specifiche cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- fornire all’OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

In particolare, nell’espletamento delle attività considerate a rischio è, inoltre, necessario:

- (A) che tutte le attività e le operazioni svolte per conto di SEMATAF SRL, nonché la scelta delle controparti contrattuali (es. fornitori, consulenti, etc.) e la fissazione delle condizioni commerciali siano improntate al massimo rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di professionalità, indipendenza e trasparenza, e in riferimento a essi, sia motivata la scelta;
- (B) che le condizioni commerciali siano fissate da processi decisionali trasparenti e ricostruibili nel tempo, e siano autorizzate esclusivamente da soggetti dotati di idonei poteri secondo un sistema di deleghe e procure coerente con le responsabilità organizzative e gestionali;
- (C) che sia garantito il rispetto della normativa vigente, nonché delle procedure e dei protocolli aziendali, in materia di gestione ed impiego delle risorse e dei beni aziendali, ivi incluso per ciò che attiene l'espletamento dei necessari controlli, anche preventivi, sui beni e le risorse di provenienza straniera;
- (D) che sia mantenuta una condotta chiara, trasparente, diligente e collaborativa con le Pubbliche Autorità, con particolare riguardo alle Autorità giudicanti ed inquirenti, mediante la comunicazione di tutte le informazioni, i dati e le notizie eventualmente richieste;
- (E) che non siano corrisposti compensi, provvigioni o commissioni a consulenti, collaboratori, agenti o a soggetti pubblici in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla SEMATAF SRL e non conformi all'incarico conferito, da valutare in base a criteri di ragionevolezza e in riferimento alle condizioni o prassi esistenti sul mercato, fatte salve le peculiarità del caso;
- (F) le prestazioni effettuate dalle controparti contrattuali in favore di SEMATAF SRL siano costantemente monitorate. In caso di comportamenti non conformi ai principi etici aziendali e/o in violazione dei principi contenuti nel presente Modello, la controparte contrattuale può essere esclusa dall'elenco dei soggetti terzi con cui opera SEMATAF SRL;
- (G) che gli incarichi conferiti a collaboratori esterni e/o a consulenti siano redatti per iscritto, con l'indicazione preventiva del compenso pattuito; devono essere, inoltre, stabiliti limiti all'autonomo impiego di risorse finanziarie, mediante la fissazione di quantitativi di somme in linea con le competenze e le responsabilità affidate alle singole persone.

## **5. Divieti o “area del non fare”**

Nell'espletamento delle attività considerate a rischio, ai Destinatari del presente modello è fatto divieto di:

- tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste in questa parte speciale del Modello;
- tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

In particolare, è fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di: tenere una qualsivoglia condotta che possa ledere anche potenzialmente l'integrità personale di qualunque individuo che svolge la propria attività in nome o per conto della società.

Riguardo alle attività che coinvolgono direttamente minorenni, soprattutto per finalità didattiche, sportive e ricreative minori, rispettare la procedura aziendale che definisca le modalità di gestione delle visite di scolaresche ed altre attività che coinvolgano direttamente minorenni (es. visite guidate didattiche presso impianto di Guardia Perticara). In tale contesto e nello specifico è fatto espresso divieto a carico dei soggetti sopra indicati di:

- disporre di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori e/o utilizzo dello stesso attraverso gli strumenti aziendali;
- fornire documentazione fotografica dei minori intervenuti a nessun titolo al personale della società;
- ricorrere alla riproduzione di audio-visivi, anche ai soli fini educativi, che non siano stati appositamente autorizzati dalla funzione interna deputata alla approvazione della visita e dal docente/accompagnatore.

E' fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- porre la massima attenzione nella organizzazione e nello svolgimento di visite di scolaresche organizzate ai fini educativi presso i siti aziendali;
- utilizzare la massima cautela durante lo svolgimento della visita presso il sito aziendale;
- tenere una qualsivoglia condotta che possa ledere anche potenzialmente l'integrità personale di qualunque individuo che svolge la propria attività in nome

o per conto della società.

## **6. Protocolli di condotta**

### **6.1 Ambito di applicazione del protocollo e destinatari**

Il presente protocollo di condotta si rivolge a tutti i Soggetti Apicali, amministratori, dirigenti, dipendenti e a qualsiasi altro soggetto, collaboratore esterno o partner operante all'interno di SEMATAF SRL (d'ora in avanti "Destinatari del Protocollo reati contro la personalità"), coinvolti a qualsiasi titolo nello svolgimento delle attività sensibili di cui sopra.

### **6.2 Modalità operative per lo svolgimento delle attività della presente Parte Speciale**

Si riportano qui di seguito le misure che devono essere osservate da tutti i Destinatari della presente Parte Speciale, per quanto di rispettiva competenza nel quadro dell'attività espletata:

➤ la lettera di assunzione del personale o di consulenti esterni conterrà una dichiarazione attestante l'assenza di procedimenti e/o carichi penali pendenti nonché di condanne definitive a proprio carico in relazione ai reati di cui alla presente Parte Speciale.

SEMATAF SRL, inoltre,

(i) aggiorna costantemente gli strumenti informatici in dotazione al personale con sistemi che contrastino l'accesso a siti internet contenenti materiale di pornografia minorile (c.d. strumenti di "*content filtering*");

(ii) gestisce i flussi finanziari, le erogazioni e le sponsorizzazioni in conformità alle misure preventive contemplate dalla Parte Speciale.

Come già detto, inoltre, trattandosi di fattispecie potenzialmente applicabili in quanto esistono attività di finalità didattiche, sportive e ricreative minori la SEMATAF S.R.L. ha deciso di adottare e rispettare le seguenti procedure:

- PG 01 - Gestione della documentazione e delle registrazioni;
- PG.06 – Gestione risorse;
- PG/07 Stakeholders,
- PG.14 – ICT.



### **6.3 Denuncia all'OdV**

Fatto salvo l'obbligatorio rispetto di quanto qui prescritto, chiunque, nello svolgimento delle proprie funzioni, in qualità di Destinatario della presente Parte Speciale, accerti, venga a conoscenza o nutra fondati sospetti circa la commissione di fatti od atti rilevanti ai fini della integrazione delle fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale ovvero la violazione dei principi e dei protocolli di condotta contemplati nella presente Parte Speciale (e degli allegati o protocolli che ne costituiscono parte integrante), è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'OdV, il quale si attiverà per l'adozione dei provvedimenti opportuni, nel rispetto di quanto previsto dalla *Procedura di denuncia e segnalazioni all'OdV*, allegata al presente Modello.

## CAPITOLO VII

### SEMATAF SRL

#### MAPPA DELLE ATTIVITA' A "RISCHIO REATO" E PROTOCOLLI DI CONDOTTA

#### REATI CON FINALITA' DI TERRORISMO

1. Le fattispecie di reato rilevanti
2. Le attività sensibili
3. I destinatari
4. I principi generali di comportamento o "area del fare"
5. Divieti o "area del non fare"
6. I protocolli di condotta

#### 1. Le fattispecie rilevanti

In considerazione dell'attività di SEMATAF SRL e delle modalità di suo svolgimento, i reati astrattamente configurabili sono i seguenti:

➤ ***Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.)***

*"Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni. Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione e un organismo internazionale. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego".*

Il reato si verifica, quando, chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

**Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in SEMATAF S.R.L.**

➤ ***Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)***

*“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano alle associazioni indicate negli articoli 270e 270-bis è punito con la reclusione fino a quattro anni. La pena è aumentata se l’assistenza è prestata continuativamente. Non è punibile chi commette il fatto in favore di un prossimo congiunto”.*

Il reato si configura punendo le ipotesi di assistenza ai membri del gruppo "eversivo/terroristico" fuori dei casi di favoreggiamento personale e reale e di concorso nel reato.

**Sulla base dell’analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SEMATAF S.R.L.**

➤ ***Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.)***

*“Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da sette a quindici anni”.*

Il reato si configura con l’arruolamento finalizzato all’addestramento di individui il cui scopo è compiere attività terroristiche.

**Sulla base dell’analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SEMATAF S.R.L.**

➤ ***Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.)***

*“Chiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque*

*fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La stessa pena si applica nei confronti della persona addestrata”.*

Il reato si configura con l'addestramento di individui con, lo scopo di compiere atti terroristici.

**Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SEMATAF S.R.L.**

➤ **Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.)**

*“Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia”.*

Il reato si configura con il porre in essere comportamenti che hanno lo scopo ultimo di compiere atti di terrorismo.

**Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SEMATAF S.R.L.**

➤ **Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)**

*“Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la*

*reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei. Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici. Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali si intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali. Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà. Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.*

Il reato si verifica, quando chiunque come singolo, o movimento terrorista cerca di intimidire, colpire, danneggiare la popolazione o un singolo o beni che considera nemici o ingiusti e lo fa con modalità proprie del terrorismo, non quindi con altre

forme di violenza come la guerra aperta o guerreggiata.

**Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SEMATAF S.R.L.**

➤ **Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)**

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Ai fini del presente articolo, per dispositivi esplosivi o comunque micidiali s'intendono le armi e le materie ad esse assimilate indicate nell'articolo 585 e idonee a causare importanti danni materiali. Se il fatto è diretto contro la sede della Presidenza della Repubblica, delle Assemblee legislative, della Corte costituzionale, di organi del Governo o comunque di organi previsti dalla Costituzione o da leggi costituzionali, la pena è aumentata fino alla metà. Se dal fatto deriva pericolo per l'incolumità pubblica ovvero un grave danno per l'economia nazionale, si applica la reclusione da cinque a dieci anni. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti”.*

**Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SEMATAF S.R.L.**

➤ **Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.)**

*“Chiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto*

*passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma".*

Il reato si verifica, quando, il sequestro viene compiuto a scopo terroristico.

**Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SEMATAF S.R.L.**

**➤ *Istigazione a commettere alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato previsti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.)***

*"Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo (articoli 241 e seguenti e articoli 276 e seguenti), per i quali la legge stabilisce (la pena di morte o) l'ergastolo o la reclusione, è punito, se la istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni.*

*Tuttavia, la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce l'istigazione".*

**Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata NON applicabile a SEMATAF S.R.L.**

## **2. Le Attività Sensibili**

Le principali attività sensibili, con riferimento ai reati con finalità di terrorismo, che SEMATAF S.R.L. ha rilevato al suo interno sono:

- Assunzione di personale;

- Approvvigionamento di beni o servizi;
- Consulenze e prestazioni professionali;
- Transazioni finanziarie;
- Gestione di denaro contante;
- Gestione di agenti, intermediari, partner commerciali e fornitori;
- Vendita di beni e/o servizi;
- Realizzazione di investimenti;
- Gestione delle sponsorizzazioni, donazioni o omaggi

### **3. I Destinatari**

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, e dirigenti di SEMATAF SRL (cosiddetti soggetti apicali), nonché dai dipendenti (cosiddetti soggetti interni sottoposti ad altrui direzione) coinvolti, a qualsiasi titolo, nelle attività sensibili rilevanti ai fini della presente Parte Speciale (qui di seguito tutti definiti i “Destinatari”).

In forza di accordi e/o apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano, possono essere destinatari di specifici obblighi strumentali ad un’adeguata esecuzione delle attività di controllo interno previste nella presente Parte Speciale, i seguenti soggetti esterni:

- collaboratori, consulenti e, in genere, tutti i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui operino nell’ambito delle aree di attività Sensibili per conto o nell’interesse di SEMATAF SRL;
- fornitori e partner commerciali che operano in maniera rilevante e che operano nell’ambito delle aree di attività Sensibili per conto o nell’interesse di SEMATAF SRL.

### **4. Principi generali di comportamento o “area del fare”**

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari, nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di Attività Sensibili, si



attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire ed impedire il verificarsi di fattispecie di reato rilevanti.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi generali e delle procedure specifiche cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio è, inoltre, necessario:

(A) che tutte le attività e le operazioni svolte per conto di SEMATAF SRL, nonché la scelta delle controparti contrattuali (es. fornitori, consulenti, etc.) e la fissazione delle condizioni commerciali siano improntate al massimo rispetto delle leggi vigenti, nonché dei principi di professionalità, indipendenza e trasparenza, e in riferimento a essi, sia motivata la scelta;

(B) che le condizioni commerciali siano fissate da processi decisionali trasparenti e ricostruibili nel tempo, e siano autorizzate esclusivamente da soggetti dotati di idonei poteri secondo un sistema di deleghe e procure coerente con le responsabilità organizzative e gestionali;

(C) che sia garantito il rispetto della normativa vigente, nonché delle procedure e dei protocolli aziendali, in materia di gestione ed impiego delle risorse e dei beni aziendali, ivi incluso per ciò che attiene l'espletamento dei necessari controlli, anche preventivi, sui beni e le risorse di provenienza straniera;

(D) che sia mantenuta una condotta chiara, trasparente, diligente e collaborativa con le Pubbliche Autorità, con particolare riguardo alle Autorità giudicanti ed inquirenti, mediante la comunicazione di tutte le informazioni, i dati e le notizie eventualmente richieste;

(E) che non siano corrisposti compensi, provvigioni o commissioni a consulenti, collaboratori, agenti o a soggetti pubblici in misura non congrua rispetto alle prestazioni rese alla SEMATAF SRL e non conformi all'incarico conferito, da valutare in base a criteri di ragionevolezza e in riferimento alle condizioni o prassi esistenti sul mercato, fatte salve le peculiarità del caso;

(F) le prestazioni effettuate dalle controparti contrattuali in favore di SEMATAF SRL siano costantemente monitorate. In caso di comportamenti non conformi ai principi etici aziendali e/o in violazione dei principi contenuti nel presente Modello, la controparte contrattuale può essere esclusa dall'elenco dei soggetti terzi con cui opera SEMATAF SRL;

(G) che gli incarichi conferiti a collaboratori esterni e/o a consulenti siano redatti per iscritto, con l'indicazione preventiva del compenso pattuito; devono essere, inoltre, stabiliti limiti all'autonomo impiego di risorse finanziarie, mediante la fissazione di quantitativi di somme in linea con le competenze e le responsabilità affidate alle singole persone.

#### **5. Divieti o "area del non fare"**

Nell'espletamento delle attività considerate a rischio, ai Destinatari del presente modello è fatto divieto di:

- tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste in questa parte speciale del Modello;
- tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Relativamente ai delitti in materia di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico non sono emerse ipotesi di fattispecie specifiche applicabili. In particolare potrebbe essere opportuno assumere informazioni sui principali fornitori e partner dell'Organizzazione, nonché circa i Subappaltatori.

In particolare è fatto espresso divieto di:

- intrattenere rapporti, negoziare e/o stipulare e/o porre in esecuzione contratti o atti con persone indicate nelle Liste di Riferimento o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse;
- assumere persone indicate nelle Liste di Riferimento o facenti parte di organizzazioni presenti nelle stesse.

## **6. Protocolli di condotta**

### **6.1 Ambito di applicazione del protocollo e destinatari**

Il presente protocollo di condotta si rivolge a tutti i Soggetti Apicali, amministratori, dirigenti, dipendenti e a qualsiasi altro soggetto, collaboratore esterno o partner operante all'interno di SEMATAF SRL, coinvolti a qualsiasi titolo nello svolgimento delle attività sensibili di cui sopra.

### **6.2 Modalità operative per lo svolgimento delle attività della presente Parte Speciale**

Si riportano qui di seguito le misure che devono essere osservate da tutti i Destinatari della presente Parte Speciale, per quanto di rispettiva competenza nel quadro dell'attività espletata:

- rispettare i principi e le procedure previste da SEMATAF S.R.L.;
- rispettare le norme di legge;
- osservare i principi sanciti dal codice etico.
- rispettare i principi e le procedure previste da:
  - PG.05 – Attività commerciale;
  - PG.06 – Gestione risorse;
  - PG.07 – Stakeholders;
  - PG.08 – Vendor rating. Supply chain management;
  - PG.09 – Gestione della produzione;
  - PG.10 – Aspetti significativi;
  - PG 12 - Gestione della progettazione;
  - PG.13 – Altre attività afferenti al modello organizzativo ex D. Lgs. n.231.01.

### **6.3 Denuncia all'OdV**

Fatto salvo l'obbligatorio rispetto di quanto qui prescritto, chiunque, nello svolgimento delle proprie funzioni, in qualità di Destinatario della presente Parte Speciale, accerti, venga a conoscenza o nutra fondati sospetti circa la commissione di fatti od atti rilevanti ai fini della integrazione delle fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale ovvero la violazione dei principi e dei protocolli di

condotta contemplati nella presente Parte Speciale (e degli allegati o protocolli che ne costituiscono parte integrante), è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'OdV, il quale si attiverà per l'adozione dei provvedimenti opportuni, nel rispetto di quanto previsto dalla *Procedura di denuncia e segnalazioni all'OdV*, allegata al presente Modello.

## CAPITOLO VIII

### SEMATAF SRL

#### MAPPA DELLE ATTIVITA' A "RISCHIO REATO" E PROTOCOLLI DI CONDOTTA

##### REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DATI

1. Le fattispecie di reato rilevanti
2. Le attività sensibili
3. I destinatari
4. I principi generali di comportamento o "area del fare"
5. Divieti o "area del non fare"
6. I protocolli di condotta

##### **1. Le Fattispecie di reato rilevanti**

Nella presente Parte Speciale si riporta una breve esplicazione dei delitti contro soggetti pubblici interni o internazionali, indicati negli artt. 24-*bis* del Decreto ed in astratto configurabili all'interno di SEMATAF srl.

##### **➤ *Accesso abusivo ad un sistema telematico o informatico (art. 615-ter c.p.)***

*"Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informativo o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.*

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni:*

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;*
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione*

*totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.*

*Qualora i fatti di cui al comma primo e secondo riguardino sistemi informativi o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si produce d'ufficio".*

Il reato è commesso da chi abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà di chi ha diritto di escluderlo.

Il reato è perseguibile a querela della persona offesa, salvo che sussistano le circostanze aggravanti previste dalla norma, tra le quali: il verificarsi della distruzione o del danneggiamento dei dati, dei programmi o del sistema, o dell'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, o quando si tratti di sistemi di interesse pubblico o di fatti compiuti con abuso della qualità di operatore del sistema.

**Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in SEMATAF srl.**

**➤ *Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)***

*"Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informativo o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.*

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.*

*I delitti di cui al comma primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.*

*Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso:*

*1) in danno di un sistema informativo o telematico utilizzato dallo Stato o da altro*

*ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;*  
2) *da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;*  
3) *da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato”.*

La condotta punita dall’art. 617-*quater* c.p. consiste nell’intercettare fraudolentemente comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, o nell’impedimento o interruzione delle stesse.

Integra la medesima fattispecie, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, anche la diffusione mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico del contenuto delle predette comunicazioni.

L’impedimento o l’intercettazione può avvenire sia mediante dispositivi tecnici, sia con l’utilizzo di *software* (c.d. *spyware*). L’impedimento od interruzione delle comunicazioni può anche consistere in un rallentamento delle comunicazioni e può realizzarsi non solo mediante impiego di virus informatici, ma anche, ad esempio, sovraccaricando il sistema con l’immissione di numerosissime comunicazioni artefatte.

Salvo che le condotte non siano state commesse in danno di un sistema utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da imprese esercenti servizi pubblici o di pubblica necessità o con abuso della qualità di operatore di sistema, il reato è perseguibile a querela della persona offesa.

**Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in SEMATAF srl.**

**➤ *Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)***

*“Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informativo o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema*

*informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater".*

L'art. 617-quinquies punisce la sola condotta atta a intercettare, impedire o interrompere le comunicazioni, indipendentemente dal verificarsi di tali eventi. Il delitto è perseguibile d'ufficio.

**Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in SEMATAF srl.**

➤ ***Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)***

*"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informativi altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni".*

L'art. 635-bis c.p. punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera, sopprime, informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Secondo un'interpretazione rigorosa, nel concetto di "programmi altrui" potrebbero ricomprendersi anche i programmi utilizzati dal soggetto agente in quanto a questi concessi in licenza dai legittimi titolari.

**Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in SEMATAF srl.**

➤ ***Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)***

*"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione,*



*l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informativi, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata".*

L'art. 635-ter c.p., salvo che il fatto costituisca più grave reato, punisce le condotte previste dall'articolo che precede dirette a colpire informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità. Rientrano, pertanto, in tale fattispecie anche le condotte riguardanti dati, informazioni e programmi utilizzati da enti privati, purché siano destinati a soddisfare un interesse di pubblica necessità.

Entrambe le fattispecie prescindono dal prodursi in concreto del risultato del danneggiamento che, qualora si verifica, costituisce circostanza aggravante della pena.

Entrambe le fattispecie sono aggravate se i fatti sono commessi con violenza alle persone o minaccia, o con abuso della qualità di operatore di sistema.

Il primo reato è perseguibile a querela della persona offesa o d'ufficio, se ricorre una delle circostanze aggravanti previste; il secondo reato è sempre perseguibile d'ufficio.

**Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in SEMATAF srl.**

**➤ *Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)***

*"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informativi o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da un o a cinque anni.*

*Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata".*

L'art. 635-quater c.p. punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'art. 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici

altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

Il reato in oggetto si consuma quando il sistema su cui si è perpetrata la condotta criminosa risulta danneggiato o è reso, anche in parte, inservibile o ne risulta ostacolato il funzionamento.

**Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in SEMATAF srl.**

➤ ***Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)***

*“Se il fatto di cui all’art. 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informativi o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.*

*Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.*

*Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.*

L’art. 635-quinquies c.p. punisce le medesime condotte descritte nell’articolo 635-quater che mettano in pericolo sistemi informatici o telematici di pubblica utilità. La norma, a differenza di quanto previsto all’art. 635-ter, non fa riferimento all’utilizzo da parte di enti pubblici, essendo sufficiente che i sistemi aggrediti risultino “di pubblica utilità”, anche se utilizzati da privati.

Entrambe le fattispecie prescindono dal prodursi in concreto del risultato del danneggiamento che, qualora si verificasse, costituirebbe circostanza aggravante della pena. Entrambe, inoltre, sono perseguibili d’ufficio e prevedono aggravanti di pena se i fatti sono commessi con violenza alle persone o minaccia, o con abuso della qualità di operatore di sistema.

E’ da ritenere che le fattispecie di danneggiamento di sistemi assorbano le condotte di danneggiamento di dati e programmi qualora le prime rendano inutilizzabili i sistemi o ne ostacolano gravemente il regolare funzionamento.

Qualora le condotte descritte conseguano ad un accesso abusivo al sistema, esse saranno punite ai sensi del sopra illustrato art. 615-ter c.p.

**Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in SEMATAF srl.**

➤ ***Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)***

*“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164. La pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui al quarto comma dell'articolo 617-quater”.*

L'art. 615-quater punisce chiunque al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso di un sistema protetto da misure di sicurezza o comunque fornisce indicazioni idonee al predetto scopo.

La fattispecie richiede che la condotta sia tenuta a scopo di lucro o di altrui danno. Peraltro, nella valutazione di tali condotte potrebbe assumere preminente rilevanza la considerazione del carattere obiettivamente abusivo di trasmissioni di dati, programmi, e-mail, da parte di chi, pur non essendo mosso da specifica finalità di lucro o di determinazione di danno, sia a conoscenza della presenza in essi di *virus* che potrebbero determinare gli eventi dannosi descritti dalla norma.

**Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in SEMATAF srl.**

➤ ***Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)***

*“Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informativo o*

*telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di terzi o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329".*

L'art. 615-*quinquies* punisce chiunque si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica consegna o mette a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema o i dati e i programmi ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione o l'alterazione del suo funzionamento.

Tali fattispecie, perseguibili d'ufficio, intendono reprimere anche la sola abusiva detenzione o diffusione di credenziali d'accesso o di programmi (*virus, spyware*) o dispositivi potenzialmente dannosi indipendentemente dalla messa in atto degli altri crimini informatici sopra illustrati, rispetto ai quali le condotte in esame possono risultare propedeutiche.

**Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in SEMATAF srl.**

➤ **Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)**

*"Se alcune delle falsità previste dal presente capo riguardano un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici".*

L'art. 491-bis c.p. dispone che ai documenti informatici (pubblici o privati) aventi efficacia probatoria si applichi la medesima disciplina penale prevista per le falsità commesse con riguardo ai tradizionali documenti cartacei, contemplate e punite dagli articoli da 476 a 493 del Codice Penale. Si ricordano, in particolare, i reati di falsità materiale o ideologica commessa da pubblico ufficiale o da privato, falsità in registri e notificazioni, falsità in scrittura privata, falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti servizi di pubblica necessità, uso di atto falso.

Con riferimento ai documenti informatici aventi efficacia probatoria, il falso materiale potrebbe compiersi mediante l'utilizzo di firma elettronica altrui, mentre appare meno ricorrente l'alterazione successiva alla formazione.

Il reato di uso di atto falso (art. 489 c.p.) punisce chi, pur non avendo concorso alla commissione della falsità, fa uso dell'atto falso essendo consapevole della sua falsità.

Tra i reati richiamati dall'art. 491-*bis*, sono punibili, altresì, a querela della persona offesa, la falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.) e, se riguardano una scrittura privata, l'uso di atto falso (art. 489 c.p.) e la soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.).

**Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in SEMATAF srl.**

➤ ***Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.)***

*“Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro”.*

Tale reato è commesso dal soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Quanto a SEMATAF SRL, appare, dunque, del tutto trascurabile la possibilità di realizzazione di tale fattispecie di reato dal momento che il soggetto attivo del reato può essere evidentemente soltanto un soggetto “certificatore qualificato”, che esercita particolari funzioni di certificazione per la firma elettronica qualificata.

## **2. Le Attività Sensibili**

Le attività che possono condurre alla commissione dei reati sopra descritti sono proprie di ogni ambito e funzione aziendale che utilizza le tecnologie dell'informazione.

In particolare, SEMATAF SRL valuta come “sensibili” le seguenti attività che essa pone in essere per mezzo dei Destinatari ed anche, eventualmente, in

collaborazione con soggetti esterni:

- gestione e/o inserimento delle informazioni all'interno dei siti internet;
- accesso ad internet tramite strumenti aziendali;
- pianificazione generale delle misure da adottare in materia di sicurezza del sistema informatico e telematico;
- classificazione e trattamento di dati e informazioni;
- gestione delle modalità di accesso al sistema informatico degli utenti interni ed esterni, gestione dei profili utente e del processo di autenticazione;
- gestione degli asset;
- gestione e protezione della postazione di lavoro;
- gestione e protezione dei software, dei contenuti, delle reti, delle comunicazioni;
- gestione dei dispositivi di memorizzazione (es. USB, CD, Storage network);
- gestione degli aspetti inerenti la sicurezza fisica (include sicurezza apparecchiature, cablaggi, dispositivi di rete, informazioni, etc.);
- gestione delle attività di acquisizione e sviluppo di apparecchiature, dispositivi (anche di rilevazione) o programmi informatici e di servizi di installazione, manutenzione, connessione o di altra natura relativi a hardware, software e reti e relative componenti tecniche connesse con il sistema;
- monitoraggio/verifica periodica del sistema informativo in tema di sicurezza;
- gestione degli incidenti e dei problemi di sicurezza informatica;
- gestione e/o produzione di documenti informatici;
- gestione e utilizzo di firma elettronica;
- amministrazione del sistema;
- gestione di data base (banche dati).

### **3. I Destinatari**

Il presente Modello si applica a tutte le funzioni coinvolte nella gestione e nell'utilizzo dei sistemi e dei dati informatici, ed in particolare si riferisce ai comportamenti posti in essere da Amministratori, Procuratori, Dirigenti e Dipendenti di SEMATAF SRL, nonché da partner e collaboratori esterni con essa

operanti sulla base di un rapporto contrattuale (qui di seguito definiti anche “i Destinatari”).

In particolare, si applica a:

- tutte le funzioni coinvolte nella gestione e l’utilizzo dei sistemi informativi che utilizzano *software* della Pubblica Amministrazione (in senso lato);
- tutte le funzioni deputate alla progettazione, alla realizzazione o gestione di strumenti informatici, tecnologici o di telecomunicazioni;
- tutte le funzioni che hanno la responsabilità di realizzare interventi di tipo organizzativo, normativo e tecnologico per garantire la protezione del patrimonio informativo nelle attività connesse con il proprio mandato e nelle relazioni con i terzi che accedono al patrimonio informatico;
- tutte le figure professionali coinvolte nei processi aziendali e ivi operanti a qualsiasi titolo, sia esso riconducibile ad un rapporto di lavoro dipendente ovvero a qualsiasi altra forma di collaborazione o prestazione professionale, che utilizzano i sistemi informativi e trattano i dati del patrimonio informativo.

#### **4. Principi generali di comportamento o “area del fare”**

Le funzioni a qualsiasi titolo coinvolte nelle attività di gestione e utilizzo di sistemi informatici e del patrimonio informativo di SEMATAF SRL sono tenute ad osservare le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna nonché le previsioni del presente Modello al fine di impedire il verificarsi di reati informatici. Inoltre, i Destinatari devono:

- osservare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali in materia di utilizzo e gestione degli strumenti informatici;
- consentire l’accesso e l’utilizzo degli strumenti informatici ad essi affidati ai soli soggetti autorizzati;
- evitare di introdurre e/o conservare in azienda (in forma cartacea, informatica e mediante utilizzo di strumenti aziendali), a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, documentazione e/o materiale informatico di natura riservata e di proprietà di terzi, salvo acquisiti con il loro espresso consenso, nonché applicazioni/*software* che non siano state preventivamente approvate dal Responsabile o la cui

provenienza sia dubbia;

- evitare di trasferire all'esterno di SEMATAF SRL e/o trasmettere *file*, documenti, o qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà SEMATAF SRL, se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni e, in caso di dubbio, previa autorizzazione del proprio Responsabile;
- rispettare le procedure e gli standard previsti, segnalando senza ritardo alle funzioni competenti eventuali utilizzi e/o funzionamenti anomali delle risorse informatiche;
- impiegare sulle apparecchiature di SEMATAF SRL solo prodotti ufficialmente acquisiti dalla stessa;
- osservare ogni altra norma specifica riguardante gli accessi ai sistemi e la protezione del patrimonio di dati e applicazioni di SEMATAF SRL.

Inoltre, con riferimento alla presente Parte Speciale ed alle attività descritte come sensibili al precedente § 1.2, vengono altresì in rilievo, per quanto applicabili, le regole di condotta già esplicitate all'interno del presente Modello e, segnatamente, quelle prescritte in materia di "Selezione ed assunzione del personale" o in materia di "Selezione e gestione dei collaboratori e consulenti esterni".

#### **5. Divieti o "area del non fare"**

Al fine di evitare la commissione dei reati descritti nella presente Parte Speciale del Modello, è fatto divieto agli esponenti aziendali e agli altri Destinatari di:

- introdursi in sistemi informativi e banche dati altrui senza averne autorizzazione o licenza;
- intercettare ovvero interrompere comunicazioni telematiche;
- effettuare il download di programmi finalizzati ad attività di hackeraggio;
- modificare le impostazioni degli strumenti informatici a disposizione in assenza di autorizzazione da parte dei soggetti preposti;
- utilizzare gli strumenti informatici a disposizione di SEMATAF SRL al di fuori delle prescritte autorizzazioni;
- installare software (es: *spyware*) o apparecchiature non autorizzate e



- potenzialmente in grado di consentire la commissione di “reati presupposto”;
- diffondere all'esterno di SEMATAF SRL codici di accesso ai sistemi informatici interni o di controparti;
  - effettuare copie non specificamente autorizzate di dati e di *software*;
  - utilizzare firme elettroniche di altri utenti aziendali, neanche per l'accesso ad aree protette in nome e per conto dello stesso, salvo espressa autorizzazione;
  - utilizzare *password* di altri utenti aziendali, neanche per l'accesso ad aree protette in nome e per conto dello stesso, salvo espressa autorizzazione;
  - prestare o cedere a terzi qualsiasi apparecchiatura informatica, senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio;
  - lasciare incustodito e/o accessibile ad altri il proprio PC oppure consentire l'utilizzo dello stesso ad altre persone (familiari, amici, etc.).

## **6. Protocolli di condotta**

Oltre al rispetto delle previsioni di legge esistenti in materia, alle regole comportamentali richiamate nei precedenti paragrafi del presente Modello e nel Codice Etico, i Destinatari della presente Parte Speciale, saranno tenuti al rispetto dei Protocolli di condotta di seguito illustrati.

### **6.1 Scopo del protocollo di condotta per i reati informatici e trattamento illecito dei dati**

Scopo del presente protocollo di condotta (d'ora in avanti, “Protocollo reati informatici e trattamento illecito dei dati”) è quello di individuare le modalità operative e comportamentali che dovranno essere osservate dai soggetti a qualunque titolo coinvolti nelle attività di gestione dei servizi, gestione di banche dati e/o dati informatici (ivi inclusa la tenuta dei registri) nell'interesse o per conto di SEMATAF SRL.

### **6.2 Ambito di applicazione del protocollo e destinatari**

Il presente protocollo di condotta si rivolge a tutti i Soggetti Apicali, amministratori, dirigenti, dipendenti e a qualsiasi altro soggetto, collaboratore

esterno o partner operante all'interno di SEMATAF SRL (d'ora in avanti "Destinatari del Protocollo reati informatici e trattamento illecito dei dati"), coinvolti a qualsiasi titolo nello svolgimento delle attività sensibili di cui al punto 1.2.

### **6.3 Responsabilità e ruoli interessati alle attività sensibili**

Sono tenuti al rispetto delle regole dettate dal presente protocollo tutti i Destinatari del modello e, in particolare tutti i dipendenti e i responsabili operativi nelle aree a maggiore rischio reato, tra le quali rientrano le seguenti:

- Amministrazione, Finanza, Produzione e Acquisti;
- Divisione Commerciale e Logistica;
- Divisione Ambiente e Costruzioni.

### **6.4 Modalità operative per lo svolgimento delle attività di cui al punto 1.2 della presente Parte Speciale**

Ai fini della prevenzione dei "reati presupposto" contemplati dalla presente Parte Speciale, i Destinatari del Modello provvederanno a conformare la propria attività alle procedure aziendali adottate da SEMATAF, ed in particolare alle seguenti specifiche procedure per la definizione delle modalità di utilizzo delle risorse informatiche e di internet:

- PG 01 – Gestione della documentazione e delle registrazioni;
- PG 14 – ICT.

SEMATAF SRI ha predisposto, quindi, i summenzionati presidi organizzativi per prevenire e controllare i rischi in materia di tecnologia dell'informazione, a tutela del proprio patrimonio informatico, nonché la riservatezza dei dati personali e la sicurezza dei sistemi informativi aziendali rispetto ai rischi di distruzione o perdita delle informazioni, accesso non autorizzato e trattamento non consentito. Le regole di condotta ivi previste hanno tra l'altro un'efficacia preventiva rispetto al rischio di commissione di reati informatici di cui all'articolo 24-bis del Decreto.

I predetti documenti, da intendersi qui integralmente richiamati, costituiscono parte integrante del presente Modello.

### **6.5 Denuncia all'OdV**

Fatto salvo l'obbligatorio rispetto di quanto prescritto al punto 1.2, chiunque, nello svolgimento delle proprie funzioni, in qualità di Destinatario della presente Parte Speciale, accerti, venga a conoscenza o nutra fondati sospetti circa la commissione di fatti od atti rilevanti ai fini della integrazione delle fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale ovvero la violazione dei principi e dei protocolli di condotta contemplati nella presente Parte Speciale (e degli allegati o protocolli che ne costituiscono parte integrante), è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'OdV, il quale si attiverà per l'adozione dei provvedimenti opportuni, nel rispetto di quanto previsto dalla *Procedura di denuncia e segnalazioni all'OdV*, allegata al presente Modello.

## CAPITOLO IX

### SEMATAF SRL

#### MAPPA DELLE ATTIVITA' A "RISCHIO REATO" E PROTOCOLLI DI CONDOTTA

#### REATI TRANSNAZIONALI

1. Le fattispecie di reato rilevanti
2. Le attività sensibili
3. I destinatari
4. I principi generali di comportamento o "area del fare"
5. Divieti o "area del non fare"
6. I protocolli di condotta

#### 1. Le Fattispecie di reato rilevanti

Un reato è di natura transnazionale qualora si realizzi almeno una delle seguenti circostanze:

- se è stato commesso in più di uno stato;
- se è stato commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione, controllo è avvenuta in un altro Stato;
- se è stato commesso in uno Stato, ma produce effetti sostanziali in un altro.

Il reato deve essere sanzionato con la pena della reclusione inferiore nel massimo a quattro anni, e nella commissione deve essere coinvolto un gruppo criminale organizzato.

#### ➤ **Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)**

*"Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti [c.p. 576, n. 4], coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione [c.p. 28, 29, 32, 270, 305, 306] sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.*

*Per il solo fatto di partecipare all'associazione [c.p. 115], la pena è della reclusione da uno a cinque anni [c.p. 29, 32].*

*I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.*

*Se gli associati scendono in armi [c.p. 585] le campagne o le pubbliche vie [c.p. 70, n. 1], si applica la reclusione da cinque a quindici anni.*

*La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.*

*Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1 aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma [c.p. 600-sexies].*

*Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma”.*

Il reato si verifica, quando chiunque possiede un vincolo stabile di coesione tra più soggetti e un programma criminoso riferito a un insieme di reati.

**Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in SEMATAF S.R.L.**

➤ **Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.)**

*“Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.*

*Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.*

*L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od*

*ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.*

*Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.*

*L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.*

*Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.*

*Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. [Decadono inoltre di diritto le licenze di polizia, di commercio, di commissionario astatore presso i mercati annonari all'ingrosso, le concessioni di acque pubbliche e i diritti ad esse inerenti nonché le iscrizioni agli albi di appaltatori di opere o di forniture pubbliche di cui il condannato fosse titolare].*

*Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso”.*

Il reato si verifica quando l'associazione ha come peculiarità la forza intimidatrice del vincolo associativo e della condizione di soggezione e di omertà che ne deriva.

**Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in SEMATAF S.R.L.**

## **2. Le Attività Sensibili**

Le attività che possono condurre alla commissione dei reati sopra descritti sono proprie di ogni ambito e funzione aziendale.

Più in particolare, con riferimento a tali fattispecie di reato sono state riscontrate

le seguenti attività sensibili:

- Assunzione di personale;
- Approvvigionamento di beni o servizi;
- Consulenze e prestazioni professionali;
- Transazioni finanziarie;
- Gestione di denaro contante;
- Gestione di agenti, intermediari, partner commerciali e fornitori;
- Vendita di beni e/o servizi;
- Realizzazione di investimenti;
- Gestione delle sponsorizzazioni, donazioni o omaggi.

### **3. I Destinatari**

Il presente Modello si riferisce ai comportamenti posti in essere da Amministratori, Procuratori, Dirigenti e Dipendenti di SEMATAF SRL, nonché da partner e collaboratori esterni con essa operanti sulla base di un rapporto contrattuale (qui di seguito definiti anche “i Destinatari”).

### **4. Principi generali di comportamento o “area del fare”**

Le funzioni a qualsiasi titolo coinvolte nelle attività sopra descritte nel paragrafo 2 sono tenute ad osservare le disposizioni di legge esistenti in materia, la normativa interna nonché le previsioni del presente Modello al fine di impedire il verificarsi di reati transnazionali.

Inoltre, i Destinatari devono rispettare i principi e le procedure previste da SEMATAF S.R.L.

Il sistema di controllo in essere in SEMATAF S.R.L. riguardante i reati transnazionali non è al momento da ritenersi differenziato dai sistemi preventivi da adottare in materia di prevenzione dei reati di criminalità organizzata, ai quali si rinvia integralmente.

## **5. Divieti o “area del non fare”**

E' fatto espresso divieto a carico degli Organi sociali di SEMATAF S.R.L. e loro membri, degli amministratori, dei dirigenti, dei dipendenti, dei collaboratori, anche temporanei, dei consulenti, dei rappresentanti, dei procuratori, dei delegati e incaricati, dei partner d'affari ed in generale di tutti coloro che hanno a che fare, nelle attività che svolgono presso o per SEMATAF S.R.L., con attività considerate a rischio per la commissione dei reati transnazionali di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali.

## **6. Protocolli di condotta**

Oltre al rispetto delle previsioni di legge esistenti in materia, alle regole comportamentali richiamate nei precedenti paragrafi del presente Modello e nel Codice Etico, i Destinatari della presente Parte Speciale, saranno tenuti al rispetto dei Protocolli di condotta di seguito illustrati:

- PG 01 - Gestione della documentazione e delle registrazioni;
- PG 04 – Riesame della Direzione;
- PG.05 – Attività commerciale;
- PG.06 – Gestione risorse;
- PG.07 – Stakeholders;
- PG.08 – Vendor rating. Supply chain management;
- PG.09 – Gestione della produzione;
- PG 12 - Gestione della progettazione;
- PG.13 – Altre attività afferenti al modello organizzativo ex D. Lgs. n. 231.01.

### **6.1 Denuncia all'OdV**

Fatto salvo l'obbligatorio rispetto di quanto prescritto al punto 1.2, chiunque, nello svolgimento delle proprie funzioni, in qualità di Destinatario della presente Parte Speciale, accerti, venga a conoscenza o nutra fondati sospetti circa la commissione di fatti od atti rilevanti ai fini della integrazione delle fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale ovvero la violazione dei principi e dei protocolli di



condotta contemplati nella presente Parte Speciale (e degli allegati o protocolli che ne costituiscono parte integrante), è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'OdV, il quale si attiverà per l'adozione dei provvedimenti opportuni, nel rispetto di quanto previsto dalla *Procedura di denuncia e segnalazioni all'OdV*, allegata al presente Modello.

## **CAPITOLO X**

**SEMATAF SRL**

### **MAPPA DELLE ATTIVITA' A "RISCHIO REATO" E PROTOCOLLI DI CONDOTTA**

#### **REATI IN MATERIA RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHÉ AUTORICICLAGGIO**

- 1. Le fattispecie di reato rilevanti**
- 2. Le Attività sensibili**
- 3. I Destinatari**
- 4. I Principi generali di comportamento**
- 5. I Protocolli di condotta**
- 6. I controlli**
- 7. I Compiti dell'Organismo di Vigilanza**
- 8. Denuncia all'OdV**

L'art. 25-*octies*, del Decreto dispone che, in relazione ai reati di cui agli artt. 648 (*ricettazione*), 648 *bis* (*riciclaggio*), 648-*ter* (*impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*) e 648-*ter*.1 (*autoriciclaggio*) del codice penale, si applichi all'Ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote.

Nel caso in cui, invece, il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.

In base a quanto emerso dall'analisi dell'attività aziendale condotta su SEMATAF SRL, le fattispecie di reato rilevanti, ai fini del presente Modello, risultano essere le seguenti:

- ✓ Ricettazione (art. 648 c.p.)
- ✓ Riciclaggio (art. 648 bis c.p.);
- ✓ Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.);

✓ Autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.).

In relazione al reato di autoriciclaggio, assumono rilievo i rischi già trattati in relazione ai reati esaminati in diverse Parti Speciali del Modello, nella particolare prospettiva della suscettibilità dei reati medesimi di procurare all'ente denaro, beni o altre utilità. Tra i delitti presupposto menzionati in altre Parti Speciali del Modello, vanno richiamati, in particolare, i seguenti:

✓ Associazione a delinquere (art. 416 c.p.);

✓ Associazione a delinquere di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);

✓ Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del DPR n. 309/1990);

✓ Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 ter c.p.);

✓ Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, 2° comma, n. 1 c.p.);

✓ Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.);

✓ Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter c.p.);

✓ Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316 bis c.p.).

Vanno inoltre considerati, nella medesima prospettiva e per la loro suscettibilità di procurare alla SEMATAF SRL proventi illeciti, i seguenti reati tributari:

✓ Dichiarazione fraudolenta relativa alle imposte mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74);

✓ Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D. Lgs. 74/2000);

✓ Dichiarazione infedele (art. 4, D. Lgs. 74/2000);

✓ Omessa dichiarazione (art. 5, D. Lgs. 74/2000);

✓ Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D. Lgs. 74/2000);

✓ Omesso versamento di ritenute certificate (art. 10 bis, D. Lgs. 74/2000);

✓ Omesso versamento di IVA (art. 10 ter, D. Lgs. 74/2000);

✓ Indebita compensazione (art. 10 quater, D. Lgs. 74/2000);

✓ Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D. Lgs. 74/2000).

## **1. Le fattispecie di reato rilevanti**

➤ **Ricettazione (art. 648 c.p.)**

*“Fuori dei casi di concorso nel reato [c.p. 110], chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329 [c.p. 29, 32, 709, 712]. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).*

*La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6.000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.*

*La pena è aumentata se il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.*

*Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.*

*Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile [c.p. 85, 88, 91, 93, 96, 97] o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato [c.p. 45, 46, 47, 49, 50, 649]”.*

Il reato si realizza quando, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, taluno acquisti, riceva o occulti denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto. Risponde, altresì di tale delitto colui che si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.

**Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in SEMATAF SRL.**

➤ **Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)**

*“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre*

*operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.*

*La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.*

*La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.*

*La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 [c.p. 648-quater]".*

Tale fattispecie è integrata dal fatto di colui che sostituisca o trasferisca denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Se il fatto è commesso da un professionista, la pena è aumentata; quest'ultima è, invece, diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita una pena inferiore nel massimo a cinque anni.

**Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in SEMATAF SRL.**

**➤ *Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)***

*"Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.*

*La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.*

*La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.*

*La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648.*

*Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648 [c.p. 648-quater]".*

Detta fattispecie incrimina chiunque, fuori dai casi previsti dagli artt. 648 e 648 *bis* c.p., impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

Anche qui la pena è aumentata se commessa da un professionista.

**Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in SEMATAF SRL.**

➤ **Autoriciclaggio (art. 648 *ter.1* c.p.)**

*“Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.*

*La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.*

*La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.*

*Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.1.*

*Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.*

*La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.*

*La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.*

*Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.*

Il reato è integrato da colui che abbia tratto profitto dalla commissione, o dal

concorso nella commissione, di un delitto non colposo, e che successivamente abbia impiegato, sostituito o trasferito in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o comunque speculative il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dal delitto commesso, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa e sempre che la loro destinazione non sia la mera utilizzazione o il godimento personale.

La pena prevista per questo reato è aumentata nel caso in cui lo stesso sia commesso nell'esercizio di un'attività bancaria, finanziaria o professionale.

**Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in SEMATAF SRL.**

## **2. Le Attività sensibili**

Sulla base di quanto evidenziato in sede di *risk assessment*, le aree di attività di SEMATAF SRL ipoteticamente più esposte ai rischi derivanti dall'eventuale commissione dei reati richiamati nella presente Parte Speciale sono quelle che ineriscono:

- ✓ all'utilizzo del denaro contante in ogni genere di transazione;
- ✓ alla realizzazione di investimenti;
- ✓ alla pianificazione, conclusione ed esecuzione di operazioni infragruppo, ivi compresi la conclusione ed esecuzione di contratti tra SEMATAF SRL ed altre società del Gruppo;
- ✓ alle operazioni societarie, in particolare ove realizzate e/o finanziate attraverso l'utilizzo di utili e/o risorse finanziarie provenienti da precedenti operazioni poste in essere dalla SEMATAF SRL ovvero dai soci della medesima (come, a titolo esemplificativo, aumenti di capitale od operazioni di finanziamento soci);
- ✓ ogni altra operazione cui consegua la creazione di fondi o la movimentazione di risorse finanziarie verso l'esterno o dall'esterno.

Pertanto le principali attività sensibili, con riferimento ai reati di riciclaggio e ricettazione, che SEMATAF S.R.L. ha rilevato al suo interno sono:

- Approvvigionamento di beni e servizi;
- Consulenze e prestazioni professionali;
- Transazioni finanziarie;

- Vendita di beni e/o servizi;
- Realizzazione di investimenti;
- Utilizzo del contante al portatore per qualsiasi operazione di incasso e pagamento, gestione delle piccole casse ect.;
- Gestione di denaro contante.

### **3. I Destinatari**

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, e dirigenti (cosiddetti soggetti apicali), nonché dai dipendenti (cosiddetti soggetti interni sottoposti ad altrui direzione) coinvolti, a qualsiasi titolo, nelle attività sensibili rilevanti ai fini della presente Parte Speciale (qui di seguito tutti definiti i “Destinatari”).

Possono altresì essere destinatari di specifici obblighi strumentali ad un’adeguata esecuzione delle attività di controllo interno previste nella presente Parte Speciale, anche i seguenti soggetti esterni:

- collaboratori, consulenti e, in genere, tutti i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui operino nell’ambito delle aree di attività Sensibili per conto o nell’interesse di SEMATAF SRL;
- fornitori e partner commerciali che operano in maniera rilevante e che operano nell’ambito delle aree di attività Sensibili per conto o nell’interesse di SEMATAF SRL.

### **4. Principi generali di comportamento**

Nella gestione delle attività sensibili sopra elencate vengono in rilievo le regole di condotta già esplicitate all’interno del presente Modello e, segnatamente, quelle prescritte:

- ✓ nella Parte Generale del Modello;
- ✓ nella Parte Speciale del Modello (rubricata “Reati societari e abusi di mercato”) e, in particolare, nei seguenti paragrafi: Principi generali di comportamento; Divieti; Misure di prevenzione contro il reato di corruzione tra privati; Attività di



predisposizione del bilancio;

✓ nella presente parte Speciale.

Tutti i Destinatari del presente Modello dovranno sempre fare ricorso unicamente a risorse economiche e finanziarie di cui sia stata verificata la provenienza e solo per operazioni che abbiano una causale espressa e che risultino registrate e documentate.

In questo senso, SEMATAF SRL e tutti i destinatari del presente Modello saranno tenuti ad operare con trasparenza e a formalizzare le condizioni e i termini contrattuali che regolano i rapporti con i diversi fornitori e partner commerciali e finanziari.

Tutti i Destinatari della presente Parte Speciale e, in particolare, i ruoli interessati alle attività sensibili sono chiamati a tener conto della predetta procedura, anche ai fini della stretta osservanza dei principi e delle regole di condotta di cui al presente Modello Organizzativo nonché in funzione di prevenzione dei rischi di commissione di illeciti rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/01.

#### **4.1. “Area del fare” e “Area del non fare”**

E' fatto espresso divieto a carico degli Organi Sociali di SEMATAF S.R.L., dei dipendenti, dei consulenti, dei partner e delle società di service di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che integrino fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate dal D. Lgs. 231/2001; sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali.

E' fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- assicurare la legalità dei flussi finanziari;
- assicurare il regolare funzionamento dei flussi finanziari;
- definire una chiara procedura di qualifica Partner e Fornitori;
- redigere un'istruzione operativa per transazioni finanziarie e le operazioni per cassa;
- gestire la trasparenza, la tracciabilità e la correttezza dei documenti contabili e dei relativi flussi finanziari;
- Rispettare tutta la normativa in materia di Antiriciclaggio vigente.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- omettere dati ed informazioni imposte dalla legge sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria dell'Organizzazione;
- effettuare operazioni sull'utile non previste dalle leggi in vigore;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del Collegio Sindacale;
- accedere a risorse finanziarie in autonomia;
- pagare in contanti o con strumenti di pagamento analoghi.

In merito alla classe di reati in esame nasce l'esigenza di formalizzare una procedura specifica che monitorizzi i flussi finanziari.

In merito alla classe di reati in esame nasce l'esigenza di formalizzare una procedura specifica che monitorizzi i flussi finanziari.

La SEMATAF S.R.L. ha adottato le seguenti procedure:

- PG.05 – Attività commerciale;
- PG.06 – Gestione risorse;
- PG.07 – Stakeholders;
- PG.08 – Vendor rating. Supply chain management;
- PG.09 – Gestione della produzione;
- PG.13 – Altre attività afferenti al modello organizzativo ex D. Lgs. n. 231.01.

## **5. I Protocolli di condotta**

### **5.1 Scopo del protocollo di condotta per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché di Autoriciclaggio**

Scopo del presente protocollo di condotta è quello di individuare le modalità operative e comportamentali che dovranno essere osservate dai soggetti a qualunque titolo coinvolti nelle attività di acquisto e vendita di beni o servizi nell'interesse o per conto di SEMATAF SRL.

### **5.2 Ambito di applicazione del protocollo e destinatari**

Il presente protocollo di condotta si rivolge a tutti i Soggetti Apicali,

amministratori, dirigenti, dipendenti e a qualsiasi altro soggetto, collaboratore esterno o partner operante all'interno di SEMATAF SRL, coinvolti a qualsiasi titolo nello svolgimento delle attività sensibili di cui al punto che precede.

### **5.3 Responsabilità e ruoli interessati alle attività sensibili**

In ragione delle attività svolte, sono particolarmente tenuti al rispetto delle regole dettate dal presente protocollo oltre agli amministratori di SEMATAF SRL, i dipendenti e i dirigenti delle seguenti direzioni, settori e dipartimenti:

- ✓ Consiglio di Amministrazione;
- ✓ Divisione Amministrazione, Finanza, Produzione e Acquisti;
- ✓ Divisione Commerciale e Logistica;
- ✓ Divisione Ambiente e Costruzioni;

### **5.4 Elementi di valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo**

Il presente paragrafo mira ad indicare alcuni dei fattori da considerare per la valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. Essi fanno riferimento al cliente, al rapporto e alle operazioni economiche/commerciali da porre in essere.

Nell'ambito delle proprie funzioni ed attività di competenza, i Destinatari del presente protocollo assegnano agli elementi di valutazione di seguito descritti il rilievo che essi ritengono appropriato per la definizione del rischio relativamente all'attività da realizzare.

#### **5.4.1. Criteri di valutazione concernenti il cliente e/o partner commerciale**

In caso di cliente e/o partner commerciale persona fisica, assumono rilievo le cariche ricoperte in ambito politico-istituzionale, societario, in associazioni o fondazioni, soprattutto se si tratta di entità residenti in Stati extracomunitari diversi dai paesi terzi equivalenti. Rileva la sussistenza di eventuali procedimenti penali o procedimenti per danno erariale, per responsabilità amministrativa ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per irrogazione di sanzioni amministrative a seguito di violazione delle disposizioni antiriciclaggio a carico del

cliente – quando tale informazione sia notoria o comunque nota al destinatario e non coperta da obblighi di segretezza che ne impediscano l'utilizzazione da parte del destinatario stesso ai sensi di legge.

In caso di cliente e/o partner commerciale-non persona fisica, va posta attenzione alle finalità della sua costituzione, agli scopi che persegue, alle modalità attraverso cui opera per raggiungerli, nonché alla forma giuridica adottata, soprattutto là dove essa presenti particolari elementi di complessità od opacità che possano impedire o ostacolare l'individuazione del titolare effettivo o dell'effettivo oggetto sociale o ancora di eventuali collegamenti azionari o finanziari.

Assume altresì rilievo la connessione del cliente e/o partner commerciale-non persona fisica con entità residenti in ordinamenti non equivalenti sotto il profilo della lotta al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo. A titolo esemplificativo, possono assumere rilievo le connessioni commerciali, operative, finanziarie, partecipative cliente e/o partner commerciale-non persona fisica; può altresì rilevare la comunanza di componenti degli organi societari del cliente-non persona fisica e di tali entità.

Vanno inoltre valutate situazioni di difficoltà o debolezza economica e finanziaria del cliente e/o partner commerciale-non persona fisica, che possono esporre al rischio di infiltrazioni criminali.

Assumono rilievo le informazioni circa le caratteristiche dell'esecutore e dell'eventuale titolare effettivo, quando tali informazioni siano notorie o comunque note al Destinatario e non coperte da obblighi di segretezza che ne impediscano l'utilizzazione da parte del Destinatario stesso.

Il comportamento tenuto in occasione del compimento dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto continuativo: vengono in considerazione comportamenti di natura dissimulativa. A titolo esemplificativo, rilevano la riluttanza del cliente o dell'eventuale esecutore nel fornire le informazioni richieste ovvero l'incompletezza o l'erroneità delle stesse (ad esempio, le informazioni necessarie per la sua identificazione o per l'individuazione dell'eventuale titolare effettivo oppure relative a natura e scopo del rapporto o dell'operazione).

#### **5.4.2. Valutazione del c.d. “rischio paese”**

Ogni qualvolta SEMATAF SRL intenda intraprendere iniziative economiche/commerciali in determinate aree geografiche a rischio o con soggetti che hanno sede/domicilio o residenza in determinate aree geografiche a rischio (a prescindere dalla sussistenza o meno dei requisiti di “moralità” della controparte di seguito indicati), deve essere effettuata un’attività di analisi per valutare il c.d. “rischio paese”.

Rilevano a tal fine, la residenza o sede, il luogo di localizzazione dell’attività svolta o comunque degli affari del cliente e/o del partner commerciale, specie se ingiustificatamente distanti dalla sede/filiale di SEMATAF SRL.

Assume altresì particolare rilievo la presenza nel territorio di fenomeni di illiceità suscettibili di alimentare condotte di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Sono considerati, per quanto noti o conoscibili, il grado di infiltrazione della criminalità economica, i fattori di debolezza socioeconomica o istituzionale, i fenomeni di “economia sommersa” e, in generale, le informazioni utili a definire il profilo di rischio del territorio.

A tal fine, le Direzioni interne interessate nello svolgimento delle attività sensibili di cui alla presente Parte Speciale del Modello, prima di intraprendere le predette iniziative economiche/commerciali, procedono alla consultazione delle liste nominative della mappa sul rischio terrorismo stilata dagli organismi internazionali competenti, che permettano di effettuare gli opportuni controlli prima di procedere alla scelta della controparte.

#### **5.4.3. Valutazione di requisiti di moralità della controparte**

Al fine di valutare i requisiti di moralità ed integrità della controparte, ove possibile, deve essere effettuata la richiesta di idonea documentazione relativamente alla persona fisica o all’ente controparte (in quest’ultimo caso le informazioni potrebbero essere richieste con riferimento ai legali rappresentanti, ai membri del consiglio di amministrazione, direttori generali, soci di maggioranza, direttori tecnici ecc.).

Ove non sia possibile una raccolta di documenti tali da poter verificare i c.d. requisiti di “moralità” della controparte (ad es. perché appartenente ad uno Stato

in cui non vi siano certificazioni corrispondenti a quelle rilasciate in Italia), si dovranno assumere tutte le informazioni possibili al fine di valutarne l'affidabilità, assicurando la tracciabilità e la verificabilità delle stesse tramite apposita relazione scritta.

### **5.5 Modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili**

Al fine di prevenire la commissione dei reati richiamati nella presente sezione o di evitare l'agevolazione della loro integrazione, SEMATAF SRL ha elaborato una serie di specifici protocolli interni riguardanti la gestione delle attività a rischio.

In particolare, per quanto concerne la compravendita di beni/servizi con controparti considerate a rischio: in quanto pertinenti e compatibili, vengono qui in rilievo e s'intendono quindi richiamate le norme procedurali dettate in materia di pagamenti in contanti, nonché quelle comuni a tutti i pagamenti. In particolare, si ritengono inderogabili:

- le competenze funzionali rilevanti in materia di acquisti;
- la necessaria supervisione dei responsabili per tutti gli acquisti disposti od autorizzati dai dipartimenti ad essi direttamente sottoposti ed incaricati di effettuare acquisti di beni e servizi nell'ambito della propria attività di competenza;
- la stretta osservanza dei principi generali e regole comuni elencati nella Parte Generale.

Ai fini di impedire il perpetrarsi di irregolarità, sarà altresì necessario che i dipendenti delle Direzioni interessate procedano al costante monitoraggio dei volumi di vendita e dei rapporti commerciali intrattenuti, anche attraverso il ricorso al sistema di anagrafica clienti implementato da SEMATAF SRL per il controllo sugli ordini, sulle fatture e sui pagamenti.

Per prevenire il rischio di commissione dei reati di cui all'articolo 25-octies del D. Lgs. n. 231/01, sono state altresì elaborate le seguenti prescrizioni operative in materia di contratti con parti correlate e operazioni infragrupo che tutti i destinatari della presente Parte Speciale sono tenuti ad osservare nello svolgimento delle proprie attività.

## **6. I Controlli**

Ogni soggetto a vario titolo coinvolto nelle procedure previste nel presente protocollo di condotta dovrà adoperarsi per il corretto ed efficace adempimento delle procedure stesse.

Qualunque soggetto destinatario del presente Modello dovesse riscontrare anomalie od irregolarità a qualsiasi titolo commesse da altri soggetti, anche gerarchicamente superiori, ai fini di impedire o comunque falsare il corretto espletamento delle procedure e delle regole di condotta descritte nella presente parte speciale, è tenuto ad attivare la procedura di segnalazione all'OdV.

Di tutte le eventuali segnalazioni effettuate all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia ("UIF") e/o alle Forze dell'ordine deve essere garantita la tracciabilità e, dunque, la conservazione delle medesime sia in formato cartaceo che informatico sia presso il Reparto che ha effettuato la segnalazione sia presso il Reparto Legale. Le predette segnalazioni all'UIF e/o alle Forze dell'ordine, in ogni caso, dovranno essere comunicate all'OdV. A tal riguardo, inoltre, l'OdV avrà cura di adempiere ai seguenti compiti specifici previsti dalla legge.

## **7. I Compiti dell'Organismo di Vigilanza**

L'art. 52, D. Lgs. 231/07 configura in capo all'OdV una serie di doveri con riguardo alla materia finanziaria.

All'OdV è attribuito, in generale, l'obbligo di vigilare sull'osservanza delle norme contenute nel D.Lgs. 231/07 (art. 52, 1° comma).

L'OdV è anche destinatario di un novero di obblighi a contenuto specifico.

**a)** In primo luogo, esso deve (art. 52, 2° comma):

- comunicare, senza ritardo, alle autorità di vigilanza di settore tutti gli atti o i fatti di cui viene a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire una violazione delle disposizioni emanate ai sensi dell'articolo 7, comma 2, D. Lgs. 231/07;

- comunicare, senza ritardo, al titolare dell'attività o al legale rappresentante o a un suo delegato, le infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 41 D.Lgs. 231/07 di cui ha notizia.

**b)** L'OdV deve altresì comunicare, entro trenta giorni, al Ministero dell'economia e delle finanze le infrazioni alle disposizioni concernenti le limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore (art. 49, commi 1, 5, 6, 7, 12,13 e 14, D. Lgs. 231/07) e il divieto di conti e libretti di risparmio anonimi o con intestazione fittizia (art. 50, D. Lgs. 231/07), una volta avutane notizia.

Dette infrazioni consistono nei seguenti fatti:

- avvenuto trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 1.000,00 euro e il trasferimento medesimo non sia stato eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A. (art. 49, comma 1, D.Lgs. 231/07 e successive modificazioni);
- avvenuta emissione di assegni bancari e postali per importi pari o superiori a 1.000,00 euro senza indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità (art. 49, comma 5, D.Lgs. 231/07 e successive modificazioni);
- avvenuta emissione di assegni bancari e postali all'ordine del traente che non siano stati girati per l'incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A. (art. 49, comma 6, D.Lgs. 231/07);
- avvenuta emissione di assegni circolari, vaglia postali e cambiari senza indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità (art. 49, comma 7, D.Lgs. 231/07 e successive modificazioni);
- casi in cui il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore è pari o superiore a 1.000,00 euro (art. 49, comma 12, D.Lgs. 231/07 e successive modificazioni);
- casi in cui la società non abbia estinto i libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 1.000,00 euro, ovvero non ne abbia ridotto il saldo a una somma non eccedente il predetto importo entro il 31 marzo 2012 (art. 49, comma 13, D.Lgs. 231/07);
- casi in cui la società non abbia comunicato alla banca o a Poste Italiane S.p.A., entro trenta giorni dalla cessione, i dati identificativi del cessionario e la data del



trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore (art. 49, comma 14, D. Lgs. 231/07 - l'avvenuta apertura da parte della società in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia (art. 50, D.L gs. 231/07).

#### **8. Denuncia all'OdV**

Fatto salvo l'obbligatorio rispetto di quanto qui prescritto, chiunque, nello svolgimento delle proprie funzioni, in qualità di Destinatario della presente Parte Speciale, accerti, venga a conoscenza o nutra fondati sospetti circa la commissione di fatti od atti rilevanti ai fini della integrazione delle fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale ovvero la violazione dei principi e dei protocolli di condotta contemplati nella presente Parte Speciale (e degli allegati o protocolli che ne costituiscono parte integrante), è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'OdV, il quale si attiverà per l'adozione dei provvedimenti opportuni, nel rispetto di quanto previsto dalla *Procedura di denuncia e segnalazioni all'OdV*, allegata al presente Modello.

## CAPITOLO XI

### SEMATAF SRL

#### MAPPA DELLE ATTIVITA' A "RISCHIO REATO" E PROTOCOLLI DI CONDOTTA

#### REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

1. Le fattispecie di reato rilevanti
2. I destinatari
3. I principi generali di comportamento o "area del fare" e Divieti o "area del non fare"
4. I protocolli di condotta

#### **1. Le fattispecie di reato rilevanti**

A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 25-*septies*, tra i reati presupposto per l'applicazione del Decreto figurano anche l'omicidio colposo (articolo 589 c.p.) e le lesioni colpose gravi o gravissime (articolo 590 c.p.), commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro dettate dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.

#### **➤ *Omicidio colposo (art. 589 c.p.)***

*"Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.*

*Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.*

*Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.*

*Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:*

1) *soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni;*

2) *soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.*

*Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici"*

**Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in SEMATAF srl.**

➤ **Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)**

*"Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.*

*Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.*

*Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.*

*Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.*

*Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale".*

Ai sensi dell'art. 583 c.p. per lesioni gravi s'intendono quelle che determinano:

➤ una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una

malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni;

➤ l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Ai sensi del medesimo art. 583 c.p. per lesioni gravissime s'intendono quelle che determinano:

➤ una malattia certamente o probabilmente insanabile;

➤ la perdita di un senso;

➤ la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;

➤ la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

**Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in SEMATAF srl.**

I reati colposi in oggetto acquistano rilevanza dal punto di vista della responsabilità amministrativa della persona giuridica qualora siano conseguenza di violazioni della normativa di riferimento in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e, in particolare, in via puramente esemplificativa ma non esaustiva, nelle seguenti ipotesi:

➤ mancata o inadeguata effettuazione della valutazione dei rischi;

➤ mancata o inadeguata elaborazione del relativo documento e del suo periodico aggiornamento;

➤ mancata designazione del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) ovvero designazione di un soggetto non in possesso di adeguata esperienza, formazione e preparazione professionale;

➤ omissione di predisposizione ovvero rimozione o danneggiamento di impianti, apparecchi e/o strumenti di segnalazione destinati alla prevenzione di disastri e/o infortuni sul lavoro (omissione o rimozione delle cautele antinfortunistiche);

➤ omissione nella collocazione, ovvero rimozione o danneggiamento tale da renderli inservibili all'uso, di apparecchi o altri strumenti destinati alla estinzione di un incendio ovvero al salvataggio o soccorso in caso di disastro o infortunio sul lavoro (omissione o rimozione dei dispositivi di sicurezza);

➤ mancata erogazione della formazione/informazione ai dipendenti prevista dalla

normativa vigente;

- mancata designazione del medico competente alla sorveglianza sanitaria delle condizioni di lavoro e dei dipendenti ovvero designazione di un soggetto non in possesso di adeguata esperienza, formazione e preparazione professionale;
- mancata designazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- mancata individuazione del preposto o dei preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di competenza.

## **2. I Destinatari**

I soggetti tradizionalmente destinatari degli obblighi di sicurezza, di igiene e di salute del lavoro sono il *datore di lavoro* (da individuarsi, nelle società ad organo amministrativo collegiale come SEMATAF SRL, nei componenti il Consiglio di Amministrazione, salvo delega ad un singolo componente di esso o a soggetto esterno al medesimo munito dei requisiti richiesti dalla legge e dalla giurisprudenza), i *dirigenti* e i *preposti* e i *lavoratori*. A tali soggetti si aggiungono quelli istituzionalmente tenuti all'osservanza delle norme di sicurezza, di igiene e di salute del lavoro da disposizioni normative che regolino il caso concreto.

## **3. I principi generali di comportamento o “area del fare” e divieti o “area del non fare”**

Tra gli obblighi di sicurezza, di igiene e di salute del lavoro cui l'ente deve adempiere si ricordano – per la loro ampiezza e grande significatività – quelli che seguono (*senza esclusione, ovviamente, di ogni altro dovere imposto dalla normativa tempo per tempo vigente*):

**A)** obbligo di valutare, in relazione alla natura della attività dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, anche

nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze e dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, e conseguente obbligo di redazione del c.d. “Documento di Valutazione dei Rischi” ex artt. 17 e 28 e ss. del D.Lgs. 81/2008;

**B)** obbligo di porre in essere ogni attività di prevenzione richiesta dalle situazioni concrete, realizzando il complesso delle disposizioni o misure da adottare o prevedere in tutte le fasi della attività lavorativa per evitare ogni infortunio e, comunque, diminuire i rischi professionali, nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno;

Agli scopi suddetti, si debbono aggiornare le misure di prevenzione in relazione agli eventuali mutamenti organizzativi e produttivi suscettibili di assumere rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

**C)** obblighi di vigilanza e controllo dei lavoratori in ordine all'osservanza dei loro obblighi di legge in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché alla corretta attuazione delle misure di prevenzione adottate dall'azienda;

**D)** obbligo di provvedere affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata informazione sui rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa;

**E)** obbligo di provvedere affinché ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con preciso riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni.

#### **4. I protocolli di condotta**

##### **4.1 Valutazione dei rischi e misure preventive in materia di tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro**

Presso le sedi operative di SEMATAF SRL, sono stati effettuati gli accertamenti necessari per la valutazione dei rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori ai sensi della normativa vigente (D. Lgs. n. 81/2008). Sono stati, inoltre, regolarmente effettuati gli ulteriori accertamenti necessari a garantire il corretto e puntuale aggiornamento del D.V.R., come prescritto dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Ad esito del processo di mappatura dei rischi rilevanti ai fini della legge in materia di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute e dell'igiene sul lavoro, è stato elaborato il Documento di Valutazione dei Rischi, redatto a norma degli artt. 17 e 28 e ss. del D. Lgs. 81/2008.

Costituiscono parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi, il Documento di Valutazione dei rischi di stress da lavoro-correlato (art. 28, comma 1 *bis*, D.Lgs. 81/2008) ed il manuale di formazione del personale (art. 36 D.Lgs. 81/2008).

Il Documento di Valutazione dei Rischi adottato da SEMATAF comprensivo delle successive modifiche ed integrazioni, è conservato agli atti.

#### **4.2 Linee guida per la definizione del processo di monitoraggio della attuazione del sistema di prevenzione descritto nel Documento di Valutazione dei Rischi**

In conformità alle disposizioni di legge in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, il Consiglio di Amministrazione, tramite il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, è tenuto ad indire almeno una volta all'anno una riunione cui partecipano:

- Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o suo delegato, in qualità di datore di lavoro e legale rappresentante della SEMATAF;
- il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi;
- il Medico competente;
- il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Nel corso di tale riunione, di cui viene redatto verbale, vengono esaminati il Documento di Valutazione dei Rischi, le misure di prevenzione e protezione e i programmi d'informazione e formazione del personale.

#### **4.3 Adeguamento del Documento di Valutazione dei Rischi e del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro**

Il Documento di Valutazione dei Rischi dovrà essere costantemente aggiornato e adeguato alle norme tempo per tempo vigenti in materia antinfortunistica e di tutela della sicurezza, della salute e dell'igiene sul lavoro.

In particolare, SEMATAF – ove non vi abbia già provveduto precedentemente

all'adozione del presente Modello – procederà tempestivamente ad una valutazione di conformità del vigente Documento di Valutazione dei Rischi alle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, sotto la supervisione dell'OdV, impegnandosi altresì a verificare l'adeguatezza di tutte le misure antinfortunistiche adottate, se del caso avvalendosi di consulenti dotati di competenze specifiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro. SEMATAF SRL provvederà a tenere costantemente aggiornato il Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSSL) ai sensi dell'art. 30 del Decreto.

SEMATAF SRL ha, infatti, adottato un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul lavoro (SGSSL) sviluppato secondo le Linee Guida UNI/INAIL "Lavoro Sicuro" e certificato UNI ISO 45001:2018.

Fermo restando quanto precede, ogni qualvolta vengono posti in essere dei cambiamenti o delle variazioni alle postazioni di lavoro, alle mansioni lavorative o interventi strutturali significativi, SEMATAF SRL, e per essa il Presidente del Consiglio di Amministrazione, si adopererà affinché sia tempestivamente effettuata una specifica mappatura dei rischi concernente i cambiamenti, le variazioni e/o gli interventi strutturali intercorsi, con conseguente rielaborazione ed adeguamento del Documento di Valutazione dei Rischi e del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro.

#### **4.4 Principi generali di condotta in materia di tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro**

In materia di norme antinfortunistiche e tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, tutti i Destinatari del Modello e, in particolare, tutti i Soggetti Apicali saranno tenuti a:

- A) astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste nella presente "Parte Speciale F" del Modello;
- B) astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle qui considerate, possano potenzialmente dare origine alle fattispecie criminose di cui alla presente "Parte Speciale";
- C) astenersi dal tenere comportamenti che possano in qualche modo o per



qualsiasi ragione diminuire l'efficacia dei presidi adottati da SEMATAF e/o richiesti dalla legge ovvero da regolamenti aziendali interni ai fini della tutela della sicurezza ed igiene sul lavoro;

D) tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando un pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nonché delle procedure aziendali interne, nello svolgimento di tutte le attività finalizzate alla attuazione di tutte le misure previste in tema di adeguamento della sicurezza ed igiene in azienda;

E) osservare scrupolosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità e della salute sul luogo di lavoro;

F) comunicare all'OdV ogni novità, adempimento o modifica in tema di sicurezza, igiene e salute;

G) assicurare il regolare funzionamento delle procedure e di tutte le misure previste nel Documento di Valutazione dei Rischi e dall'SGSL, garantendo ed agevolando ogni forma di monitoraggio interno sulla relativa gestione.

#### **4.5 Linee guida per il monitoraggio dell'attuazione della sicurezza, dell'igiene e della salute sul lavoro**

L'OdV verifica periodicamente l'avvenuto adempimento, da parte dei Soggetti Apicali e/o degli altri soggetti che vi siano tenuti, degli obblighi imposti dalla normativa antinfortunistica e sulla tutela della salute e dell'igiene sul lavoro.

Sotto questo profilo, l'OdV si assicura che SEMATAF SRL, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione o di altro consigliere delegato:

- provveda a sottoporre il Documento di Valutazione dei Rischi e il SGSL a periodico aggiornamento;
- abbia provveduto e/o provveda tempestivamente a designare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP), nonché gli eventuali addetti al medesimo;
- abbia provveduto e/o provveda tempestivamente, nell'adempimento dei compiti di sorveglianza sanitaria, a nominare il medico competente;
- abbia provveduto e/o provveda ad indire, almeno una volta all'anno e in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, la riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi (art. 35, D. Lgs.

n. 81/2008), rendendone conto in apposito verbale;

- abbia provveduto e/o provveda tempestivamente a designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e di gestione dell'emergenza;
- abbia provveduto e/o provveda tempestivamente a designare preventivamente i preposti;
- abbia provveduto e provveda a tenere il registro cronologico degli infortuni di cui all'art. 53, sesto comma, D. Lgs. n. 81/2008;
- provveda, ove necessario, a conferire la delega di funzione di "datore di lavoro" in base alle necessità e alle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti e applicabili;
- abbia provveduto e provveda ad adempiere all'obbligo di formazione dei lavoratori in caso di assunzione dei medesimi, del trasferimento o cambiamento di mansioni di essi, dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze o preparati.

L'OdV, al fine di espletare la propria verifica formale, svolge riunioni, almeno semestrali, anche separatamente, con il Presidente del Consiglio di Amministrazione, con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e con il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Ove dovesse riscontrare carenze nell'osservanza ed applicazione dei principi sopra enunciati ovvero delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 ovvero delle prescrizioni di cui al Documento di Valutazione dei Rischi o del SGSL, l'OdV ne darà tempestiva comunicazione al C.d.A. il quale provvederà ad assumere i provvedimenti anche disciplinari più opportuni.

#### **4.6 Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro**

SEMATAF SRL ha implementato la predisposizione di un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro.

L'SGSL è parte integrante ed essenziale del presente Modello e la violazione delle disposizioni ivi contenute da parte dei Destinatari del Modello dà luogo, tra l'altro, all'applicazione delle sanzioni disciplinari previste nella Parte Generale.

Ove dovesse riscontrare carenze nell'osservanza ed applicazione dei principi sopra enunciati ovvero delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008 ovvero delle prescrizioni di cui al Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro, l'OdV ne darà tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione, che provvederà ad assumere i provvedimenti anche disciplinari più opportuni.

#### **4.7 Denuncia all'OdV**

Fatto salvo l'obbligatorio rispetto di quanto qui prescritto, chiunque, nello svolgimento delle proprie funzioni, in qualità di Destinatario della presente Parte Speciale, accerti, venga a conoscenza o nutra fondati sospetti circa la commissione di fatti od atti rilevanti ai fini della integrazione delle fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale ovvero la violazione dei principi e dei protocolli di condotta contemplati nella presente Parte Speciale (e degli allegati o protocolli che ne costituiscono parte integrante), è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'OdV, il quale si attiverà per l'adozione dei provvedimenti opportuni, nel rispetto di quanto previsto dalla *Procedura di denuncia e segnalazioni all'OdV*, allegata al presente Modello.

## CAPITOLO XII

### SEMATAF SRL

#### MAPPA DELLE ATTIVITA' A "RISCHIO REATO" E PROTOCOLLI DI CONDOTTA

##### DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

1. Le fattispecie di reato rilevanti
2. Le Attività sensibili
3. I Destinatari
4. Principi generali di comportamento o "area del fare"
5. Divieti o "area del non fare"
6. I Protocolli di condotta

Nella presente Parte Speciale si riporta una breve esplicazione dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore, richiamati dall'art. 25 *novies* del Decreto aggiunto dalla lettera c) del comma 7 dell'art. 15, L. 23 luglio 2009, n. 99 "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia".

➤ **Art. 25 *novies*. "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore".**

1. *In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.*

2. *Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174 quinquies della citata legge n. 633 del 1941".*

L'art. 25-*novies* prevede, pertanto, che la Società possa essere sanzionata in relazione ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore, così come

disciplinati dalla legge 633/1941 "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio" (legge sul diritto d'autore o "l.d.a.").

In particolare, i reati presupposto previsti in forza dell'art. 25 *novies* del Decreto sono i seguenti:

➤ **Art. 171, primo comma lettera a) bis e terzo comma l.d.a.**

La fattispecie di reato in esame punisce chiunque metta a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa.

➤ **Art. 171 bis l.d.a. (software e banche dati)<sup>1</sup>**

L'articolo in esame, posto a tutela dei software<sup>2</sup> e delle banche dati, mira a punire: (i) chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa (la stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione

---

<sup>1</sup> Articolo 1 della l.d.a. concernente i programmi per elaboratore e le banche dati: "sono protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore" Art. 2 (punti 8 e 9) della l.d.a.: "sono protetti da copyright (8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso; (9) Le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto".

<sup>2</sup> L'articolo 64 bis l.d.a. definisce i diritti esclusivi inerenti al software, ovvero: "I diritti esclusivi conferiti dalla presente legge sui programmi per elaboratore comprendono il diritto di effettuare o autorizzare: a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del programma per elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma. Nella misura in cui operazioni quali il caricamento, la visualizzazione, l'esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione del programma per elaboratore richiedano una riproduzione, anche tali operazioni sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti; b) la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione del programma per elaboratore, nonché la riproduzione dell'opera che ne risulti, senza pregiudizio dei diritti di chi modifica il programma; c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del programma per elaboratore originale o di copie dello stesso. La prima vendita di una copia del programma nella Comunità Economica Europea da parte del titolare dei diritti, o con il suo consenso, esaurisce il diritto di distribuzione di detta copia all'interno della Comunità, ad eccezione del diritto di controllare l'ulteriore locazione del programma o di una copia dello stesso".

arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori) e

(ii) chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE, riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies l.d.a.<sup>3</sup>, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter l.d.a.<sup>4</sup>, ovvero distribuisce, vende o concede in

---

<sup>3</sup> Art. 64 quinquies l.d.a.: “L'autore di un banca di dati ha il diritto esclusivo di eseguire o autorizzare: a) la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma; b) la traduzione, l'adattamento, una diversa disposizione e ogni altra modifica; c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o di copie della banca di dati; la prima vendita di una copia nel territorio dell'Unione Europea da parte del titolare del diritto o con il suo consenso esaurisce il diritto di controllare, all'interno dell'Unione stessa, le vendite successive della copia; d) qualsiasi presentazione, dimostrazione o comunicazione in pubblico, ivi compresa la trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma; e) qualsiasi riproduzione, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico dei risultati delle operazioni di cui alla lettera b)”.- Art. 64 sexies l.d.a.: “Non sono soggetti all'autorizzazione di cui all'articolo 64-quinquies da parte del titolare del diritto: a) l'accesso o la consultazione della banca di dati quando abbiano esclusivamente finalità didattiche o di ricerca scientifica, non svolta nell'ambito di un'impresa, purché si indichi la fonte e nei limiti di quanto giustificato dallo scopo non commerciale perseguito. Nell'ambito di tali attività di accesso e consultazione, le eventuali operazioni di riproduzione permanente della totalità o di parte sostanziale del contenuto su altro supporto sono comunque soggette all'autorizzazione del titolare del diritto; b) l'impiego di una banca di dati per fini di sicurezza pubblica o per effetto di una procedura amministrativa o giurisdizionale”.

<sup>4</sup> Art. 102 bis l.d.a.: “Ai fini del presente titolo si intende per: a) costituente di una banca di dati: chi effettua investimenti rilevanti per la costituzione di una banca di dati o per la sua verifica o la sua presentazione, impegnando, a tal fine, mezzi finanziari, tempo o lavoro; b) estrazione: il trasferimento permanente o temporaneo della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati su un altro supporto con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma. L'attività di prestito dei soggetti di cui all'articolo 69, comma 1, non costituisce atto di estrazione; c) reimpiego: qualsivoglia forma di messa a disposizione del pubblico della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca di dati mediante distribuzione di copie, noleggio, trasmissione effettuata con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma. L'attività di prestito dei soggetti di cui all'articolo 69, comma 1, non costituisce atto di reimpiego. 2. La prima vendita di una copia della banca di dati effettuata o consentita dal titolare in uno Stato membro dell'Unione Europea esaurisce il diritto di controllare la rivendita della copia nel territorio dell'Unione Europea. 3. Indipendentemente dalla tutelabilità della banca di dati a norma del diritto d'autore o di altri diritti e senza pregiudizio dei diritti sul contenuto o parti di esso, il costituente di una banca di dati ha il diritto, per la durata e alle condizioni stabilite dal presente Capo, di vietare le operazioni di estrazione ovvero reimpiego della totalità o di una parte sostanziale della stessa. 4. Il diritto di cui al comma 3 si applica alle banche di dati i cui costitutori o titolari di diritti sono cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o residenti abituali nel territorio dell'Unione europea. 5. La disposizione di cui al comma 3 si applica altresì alle imprese e società costituite secondo la normativa di uno Stato membro dell'Unione europea ed aventi la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro d'attività principale all'interno della Unione europea; tuttavia, qualora la società o l'impresa abbia all'interno della Unione europea soltanto la propria sede sociale, deve sussistere un legame effettivo e continuo tra l'attività della medesima e l'economia di uno degli Stati membri dell'Unione europea. 6. Il diritto esclusivo del costituente sorge al momento del completamento della banca di dati e si estingue trascorsi quindici anni dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data del completamento stesso. 7. Per le banche di dati in qualunque modo messe a disposizione del pubblico prima dello scadere del periodo di cui al comma 6, il diritto di cui allo stesso comma 6 si estingue trascorsi quindici anni dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data della prima messa a disposizione del pubblico. 8. Se vengono apportate al contenuto della banca di dati modifiche o integrazioni sostanziali comportanti nuovi investimenti rilevanti ai sensi del comma 1, lettera a), dal momento del completamento o della prima messa a disposizione del pubblico della banca di dati così modificata o

locazione una banca di dati.

➤ **Art. 171 ter l.d.a.**

Le fattispecie di reato riguardanti la violazione della proprietà intellettuale prese in considerazione dall'articolo 171-ter l.d.a. sono molteplici, essenzialmente riconducibili alla abusiva duplicazione, riproduzione, diffusione, trasmissione, distribuzione, immissione nel territorio dello Stato, commercializzazione, noleggio di opere audiovisive, cinematografiche, musicali, letterarie, scientifiche; introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita, la distribuzione, il noleggio o l'installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato; la comunicazione al pubblico, tramite immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa.

➤ **Art. 171 septies l.d.a.**

La fattispecie di reato in esame punisce i produttori o gli importatori dei supporti non soggetti al cd. contrassegno SIAE, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi; è, altresì, punito con le medesime pene chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della l.d.a.

---

*integrata, e come tale espressamente identificata, decorre un autonomo termine di durata della protezione, pari a quello di cui ai commi 6 e 7. 9. Non sono consentiti l'estrazione o il reimpiego ripetuti e sistematici di parti non sostanziali del contenuto della banca di dati, qualora presuppongano operazioni contrarie alla normale gestione della banca di dati o arrechino un pregiudizio ingiustificato al titolare della banca di dati. 10. Il diritto di cui al comma 3 può essere acquistato o trasmesso in tutti i modi e forme consentiti dalla legge".*

*Art. 102 ter l.d.a.: "L'utente legittimo della banca di dati messa a disposizione del pubblico non può arrecare pregiudizio al titolare del diritto d'autore o di un altro diritto connesso relativo ad opere o prestazioni contenute in tale banca. 2. L'utente legittimo di una banca di dati messa in qualsiasi modo a disposizione del pubblico non può eseguire operazioni che siano in contrasto con la normale gestione della banca di dati o che arrechino un ingiustificato pregiudizio al titolare della banca di dati. 3. Non sono soggette all'autorizzazione del titolare della banca di dati messa per qualsiasi motivo a disposizione del pubblico le attività di estrazione o reimpiego di parti non sostanziali, valutate in termini qualitativi e quantitativi, del contenuto della banca di dati per qualsivoglia fine effettuate dall'utente legittimo. Se l'utente legittimo è autorizzato ad effettuare l'estrazione o il reimpiego solo di una parte della banca di dati, il presente comma si applica unicamente a tale parte. 4. Le clausole contrattuali pattuite in violazione dei commi 1, 2 e 3 sono nulle".*

➤ **Art. 171 octies l.d.a.**

La fattispecie di reato in esame punisce chiunque, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale.

**1. Le fattispecie di reato rilevanti**

In base a quanto emerso dall'analisi dell'attività aziendale condotta su SEMATAF SRL, le fattispecie di reato in materia di violazione del diritto d'autore rilevanti, ai fini del presente modello, risultano essere le seguenti:

- Art. 171, primo comma lettera a) bis e terzo comma l.d.a.
- Art. 171 bis l.d.a. (software e banche dati);
- Art. 171 ter l.d.a.

**Tali ipotesi di reato sono tutte potenzialmente configurabili in SEMATAF SRL**

**2. Le Attività sensibili**

Al fine di individuare le Attività Sensibili nell'ambito delle quali potrebbero potenzialmente essere commessi alcuni dei reati in materia di violazione del diritto d'autore previsti dall'art. 25-*novies* del Decreto è stata condotta una specifica attività di *risk assessment*, che ha portato all'identificazione delle seguenti attività:

- gestione dei sistemi informatici e delle licenze *software*;
- ideazione, lancio e/o gestione di campagne marketing e pubblicitarie;
- ideazione, sviluppo e commercializzazione di prodotti idonei a costituire contraffazione e/o plagio di prodotti od opere altrui protette dal diritto d'autore;
- utilizzo di fotografie, opere fotografiche, opere cinematografiche e musicali, o ancora di immagini e contenuti audiovisivi all'interno di campagne pubblicitarie,



sul sito internet ovvero su profili e pagine di social network e/o blog della SEMATAF SRL;

➤ sviluppo, lancio, pubblicizzazione di nuovi prodotti, attraverso campagne pubblicitarie, la pubblicazione sul sito internet ovvero su profili e pagine di social network e/o blog di SEMATAF SRL.

### **3. I Destinatari**

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori e dirigenti di SEMATAF SRL (cosiddetti soggetti apicali) nonché ai dipendenti (cosiddetti soggetti interni sottoposti ad altrui direzione) coinvolti, a qualsiasi titolo, nelle attività sensibili rilevanti ai fini della presente Parte Speciale (qui di seguito tutti definiti i “Destinatari”).

In particolare, sono tenuti al rispetto delle regole dettate nella presente Parte Speciale i dipendenti e i dirigenti delle seguenti aree, direzioni, divisioni e dipartimenti:

- Divisione Amministrazione;
- Divisione Commerciale e Acquisti;
- Divisione Logistica.

In forza di accordi e/o apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano, possono essere destinatari di specifici obblighi strumentali ad un’adeguata esecuzione delle attività di controllo interno previste nella presente Parte Speciale, i seguenti soggetti esterni:

- collaboratori, consulenti e, in genere, tutti i soggetti che svolgono attività nell’ambito delle aree di attività Sensibili per conto o nell’interesse di SEMATAF SRL;
- fornitori e partner commerciali che operano in maniera rilevante nell’ambito delle aree di attività Sensibili per conto o nell’interesse della SEMATAF SRL.

### **4. Principi generali di comportamento o “area del fare”**

Obiettivo della presente Parte Speciale è quello di indirizzare le attività sensibili poste in essere dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati di cui all'art. 25 *novies* del Decreto.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo, a carico degli esponenti aziendali, di stretta osservanza delle norme di legge, di tutti i principi e regole del presente Modello, nonché delle regole aziendali dettate in merito all'utilizzo dei sistemi informatici.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, i Destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

(A) astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste in questa parte speciale del Modello;

(B) astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Inoltre, i Destinatari della presente Parte Speciale saranno tenuti a:

- assicurare il rispetto delle leggi e delle disposizioni regolamentari nazionali, comunitarie e internazionali poste a tutela della proprietà industriale, della proprietà intellettuale e del diritto d'autore;
- utilizzare opere dell'ingegno protette dal diritto d'autore ovvero attraverso la registrazione di modelli di *design* esclusivamente sulla base di accordi formalizzati per iscritto con il soggetto titolare dei relativi diritti di sfruttamento e, in ogni caso, solo nei limiti posti dai predetti accordi;
- curare diligentemente gli adempimenti di carattere amministrativo connessi all'utilizzo di opere protette dal diritto d'autore (*software*, banche dati, ecc.) nell'ambito della gestione del sistema aziendale e nell'utilizzo delle risorse online;
- effettuare con tempestività tutte le comunicazioni previste ai sensi dei protocolli di condotta indicati nel presente Modello e dalle procedure aziendali nei confronti dei responsabili delle funzioni preposte alla gestione dei sistemi informatici e dell'Organismo di Vigilanza.

In tutte le ipotesi in cui SEMATAF SRL dovesse avvalersi di professionisti, consulenti o partner contrattuali esterni nello svolgimento di Attività Sensibili – come ad esempio, in caso di creazione e lancio di campagne pubblicitarie, di utilizzo di

fotografie, opere fotografiche, opere cinematografiche e musicali, o ancora di immagini e contenuti audiovisivi all'interno di campagne pubblicitarie, sul sito internet ovvero su profili e pagine di social network e/o blog della SEMATAF SRL o, ancora, in caso di sviluppo, lancio, pubblicizzazione e commercializzazione di nuovi prodotti, protetti dal diritto d'autore e attraverso la registrazione di modelli di design – i Destinatari della presente Parte Speciale saranno tenuti a verificare che anche tali professionisti, consulenti e partner contrattuali osservino le disposizioni qui contenute e/o assicurino che le attività rispettivamente condotte e i servizi rispettivamente prestati non ledano diritti di proprietà industriale, diritti di proprietà intellettuale e/o diritti d'autore altrui.

Inoltre, con riferimento alla presente Parte Speciale ed alle attività descritte come sensibili, vengono qui in rilievo le regole di condotta già esplicitate all'interno del presente Modello e, segnatamente, quelle prescritte:

o in materia di "Rapporti con i fornitori";

o in materia di "Selezione e gestione dei collaboratori e consulenti esterni".

##### **5. Divieti o "area del non fare"**

Nell'espletamento delle attività considerate a rischio, ai Destinatari del presente Modello è fatto divieto di:

- violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Parte Speciale;
- installare programmi software diversi da quelli messi a disposizione e autorizzati da SEMATAF SRL o da altre società del Gruppo;
- immettere in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa;
- scaricare da Internet programmi senza la preventiva autorizzazione di SEMATAF SRL;
- effettuare il download di programmi non provenienti da una fonte certa e autorizzata da SEMATAF SRL;
- acquistare licenze *software* da una fonte non certificata e non in grado di fornire garanzie in merito all'originalità/autenticità del software;

- installare un numero di copie di ciascun programma ottenuto in licenza superiore alle copie autorizzate dalla licenza stessa,
- distribuire software aziendali a soggetti terzi non autorizzati;
- accedere illegalmente e duplicare banche dati;
- utilizzare software violando diritti d'autore;
- detenere a scopo commerciale o imprenditoriale programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE);
- utilizzare, al di fuori dell'uso consentito dalla legge, opere dell'ingegno protette dal diritto d'autore in assenza di accordi formalizzati per iscritto con il soggetto titolare dei relativi diritti di sfruttamento o utilizzazione economica e/o in violazione di quanto previsto dai predetti accordi;
- pubblicare su siti internet, pagine e profili di social network e blog di SEMATAF SRL contenuti audiovisivi, immagini, foto, disegni, opere musicali e/o suoni protetti dal diritto d'autore ovvero attraverso modelli di disegno industriale, in assenza di accordi formalizzati per iscritto con il soggetto titolare dei relativi diritti di sfruttamento e utilizzazione economica e/o in violazione di quanto previsto dai predetti accordi.

## **6. I Protocolli di condotta**

### **6.1 Scopo del protocollo di condotta per i delitti in materia di violazione del diritto d'autore**

Scopo del presente protocollo di condotta (d'ora in avanti, "Protocollo contro la violazione del diritto d'autore") è quello di individuare le modalità operative e comportamentali che dovranno essere osservate i) dai soggetti a qualunque titolo coinvolti nelle attività di gestione dei servizi informatici e delle strumentazioni in dotazione ai dipendenti della SEMATAF SRL nonché ii) dai soggetti a qualunque titolo coinvolti nelle attività di marketing e pubblicità nell'interesse o per conto di SEMATAF SRL.

### **6.2 Ambito di applicazione del protocollo e destinatari**

Il presente protocollo di condotta si rivolge a tutti i Destinatari sopra indicati

nonché ai Soggetti Apicali, amministratori, dirigenti, dipendenti e a qualsiasi altro soggetto, collaboratore esterno o partner operante all'interno di SEMATAF SRL (d'ora in avanti "Destinatari del Protocollo contro la violazione del diritto d'autore"), coinvolti a qualsiasi titolo nello svolgimento delle attività sensibili di cui al punto che precede.

### **6.3 Modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili**

Per quanto attiene alle attività di gestione dei sistemi informatici e delle licenze *software*, i Destinatari non potranno:

- utilizzare le apparecchiature informatiche aziendali per motivi personali;
- utilizzare in azienda apparecchiature informatiche private, connettendole in qualsiasi modo alla rete informatica aziendale;
- installare sui computer o sui dispositivi aziendali a loro assegnati programmi (*software*) provenienti dall'esterno senza preventiva autorizzazione del responsabile del sistema informativo;
- installare sul computer o sui dispositivi aziendali a loro assegnati dispositivi di memorizzazione, comunicazione o altro (masterizzatori, modem, chiavi USB) senza la preventiva autorizzazione scritta del responsabile del sistema informatico;
- duplicare CD e DVD od ogni altro supporto multimediale atto a contenere dati di qualsiasi natura protetti dalla normativa a tutela del diritto d'autore;
- scaricare *software* gratuiti o *shareware* prelevati da siti Internet, senza previa autorizzazione del responsabile del sistema informatico.

Per quanto attiene all'ideazione e/o gestione di campagne marketing e pubblicitarie, i Destinatari dovranno osservare quanto segue:

- in caso di sviluppo interno di campagne marketing e/o pubblicitarie dovrà essere preventivamente verificata l'eventuale altrui titolarità di diritti d'autore, diritti di edizione, diritti di utilizzazione economica e/o altri diritti di proprietà intellettuale relativamente alle opere di qualsiasi natura e a qualsiasi titolo utilizzate, ivi compresi i disegni o i modelli eventualmente protetti ai sensi della normativa sul diritto d'autore. Tali verifiche andranno effettuate attraverso l'utilizzo delle apposite banche dati e/o deferendo a professionisti tecnico-legali lo

svolgimento delle relative indagini. In caso le prescritte verifiche individuino la sussistenza di diritti altrui inerenti alle opere oggetto di indagine, sarà necessario astenersi da qualunque forma di utilizzo e/o riferimento alle stesse;

➤ in caso di stipula di contratti finalizzati allo sviluppo e/o realizzazione di campagne marketing e/o pubblicitarie nell'interesse e/o per conto di SEMATAF SRL da parte di consulenti pubblicitari, agenzie di pubblicità, case di produzione o di ogni altro soggetto attivo nel settore della comunicazione creativa, della pubblicità, della promozione grafica e dello studio dell'immagine, sarà necessario ottenere una garanzia o un impegno scritto circa la titolarità dei diritti d'autore inerenti alle opere di qualsiasi natura e a qualsiasi titolo utilizzate, ivi compresi i disegni o i modelli eventualmente protetti ai sensi della normativa sul diritto d'autore, con rilascio o trasferimento di tutti i diritti di utilizzazione economica;

➤ sarà necessario verificare l'attendibilità di lettere di diffida ricevute da parte di soggetti che denunciano una presunta condotta, da parte della SEMATAF SRL, lesiva dei diritti tutelati dalle norme in materia di diritto d'autore;

➤ sarà necessario verificare, tramite pareri legali o di altri professionisti, la possibilità che una condotta della SEMATAF SRL, anche non direttamente collegata ad attività pubblicitarie e/o di marketing, possa configurare uno dei reati in materia di diritto d'autore richiamati dall'art. 25 *novies* del Decreto.

Per quanto attiene allo sviluppo, lancio, pubblicizzazione e commercializzazione di nuovi prodotti, protetti dal diritto d'autore e attraverso la registrazione di modelli di design, i Destinatari dovranno verificare che siano state concesse idonee garanzie e/o rilasciati impegni scritti circa la titolarità dei diritti d'autore, diritti di sfruttamento e utilizzazione economica e/o diritti di proprietà intellettuale comunque inerenti alle opere di qualsiasi natura e a qualsiasi titolo utilizzate, ivi compresi i disegni o i modelli eventualmente protetti.

#### **6.4 Denuncia all'OdV**

Fatto salvo l'obbligatorio rispetto di quanto qui prescritto, chiunque, nello svolgimento delle proprie funzioni, in qualità di Destinatario della presente Parte Speciale, accerti, venga a conoscenza o nutra fondati sospetti circa la commissione di fatti od atti rilevanti ai fini della integrazione delle fattispecie di reato di cui alla

presente Parte Speciale ovvero la violazione dei principi e dei protocolli di condotta contemplati nella presente Parte Speciale (e degli allegati o protocolli che ne costituiscono parte integrante), è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'OdV, il quale si attiverà per l'adozione dei provvedimenti opportuni, nel rispetto di quanto previsto dalla *Procedura di denuncia e segnalazioni all'OdV*, allegata al presente Modello.

## CAPITOLO XIII

### SEMATAF SRL

#### MAPPA DELLE ATTIVITA' A "RISCHIO REATO" E PROTOCOLLI DI CONDOTTA

##### I REATI AMBIENTALI

1. Le fattispecie di reato rilevanti
2. I reati ambientali la cui commissione nell'interesse o a vantaggio di SEMATAF SRL è esclusa
3. Le attività sensibili
4. I Destinatari e i principi generali di comportamento
5. Principi generali di comportamento o "area del fare"
6. Divieti o "area del non fare"
7. I protocolli di condotta

La presente Parte Speciale ha ad oggetto i seguenti "reati presupposto" previsti dall'art. 25-*undecies* del Decreto:

➤ ***Inquinamento ambientale (art. 452 bis codice penale)***

*"È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:*

*1. delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*

*2. di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

*Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata".*

Tale ipotesi di reato si configura quando alcuno abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativo e misurabile:

- delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;



- di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
- di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

➤ **Disastro ambientale (art. 452 quater codice penale)**

*“Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:*

- 1) *l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;*
- 2) *l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*
- 3) *l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.*

*Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata”.*

Tale ipotesi di reato si configura quando, al di fuori dei casi già sanzionati come crolli di costruzioni o disastri dolosi, alcuno cagiona alternativamente:

- l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
- l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- un'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

➤ **Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies codice penale)**

*“Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452 bis e 452 quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.*

*Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente*

*diminuite di un terzo”.*

Tale ipotesi di reato si configura quando i reati di cui agli articoli 452 bis e quater del codice penale siano commessi per colpa.

La norma in esame punisce a titolo di colpa le fattispecie di inquinamento ambientale e disastro ambientale, operando una diminuzione di pena.

Nonostante la formulazione, è pacifico che trattasi di autonoma figura di reato, e non di circostanza attenuante.

➤ **Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies codice penale)**

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.*

*La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:*

*1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*

*2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

*Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà”.*

E' punito per tale ipotesi di reato chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

➤ **Impedimento del controllo (art. 452 septies codice penale)**

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.*

La norma in oggetto punisce tutte le condotte destinate a ostacolare o impedire il

normale svolgimento dei controlli in materia ambientale.

Il reato è causalmente orientato, nel senso che il fatto deve verificarsi tramite le modalità descritte, in maniera attiva, omissiva o fraudolenta.

Trattasi di reato di pericolo presunto, in quanto non è richiesta alcuna reale messa in pericolo dell'ambiente o della pubblica incolumità, essendo per contro sufficiente determinare l'impedimento o l'ostacolo di cui sopra, già di per sé considerato fonte di pericolo.

➤ **Circostanze aggravanti (art. 452 octies codice penale)**

*“Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.*

*Quando l'associazione di cui all'articolo 416 bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416 bis sono aumentate.*

*Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale”.*

Tramite la presente norma il legislatore ha inteso punire più severamente le associazioni a delinquere finalizzate a trarre profitto da illecite attività determinanti un pericolo per l'ambiente, quali ad esempio lo smaltimento abusivo di rifiuti.

➤ **Aggravante ambientale (art. 452 nonies codice penale)**

*“Quando un fatto già previsto come reato è commesso allo scopo di eseguire uno o più tra i delitti previsti dal presente titolo, dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o da altra disposizione di legge posta a tutela dell'ambiente, ovvero se dalla commissione del fatto deriva la violazione di una o più norme previste dal citato decreto legislativo n. 152 del 2006 o da altra legge che tutela l'ambiente, la pena nel primo caso è aumentata da un terzo alla metà e nel secondo caso è aumentata*

*di un terzo. In ogni caso il reato è procedibile d'ufficio”.*

Tramite la disposizione in commento il legislatore ha predisposto una norma di copertura per tutte le condotte che, al di fuori delle fattispecie di delitti contro l'ambiente, siano comunque destinate finalisticamente a commettere un delitto contro l'ambiente, o una contravvenzione previste dal Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006) o altra disposizione posta a tutela dell'ambiente.

Inoltre, al di là dello scopo del colpevole, la norma punisce meno severamente (ma non di molto) le condotte che comunque cagionino un danno per l'ambiente previsto dalle disposizioni su elencate, a prescindere dall'elemento soggettivo. Trattasi dunque, in questo caso, di reato aggravato dall'evento.

Qualsiasi reato commesso al fine di commettere un delitto contro l'ambiente o che comunque violi una disposizione a tutela dell'ambiente diviene inoltre procedibile d'ufficio, in tal modo impedendosi la mancanza di una condizione di procedibilità per mera inerzia della persona offesa dal reato principale.

➤ ***Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis codice penale)***

*“Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro”.*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, fuori dai casi consentiti, venga posta in essere la distruzione di un habitat all'interno di un sito protetto o il deterioramento dello stesso con conseguente compromissione del suo stato di conservazione.

➤ ***Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata, ovvero senza il rispetto delle prescrizioni date con l'autorizzazione o dall'autorità competente (art. 137, commi 2 e 3, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)***

*“2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di*

sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.

3. *Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29 quattordicesimo, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni".*

Tale ipotesi di reato si configura nei casi di apertura o comunque di effettuazione di nuovi scarichi. Le condotte appena descritte, per integrare il reato de quo, devono riguardare lo scarico delle sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del summenzionato decreto.

➤ ***Scarico di acque reflue industriali in violazione dei limiti tabellari (art. 137, comma 5, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)***

*"Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro".*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, vengano superati i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006.

Configura ipotesi di reato anche il superamento dei limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, del d.lgs. 152/2006.

➤ ***Violazione dei divieti di scarico al suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 137, comma 11, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)***

*“Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni”.*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui non vengano rispettati i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 del d.lgs. 152/2006.

➤ ***Scarico in mare da parte di navi ed aeromobili di sostanze di cui è vietato lo sversamento (art. 137, comma 13, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)***

*“Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente”.*

Tale ipotesi di reato si configura se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che le sostanze sversate siano in quantità tali da essere rese rapidamente innocue dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché sia stata rilasciata una preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

➤ ***Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, comma 1, lett. a) e b), D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)***

*“Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattordicesimo, comma 1,*

*chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:*

*a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;*

*b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi”.*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui venga effettuata un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza del prescritto provvedimento di autorizzazione, iscrizione o comunicazione. Le pene sono più gravi ove si tratti di rifiuti pericolosi.

Per individuare esattamente le diverse tipologie di reato sembra utile richiamare le relative definizioni previste dal d.lgs. 152/2006.

Per “raccolta” deve intendersi il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento.

Lo “smaltimento” va invece riferito a qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia.

Il “recupero” coincide infine con qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

**➤ *Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, comma 3, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)***

*“Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattordicesimo, comma 1, Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda*

*da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi”.*

Tale ipotesi di reato si configura in caso di realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata.

Per “discarica” deve intendersi un'area di smaltimento dei rifiuti adibita al deposito degli stessi sulla o nella terra (vale a dire nel sottosuolo).

Se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi, la sanzione è aggravata.

Sul piano processuale, rileva la disposizione secondo cui alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale consegue la confisca dell'area, purché di proprietà dell'autore o di un compartecipe.

**➤ *Inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla gestione di una discarica o alle altre attività concernenti i rifiuti ovvero carenza di requisiti e condizioni richiesti (art. 256, comma 4, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)***

*“Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni”.*

Tale ipotesi di reato si configura in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché in caso di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

**➤ *Miscelazione non consentita di rifiuti (art. 256, comma 5, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)***

*“Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera*



b)”.  
b)”.  
b)”.

Tale ipotesi di reato si realizza nel caso in cui vengano compiute operazioni di miscelazione fra categorie diverse di rifiuti pericolosi e di miscelazione tra rifiuti non pericolosi e rifiuti pericolosi. La miscelazione comprende anche la diluizione di sostanze pericolose.

In ogni caso, chiunque viola il divieto è tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati, qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile.

➤ **Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)**

*“Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti”.*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso di violazione delle regole relative al deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b).

Le prescrizioni imposte dalla normativa speciale appena richiamata sono suddivisibili in due categorie: adempimenti relativi alla quantità dei rifiuti e alla durata del loro deposito temporaneo; adempimenti volti ad assicurare condizioni di sicurezza per la salute.

➤ **Bonifica dei siti (art. 257 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)**

*“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e*

*seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.*

*2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.*

*3. Nella sentenza di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2, o nella sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.*

*4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1”.*

In tema di bonifica dei siti inquinati, il reato previsto dall'art. 257, comma primo, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è integrato dalla omessa segnalazione che il responsabile dell'inquinamento è obbligato ad effettuare alle autorità indicate in base all'art. 242 del medesimo decreto in conseguenza del semplice verificarsi dell'evento potenzialmente inquinante e prescinde dal superamento delle soglie di contaminazione dell'area inquinata.

**➤ *Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)***

*“Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Si applica la pena dell'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto”.*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il soggetto che predispone un certificato di analisi di rifiuti fornisca false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e nel caso in cui il medesimo soggetto faccia uso di un certificato falso durante il trasporto.

➤ **Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)**

*“Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.*

*Tale ipotesi di reato si configura nell'ipotesi in cui si realizzi una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi o, comunque, in violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259. La pena è aumentata nel caso in cui si tratti di rifiuti pericolosi”.*

➤ **Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) [abrogato]**

Tale ipotesi di reato si configurava nel caso in cui fossero state realizzate una serie di operazioni, (cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione, o gestione) riferite ad ingenti quantitativi di rifiuti, compiute abusivamente, nell'ambito di un sistema organizzato, con il fine di ottenere un profitto qualificato come ingiusto.

Nel nostro ordinamento la fattispecie era inserita nel sistema sanzionatorio della parte IV del Testo Unico Ambientale (ove sono cristallizzate le disposizioni in tema di gestione dei rifiuti), e punita a titolo di responsabilità penale, con la pena della reclusione.

In particolare la fattispecie era prevista e punita dall'art. 260 (*Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti*) del D.Lgs. 152/2006, articolo abrogato dall'art. 7, comma 1 lett. q) del D.Lgs. 1 marzo 2018, n. 21 (*Disposizioni di attuazione del*

*principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103), entrato in vigore il 6 aprile 2018.*

Contestualmente all'abrogazione dell'art. 260 TUA, nell'ambito delle modifiche in materia di tutela dell'ambiente apportate dal medesimo D. Lgs. n. 21/2018 (art. 3), è stato inserito nel codice penale l'art. 452-*quaterdecies* (*Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti*).

La fattispecie incriminatrice in questione è stata inserita nel codice penale in attuazione del principio della riserva del codice in materia penale da perseguire, mediante *"l'inserimento nel codice penale di tutte le fattispecie criminose previste da disposizioni di legge in vigore che abbiano a diretto oggetto di tutela beni di rilevanza costituzionale"*, proprio in considerazione del rango costituzionale del bene *"integrità ambientale"*, che la norma mira a tutelare.

La norma ricalca integralmente l'abrogata disposizione del TUA, sia per quanto concerne gli elementi costitutivi della fattispecie di reato, sia in termini di entità della pena applicabile al responsabile, oltre che per quanto concerne gli aumenti di pena per la fattispecie aggravata, la confisca, il ripristino e le pene accessorie.

Il testo che di seguito si riporta, è rimasto inalterato:

*"Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.*

*Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.*

*Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.*

*Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.*

*È sempre ordinata la confisca delle cose che servono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone*

*estraneae al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca”.*

Ai fini della responsabilità penale del soggetto la cui condotta integra la fattispecie prevista e punita a titolo di *attività organizzata di traffico illecito di rifiuti*, la novella legislativa non ha apportato alcuna sostanziale modifica, limitandosi l'intervento, ad una migrazione della fattispecie di reato, dal testo unico ambientale, al codice penale.

➤ ***Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, commi 6 e 7, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)***

*“1. I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188 bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.*

*2. I soggetti obbligati che omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188 bis, comma 2, lett. a), sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro. All'accertamento dell'omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.*

*3. Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno*

*qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l'anno da prendere in considerazione è quello dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.*

*4. Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avviene nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacenti.*

*5. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incumbenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad*

euro novantatremila.

6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

9. Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

9-bis. Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.

9-ter. Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla notificazione

*della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie”.*

Tale ipotesi di reato (art. 260-bis, commi 6 e 7,) si configura allorquando, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, vengano fornite false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti. Il reato è altresì integrato qualora si inserisca un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Per quanto concerne il comma 8 tale ipotesi di reato è realizzata dal trasportatore che accompagni il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda Sistri fraudolentemente alterata. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

➤ ***Inquinamento atmosferico (art. 279, comma 5, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)***

*“5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa”.*

Tale ipotesi di reato è realizzata da chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabilite in materia o altrimenti imposte dall'autorità competente, nel caso in cui si determini anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

➤ ***Importazione, esportazione, trasporto ed uso illeciti di specie animali e commercio di piante riprodotte artificialmente (art.1, commi 1 e 2 e art. 2, commi 1 e 2, L. 7 febbraio 1992, n. 150)***

Tale ipotesi di reato si configura nelle ipotesi di importazione, esportazione di specie animali e commercio di piante riprodotte artificialmente senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi.

Tale ipotesi di reato si configura anche nel caso di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di



certificati o licenze falsi o alterati.

➤ ***Violazione delle disposizioni sull'impiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, comma 6, L. 28 dicembre 1993, n. 549)***

*“6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito”.*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui le imprese dispongano di impianti che utilizzino le sostanze di cui alle tabelle A e B allegata alla legge n. 549/1993 in violazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge stessa.

➤ ***Sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, commi 1 e 2, D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 202)***

*“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.*

*2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.*

*3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali”.*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso di violazione dolosa del divieto posto alle navi (senza alcuna discriminazione di nazionalità) di versare in mare le sostanze definite inquinanti ai fini del D. Lgs. n. 202/2007, ai sensi del suo art. 2, comma 1, lett. b).

La violazione può essere commessa da parte del Comandante di una nave,

battente qualsiasi bandiera, nonché dai membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso. La pena è aggravata nell'ipotesi in cui la medesima violazione causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.

➤ ***Sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, commi 1 e 2, D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 202)***

*“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000”.*

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla precedente esclusivamente per il fatto di essere addebitabile a titolo di colpa.

**1. Le fattispecie di reato rilevanti**

In relazione al campo di operatività di SEMATAF SRL, **risultano potenzialmente configurabili i rischi di commissione dei seguenti reati “reati presupposto”:**

- *Inquinamento ambientale (art. 452 bis codice penale);*
- *Disastro ambientale (art. 452 quater codice penale);*
- *Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies codice penale);*
- *Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies codice penale);*
- *Impedimento del controllo (art. 452 septies codice penale);*
- *Circostanze aggravanti (art. 452 octies codice penale);*
- *Aggravante ambientale (art. 452 nonies codice penale);*
- *Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata, ovvero senza il rispetto delle prescrizioni date con l'autorizzazione o dall'autorità competente (art. 137, commi 2 e 3, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);*

- *Scarico di acque reflue industriali in violazione dei limiti tabellari (art. 137, comma 5, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);*
- *Violazione dei divieti di scarico al suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 137, comma 11, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);*
- *Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (art. 256, comma 1, lett. a) e b), D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);*
- *Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, comma 3, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);*
- *Inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla gestione di una discarica o alle altre attività concernenti i rifiuti ovvero carenza di requisiti e condizioni richiesti (art. 256, comma 4, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);*
- *Miscelazione non consentita di rifiuti (art. 256, comma 5, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);*
- *Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);*
- *Bonifica dei siti (art. 257 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);*
- *Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4 D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);*
- *Traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);*
- *Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);*
- *Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, commi 6 e 7, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);*
- *Violazioni del sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis, comma 8, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);*
- *Inquinamento atmosferico (art. 279, comma 5, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);*
- *Violazione delle disposizioni sull'impiego delle sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, comma 6, L. 28 dicembre 1993, n. 549).*

## **2. I reati ambientali la cui commissione nell'interesse o a vantaggio di SEMATAF**

### **SRL è esclusa**

E' esclusa l'astratta possibilità di commissione, nell'interesse o a vantaggio di SEMATAF SRL, dei seguenti reati, essendo i medesimi totalmente estranei all'oggetto sociale e alla sua sfera di attività:

- *Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies codice penale);*
- *Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis codice penale);*
- *Importazione, esportazione, trasporto ed uso illeciti di specie animali e commercio di piante riprodotte artificialmente (art.1, commi 1 e 2 e art. 2, commi 1 e 2, L. 7 febbraio 1992, n. 150);*
- *Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis codice penale);*
- *Scarico in mare da parte di navi ed aeromobili di sostanze di cui è vietato lo sversamento (art.137, comma 13, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);*
- *Deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256, comma 6, D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152);*
- *Sversamento doloso in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 8, commi 1 e 2, D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 202);*
- *Sversamento colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (art. 9, commi 1 e 2, D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 202).*

### **3. Le attività sensibili**

Ai fini della individuazione di eventuali Attività Sensibili, si è posta l'attenzione sui settori in cui la SEMATAF SRL, estrinsecando la propria attività, potrebbe, attraverso propri amministratori, dipendenti, dirigenti, collaboratori, sindaci o partner contrattuali, incorrere nella commissione dei reati sopra elencati.

A seguito dell'analisi, si è distinto tra reati ambientali la cui commissione nell'interesse o a vantaggio della SEMATAF SRL è astrattamente esclusa ed altri reati ambientali che, al contrario, potrebbero, in via di ipotesi, essere commessi ad opera dei Destinatari del Modello. In relazione a questi ultimi, si è valutato il

livello di rischio, avuto riguardo alle attività rientranti nell'oggetto sociale.

Ai fini della presente Parte Speciale, le aree di attività nelle quali possono essere commessi i reati sopra descritti di cui all'art. 25-undecies del Decreto, ai fini della presente Parte Speciale, risultano essere le seguenti:

- utilizzazione di risorse idriche e scarico acque reflue;
- gestione dei rifiuti;
- emissione gas in atmosfera;
- gestione di attività da parte di SEMATAF SRL, anche in partnership con soggetti terzi.

Più in particolare:

#### Area B: acque

- Scarichi industriali;
- Scarichi industriali pericolosi;

#### Area C: rifiuti

- Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento e/o commercializzazione di rifiuti non pericolosi;
- Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento e/o commercializzazione di rifiuti pericolosi;
- Deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi;
- Realizzazione e gestione di discarica;
- Realizzazione e gestione di discarica, destinata anche in parte allo smaltimento di rifiuti pericolosi;
- Miscelazione rifiuti;
- Formulazione per rifiuti non pericolosi;
- Intermediazione di rifiuti;
- Gestione rifiuti radioattivi;
- Importazione, esportazione, vendita, esportazione per vendita e trasporto conto terzi;
- Trasporto di rifiuti pericolosi con copia delle schede SISTRI;
- Gestione del SISTRI.

#### Area D: inquinamento/bonifica.

- Inquinamento del suolo/ sottosuolo delle acque superficiali/sotterranee;

- Attività di bonifica;
- Attività di bonifica a seguito di inquinamento da sostanze pericolose;
- Inquinamento con sostanze pericolose.

#### Area E: emissioni in atmosfera

- Emissioni in atmosfera nei limiti consentiti da autorizzazioni o della legge;
- Cessazione dell'utilizzo di sostanze lesive dell'ozono.

### **4. I Destinatari e i principi generali di comportamento**

#### **4.1 Destinatari**

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, e dirigenti della SEMATAF SRL (cosiddetti soggetti apicali), nonché ai dipendenti (cosiddetti soggetti interni sottoposti ad altrui direzione) coinvolti, a qualsiasi titolo, nelle attività sensibili rilevanti ai fini della presente Parte Speciale (qui di seguito tutti definiti i "Destinatari").

In forza di accordi e/o apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano, possono essere destinatari di specifici obblighi strumentali ad un'adeguata esecuzione delle attività di controllo interno previste nella presente Parte Speciale, i seguenti soggetti esterni:

- collaboratori, consulenti e, in genere, tutti i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui operino nell'ambito delle aree di attività Sensibili per conto o nell'interesse di SEMATAF SRL;
- fornitori e partner commerciali che operano in maniera rilevante e che operano nell'ambito delle aree di attività Sensibili per conto o nell'interesse di SEMATAF SRL.

### **5. Principi generali di comportamento o "area del fare"**

Nelle aree a rischio sopra individuate sopra con riferimento alle fattispecie di reato contro l'ambiente, i Soggetti operanti nelle aree a rischio reato e, in particolare, i soggetti identificati nell'ambito delle procedure aziendali di riferimento, saranno

tenuti a:

- a.* alla stretta osservanza dei principi generali di comportamento enunciati nel Codice Etico e delle procedure previste nel presente Modello;
- b.* tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando il pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari;
- c.* astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- d.* valutare gli impatti di carattere ambientale prima di intraprendere nuove attività o di introdurre modifiche ed innovazioni ai processi in corso di esecuzione;
- e.* svolgere ogni attività in conformità alle migliori *practices*, preventivamente ed opportunamente individuate, in materia tema di tutela dell'ambiente;
- f.* definire le competenze e conoscenze necessarie in materia ambientale per tutto il personale impiegato e coinvolto, a vario titolo, nelle attività;
- g.* definire le competenze e le conoscenze tecniche necessarie in materia di tutela ambientale per tutto il personale coinvolto, a vario titolo, nelle attività;
- h.* assicurarsi che tutte le attività svolte per conto di SEMATAF SRL siano adeguatamente e costantemente monitorate, nonché soggette ad un appropriato sistema di *reporting*;
- i.* richiedere ai propri partner commerciali e alle ditte terze operanti nei propri cantieri il rispetto del valore ambientale e dei principi all'uopo enunciati nel Codice Etico di SEMATAF SRL e nel presente Modello;
- j.* ripristinare le aree di cantiere a fine lavori in modo da riqualificare il territorio e riportare l'ambiente il più possibile prossimo alle condizioni ante inizio dei lavori;
- k.* istituire un costante flusso di informazioni tra l'OdV e i soggetti operanti nelle aree a rischio reati.

Inoltre, con riferimento alla presente Parte Speciale ed alle attività descritte come sensibili al precedente paragrafo, vengono qui in rilievo le regole di condotta già esplicitate all'interno del presente Modello e, segnatamente, quelle prescritte:

- o in materia di "Rapporti con i soggetti istituzionali";
- o in materia di "Rapporti con i fornitori";
- o in materia di "Selezione e gestione dei collaboratori e dei consulenti esterni".

E' fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di prevedere all'interno della società i seguenti strumenti:

#### Area B

**Autorizzazione Amministrativa allo scarico di sostanze pericolose:** la società dispone delle autorizzazioni necessarie allo scarico di sostanze definite pericolose in base alla tabella 5 e 3A allegato 5 parte 3 Codice Dell'Ambiente.

**Autorizzazione Amministrativa allo scarico di sostanze non pericolose:** la società dispone delle autorizzazioni necessarie allo scarico di sostanze non pericolose.

**Valori limite:** la società ha adottato adeguate misure per il controllo dei livelli limite di sostanze specifiche di cui alla tabella 5 allegato 5 parte III del Codice dell'Ambiente.

**Elenco sostanze pericolose:** la società ha adottato ed adeguatamente diffuso un elenco delle sostanze di cui risulta vietato lo sversamento secondo quanto disposto dal Codice dell'Ambiente.

**Clausole Contrattuali:** la società ha adottato adeguati strumenti per il rispetto di tali obblighi da parte di partner e fornitori.

#### Area C

**Autorizzazione ambientale:** la società dispone delle adeguate autorizzazioni per l'esercizio delle attività di trasporto, raccolta, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione.

**Albo Nazionale Gestori Ambientali:** la società è iscritta negli appositi registri istituiti presso i Ministeri competenti.

**Catalogo Europeo Rifiuti:** la società ha adottato adeguate misure per classificare i rifiuti con i codici identificativi imposti dal Ministero dell'Ambiente.

**Formulario e Registro di Identificazione dei rifiuti:** la società ha adottato il formulario per l'identificazione dei rifiuti.

**Controlli formulario:** la società ha disposto controlli periodici sulla corretta compilazione del formulario.

**Controlli registro:** la società ha disposto controlli periodici sulla corretta compilazione del registro.

**Notifica:** la società effettua regolare notifica alle autorità competente in caso di



spedizione dei rifiuti.

**Documento di accompagnamento:** la società ha dotato tutti i mezzi di trasporto e raccolta rifiuti dei documenti di accompagnamento.

**Impianti autorizzati:** la società effettua regolari controlli sugli impianti a cui vengono destinati i rifiuti.

**Specifici divieti:** sono stati adottati adeguati strumenti per prevenire la miscelazione dei rifiuti identificati come pericolosi.

**Deroghe:** la società dispone dell'adeguata autorizzazione in deroga alla miscelazione dei rifiuti pericolosi.

**Specifici divieti:** sono stati adottati adeguati strumenti per evitare il deposito dei rifiuti sanitari.

#### Area D

**Concentrazioni Soglia di Rischio:** la società ha adottato adeguati strumenti per la misurazione delle concentrazioni nel suolo/sottosuolo, secondo quanto stabilito dal Codice dell'Ambiente.

**Progetto di Bonifica:** sono stati predisposti adeguati strumenti per l'espletamento degli obblighi imposti dalla legge durante l'iter autorizzativo di notifica.

**Clausole Contrattuali:** la società ha adottato adeguati strumenti per il rispetto di tali obblighi da parte di partner e fornitori.

#### Area E

**Autorizzazione Amministrativa alle emissioni in atmosfera:** la società dispone delle autorizzazioni necessarie.

**Valori limite:** la società ha adottato adeguate misure per il controllo dei livelli limite di sostanze specifiche di cui all'Allegato I, parte V del Codice dell'Ambiente.

**Censimento:** la società ha un censimento delle apparecchiature o altro che contengono sostanze lesive, con indicazione del periodo di cassa e del relativo piano di smaltimento.

La SEMATAF S.R.L. è altresì dotata di un Sistemi di Gestione Ambientale Certificato ed in conformità ISO 14001:2015, nel rispetto delle procedure presenti all'interno del manuale di Gestione Ambientale

## **6. Divieti o “area del non fare”**

Nell’espletamento delle attività considerate a rischio, ai Destinatari del presente modello è fatto divieto di:

- tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste in questa parte speciale del Modello;
- tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Parte Speciale.

## **7. I protocolli di condotta**

### **7.1 Scopo del protocollo di condotta per i reati ambientali**

Scopo del presente protocollo di condotta (d’ora in avanti, “Protocollo reati ambientali”) è quello di individuare le modalità operative e comportamentali che dovranno essere osservate dai soggetti coinvolti nelle attività di produzione implicanti l’utilizzo di risorse idriche e lo scarico di acque reflue, la produzione e lo smaltimento di rifiuti latamente intesi, nonché le emissioni di gas in atmosfera.

### **7.2 Ambito di applicazione del protocollo e destinatari**

Il presente protocollo di condotta si rivolge a tutti i Soggetti Apicali, amministratori, dirigenti, dipendenti e a qualsiasi altro soggetto, collaboratore esterno o partner operante all’interno di SEMATAF SRL (d’ora in avanti “Destinatari del Protocollo reati ambientali”), coinvolti a qualsiasi titolo nello svolgimento delle attività sensibili.

### **7.3 Responsabilità e ruoli interessati alle attività sensibili**

Sono tenuti al rispetto delle regole dettate dal presente protocollo tutti i Destinatari del modello e, in particolare tutti i dipendenti e i dirigenti/responsabili delle divisioni operative nelle aree a maggiore rischio-reato, tra le quali rientrano le seguenti:

- Divisione Ambiente e Costruzioni;

- Divisione Commerciale e Logistica;
- Divisione Amministrazione, Finanza, Produzione e Acquisti.

#### **7.4 Modalità operative per lo svolgimento delle attività e procedure di controllo**

Per quanto riguarda le attività sensibili inerenti l'utilizzazione di risorse idriche e scarico acque reflue SEMATAF SRL ha altresì elaborato le seguenti procedure interne:

- scarico delle acque reflue industriali nel depuratore comunale;
- utilizzo di vasche di raccolta per lo stoccaggio delle acque reflue provenienti da stabilimenti non direttamente collegati ai depuratori;
- controllo sull'approvvigionamento e sullo smaltimento delle acque domestiche ed industriali attraverso procedure di campionamento ed analisi affidate a società terze;
- costante attività di reporting alle/dalle società incaricate dei controlli necessari al rilascio/rinnovo delle autorizzazioni per lo scarico fognario.

SEMATAF SRL ha inoltre adottato le seguenti misure precauzionali:

- prevalente ricorso a mezzi meccanici per le procedure di pulitura/manutenzione delle autoclavi e dei serbatoi;
- minimo ricorso a sostanze detergenti di natura chimica;
- eliminazione delle farine fossili;

SEMATAF SRL conduce le proprie attività nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamenti tempo per tempo vigenti in materia ambientale nonché in osservanza di tutte le prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi rilasciati dagli enti competenti.

Per quanto riguarda le attività sensibili inerenti lo smaltimento dei rifiuti, SEMATAF SRL ha già implementato tutti i protocolli e svolto le prescritte attività per assicurare la completa tracciabilità dei rifiuti.

Al fine di eliminare o minimizzare qualsiasi rischio (anche solo potenziale) di inquinamento, contaminazione o diverso danno ambientale è previsto:

- ove occorrente l'espletamento di dettagliate analisi volte ad accertare la concretezza del pericolo ambientale/rischio di contaminazione;
- l'isolamento della perdita e/o l'impedimento del deflusso delle sostanze

pericolose.

### **7.5 Misure particolari da osservarsi da parte di SEMATAF SRL, dei suoi collaboratori e partner contrattuali**

Nello svolgimento delle proprie attività, i destinatari del Modello in generale, e della presente Parte Speciale in particolare, dovranno attenersi ai seguenti principi:

(1) SEMATAF SRL non inizierà né proseguirà alcun rapporto con esponenti aziendali, collaboratori esterni o Partner che non intendano allinearsi al principio della stretta osservanza delle leggi, dei regolamenti in materia ambientale e dei precetti contenuti nel presente Modello;

(2) i rapporti con partner contrattuali o collaboratori esterni incaricati dello svolgimento di attività di trasporto, deposito, stoccaggio o smaltimento di rifiuti devono essere disciplinati per iscritto, evidenziare tutte le condizioni dell'accordo e devono, possibilmente, prevedere l'impegno del partner contrattuale a:

✓ rispettare ogni legge, regolamento e disposizione in materia ambientale tempo per tempo vigente e applicabile all'attività svolta;

✓ osservare tutte le prescrizioni contenute in tutti i provvedimenti autorizzativi rilasciati dagli enti competenti in materia ambientale, di cui i partner contrattuali dovranno essere portati a conoscenza per quanto attinente alle attività rispettivamente condotte nell'interesse di SEMATAF SRL;

✓ segnalare eventuali criticità, anomalie o non conformità rilevate nel corso di attività di analisi o manutenzione, anche in riferimento a prescrizioni in materia ambientale contenute in leggi, regolamenti o provvedimenti autorizzativi;

✓ astenersi da ogni comportamento integrante una delle fattispecie di reato contemplate dall'art. 25-*undecies* del Decreto;

✓ astenersi da comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato ambientale rientranti tra quelle contemplate dall'art. 25-*undecies* del Decreto, possano potenzialmente diventarlo o favorirne la commissione;

✓ dichiarare di non avere subito condanne in relazione alla commissione di reati ambientali;

✓ assumere tutti gli obblighi di cui sopra, impegnandosi espressamente anche per il fatto del terzo di cui il partner contrattuale dovesse avvalersi nello svolgimento delle attività ad esso demandate;

(3) SEMATAF SRL dovrà altresì:

✓ astenersi dall'intrattenere rapporti con partner contrattuali o collaboratori esterni condannati o indagati in relazione alla commissione di reati ambientali, SEMATAF SRL abbia conoscenza dell'indagine in corso o della condanna comminata;

✓ appurare che i partner contrattuali o collaboratori esterni incaricati dello svolgimento di attività di trasporto, deposito, stoccaggio o smaltimento siano dotati di modelli organizzativi, codici di condotta o sistemi di qualità o gestione ambientale diretti a garantire la conformità del loro operato alla normativa ambientale;

✓ quanto alle suddette attività, selezionare, in via preferenziale, partner contrattuali dotati di modelli organizzativi, codici di condotta o sistemi di qualità o gestione ambientale diretti a garantire la conformità del loro operato alla normativa ambientale;

✓ in difetto, richiedere ai predetti partner contrattuali di dotarsi di modelli organizzativi, codici di condotta o sistemi di qualità o gestione ambientale diretti a garantire la conformità del loro operato alla normativa ambientale.

Nel conferire e/o confermare incarichi a partner contrattuali, SEMATAF SRL verificherà che i medesimi dispongano di tutte le autorizzazioni, nulla osta, licenze o permessi necessari per lo svolgimento delle attività demandate.

SEMATAF SRL provvederà altresì alla effettuazione di *audit* periodici, sia interni che esterni, mirati, tra l'altro, a verificare l'osservanza delle leggi, regolamenti e prescrizioni in materia ambientale da parte dei partner contrattuali incaricati dello svolgimento di attività di trasporto, deposito, stoccaggio o smaltimento.

SEMATAF SRL renderà conto all'OdV degli *audit* periodici e delle verifiche effettuate. L'OdV, per converso, avrà facoltà di richiedere i nominativi dei Partner Contrattuali incaricati dello svolgimento di attività di trasporto, deposito, stoccaggio o smaltimento e, ove lo ritenesse opportuno, copia dei contratti con essi stipulati al fine di verificarne la rispondenza ai principi di cui alla presente

Parte Speciale.

### **7.6 Misure da osservarsi da parte dei Partner Contrattuali incaricati dello svolgimento di attività di trasporto, deposito, stoccaggio o smaltimento**

Ai fini dell'attuazione dei principi di cui sopra, i partner contrattuali o collaboratori esterni incaricati dello svolgimento di attività di trasporto, deposito, stoccaggio o smaltimento anche a prescindere da specifici impegni recepiti nei contratti conclusi con SEMATAF SRL, saranno tenuti a:

- ✓ rispettare ogni legge, regolamento e disposizione in materia ambientale tempo per tempo vigente e applicabile all'attività svolta;
- ✓ astenersi da ogni comportamento integrante una delle fattispecie di reato contemplate dall'art. 25-*undecies* del Decreto;
- ✓ astenersi da comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato ambientale rientranti tra quelle contemplate dall'art. 25-*undecies* del Decreto, possano potenzialmente diventarlo o favorirne la commissione;
- ✓ dotarsi di modelli organizzativi, codici di condotta o sistemi di qualità o gestione ambientale diretti a garantire la conformità del loro operato alla normativa ambientale;
- ✓ osservare i precetti contemplati nei predetti modelli organizzativi, codici di condotta o sistemi di qualità o gestione ambientale.

Nei contratti dovrà essere inserita una clausola risolutiva espressa in forza della quale l'inosservanza delle prescrizioni in materia ambientale costituirà grave inadempimento contrattuale e giustificherà la risoluzione dell'accordo, su istanza di SEMATAF SRL, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del Codice Civile.

Anche a prescindere dalla previsione di clausole risolutive espresse, SEMATAF SRL - e, per essa, in particolare, i destinatari del presente Parte Speciale I – dovrà dichiarare o domandare la risoluzione di ogni rapporto contrattuale con partner esterni e società appaltatrici nell'ipotesi in cui dovesse rilevare l'inosservanza dei predetti precetti.

### **7.7 Denuncia all'OdV**

Fatto salvo l'obbligatorio rispetto di quanto qui prescritto, chiunque, nello svolgimento delle proprie funzioni, in qualità di Destinatario della presente Parte Speciale, accerti, venga a conoscenza o nutra fondati sospetti circa la commissione di fatti od atti rilevanti ai fini della integrazione delle fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale ovvero la violazione dei principi e dei protocolli di condotta contemplati nella presente Parte Speciale (e degli allegati o protocolli che ne costituiscono parte integrante), è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'OdV, il quale si attiverà per l'adozione dei provvedimenti opportuni, nel rispetto di quanto previsto dalla *Procedura di denuncia e segnalazioni all'OdV*, allegata al presente Modello.

## CAPITOLO XIV

### SEMATAF SRL

#### MAPPA DELLE ATTIVITA' A "RISCHIO REATO" E PROTOCOLLI DI CONDOTTA

##### IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

1. Le fattispecie di reato rilevanti
2. Le Attività Sensibili
3. I Destinatari
4. Principi generali di comportamento o "area del fare"
5. Divieti o "area del non fare"
6. I Protocolli di condotta

##### 1. Le fattispecie di reato rilevanti

L'art. 25-*duodecies* del Decreto, introdotto dal Decreto Lgs. 109/2012, estende la responsabilità delle persone giuridiche al reato di impiego di cittadini terzi il cui soggiorno è irregolare.

In particolare, l'art. 25-*duodecies* del Decreto stabilisce che *"in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12 bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica la sanzione pecuniaria da 10 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro"*.

Il delitto appena richiamato si configura nel caso in cui il datore di lavoro occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto o non ne sia stato richiesto il rinnovo, ovvero sia stato revocato o annullato.

Tuttavia, il reato presupposto in commento, già previsto dal Decreto Lgs. n. 286/1998 (o "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione") sancisce la responsabilità amministrativa dell'ente soltanto nelle ipotesi in cui:

- i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;



- i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603 bis del codice penale (vale a dire sono esposti a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro).

Pertanto, in presenza dell'accertamento di una delle violazioni costituenti reato appena esposte, è previsto un aumento della pena da un terzo alla metà e per quanto rileva ai nostri fini, la responsabilità amministrativa della società. Ne deriva inoltre, come anticipato, l'applicazione di una sanzione nei confronti della società da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

In definitiva, la responsabilità amministrativa dell'ente concerne soltanto le ipotesi aggravanti appena descritte (vale a dire i casi in cui i lavoratori occupati siano più di tre, o siano minorenni o si versi nella fattispecie di sfruttamento illecito) e non invece tutti i casi in cui vengano assunti lavoratori di paesi terzi con soggiorno irregolare.

Inoltre, alla luce dei principi generali contenuti nel Decreto, l'ente è punibile solo nel caso in cui il reato sia stato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio.

## **2. Le Attività Sensibili**

Al fine dell'individuazione delle Attività Sensibili, si è posta l'attenzione sui terreni in cui SEMATAF SRL, estrinsecando la propria attività, potrebbe, in astratto, incorrere nella realizzazione del reato presupposto oggetto della presente Parte Speciale.

Così, in concreto, sono emerse le seguenti Attività sensibili:

- selezione, assunzione e impiego di personale proveniente da Paesi extracomunitari;
- conclusione di contratti con imprese che impiegano personale d'opera proveniente da Paesi extracomunitari;
- stipula di contratti di appalto o di somministrazione di lavoro con imprese i cui dipendenti siano in tutto o in parte provenienti da Paesi extracomunitari.

### **3. I Destinatari**

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, e dirigenti/responsabili della SEMATAF SRL (cosiddetti soggetti apicali), nonché ai dipendenti della stessa (cosiddetti soggetti interni sottoposti ad altrui direzione) coinvolti, a qualsiasi titolo, nelle attività sensibili rilevanti ai fini della presente Parte Speciale (qui di seguito tutti definiti i “Destinatari”) e, in particolare, nelle attività di i) selezione e assunzione del personale nonché ii) nella conclusione di contratti di appalto o di somministrazione di lavoro.

In forza di accordi e/o apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano, possono essere destinatari di specifici obblighi strumentali ad un’adeguata esecuzione delle attività di controllo interno previste nella presente Parte Speciale, i seguenti soggetti esterni:

- collaboratori, consulenti e, in genere, tutti i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui operino nell’ambito delle aree di attività Sensibili per conto o nell’interesse della SEMATAF SRL;
- fornitori e partner commerciali che operano in maniera rilevante e che operano nell’ambito delle aree di attività Sensibili per conto o nell’interesse della SEMATAF SRL.

Nel caso in cui la funzione di selezione ed assunzione del personale sia svolta da eventuali soggetti terzi, che operano in nome e per conto della SEMATAF SRL, questi ultimi dovranno garantire il rispetto dei principi e l’osservanza dei divieti contenuti nella presente Parte Speciale.

### **4. Principi generali di comportamento o “area del fare”**

Nelle aree a rischio sopra individuate, i Soggetti operanti nelle aree a rischio reato e, in particolare, i soggetti identificati nell’ambito delle procedure aziendali di riferimento, saranno tenuti a:

- rispettare i principi generali di comportamento enunciati nel Codice Etico e delle procedure previste nel presente Modello;

➤ tenere un comportamento corretto e trasparente, assicurando la piena osservanza delle norme di legge e regolamentari in materia di immigrazione e assunzione di cittadini extracomunitari e, in particolare, del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e le norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

In particolare, i Soggetti apicali deputati alla selezione del personale ovvero facenti parte della Divisione Amministrazione, Finanza, Ambiente e Costruzioni saranno tenuti a:

- osservare il divieto di assumere lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, con permesso di soggiorno scaduto, non rinnovato nei tempi di legge, revocato o annullato;
- verificare attraverso periodici controlli che i lavoratori stranieri siano in possesso di un valido permesso di soggiorno, vale a dire di permesso non scaduto, non revocato o del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo;
- richiedere ai lavoratori stranieri impiegati evidenza della ricevuta postale attestante la presentazione della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno;
- conservare un registro nel quale annotare i dati dei lavoratori stranieri impiegati e della scadenza del relativo permesso di soggiorno;
- registrare il termine entro il quale il lavoratore straniero impiegato dovrà fornire copia alla SEMATAF SRL del rinnovo del permesso di soggiorno e appurare che il lavoratore straniero vi provveda; in difetto, il responsabile della Risorse Umane dovrà darne immediato avviso, con comunicazione inviata in copia anche all'OdV, all'Amministratore della SEMATAF SRL il quale assumerà le iniziative ritenute più opportune;
- prevedere dei flussi informativi continui e costanti tra tutti i soggetti coinvolti nella assunzione e selezione del personale;
- prevedere specifiche sanzioni disciplinari in caso di violazione del divieto di assumere stranieri sprovvisti di permesso di soggiorno o con permesso di soggiorno scaduto, non rinnovato nei tempi di legge, revocato o annullato;
- nel caso in cui siano stipulati contratti di fornitura, appalto o contratti di somministrazione di lavoro con società esterne, assicurarsi che le stesse osservino

le regole e i protocolli di condotta adottati da SEMATAF SRL in riferimento all'assunzione e alla selezione del personale, ivi comprese le regole contenute nella presente Parte Speciale e nel Codice Etico;

➤ nel caso in cui siano stipulati contratti di fornitura, appalto o contratti di somministrazione di lavoro con società esterne, richiedere alle società appaltatrici o alle agenzie somministratrici, di fornire tutti gli schedari dei lavoratori impiegati e laddove questi ultimi fossero stranieri, richiedere copia del relativo permesso di soggiorno o in caso di rinnovo, rilascio della ricevuta postale attestante la richiesta di rinnovo; in difetto, il responsabile delle Risorse Umane ovvero della Divisione Amministrazione della SEMATAF SRL dovrà darne immediato avviso, con comunicazione inviata in copia anche all'OdV, all'Amministratore della SEMATAF SRL il quale assumerà le iniziative ritenute più opportune;

➤ archiviare tutta la documentazione, sia in formato cartaceo che elettronico prodotta e ricevuta concernente l'assunzione del lavoratore straniero, nonché assicurarne la tracciabilità delle fonti informative.

Nei contratti di appalto e somministrazione di lavoro, dovrà essere inserita una clausola risolutiva espressa in forza della quale l'inosservanza del divieto di assumere lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, con permesso di soggiorno scaduto, non rinnovato nei tempi di legge, revocato o annullato costituirà grave inadempimento contrattuale e giustificherà la risoluzione dell'accordo, su istanza della SEMATAF SRL, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del Codice Civile.

Anche a prescindere dalla previsione di clausole risolutive espresse, la SEMATAF SRL - e, per essa, in particolare, i destinatari del presente protocollo di condotta – dovrà dichiarare o domandare la risoluzione di ogni rapporto contrattuale con partner esterni, società appaltatrici e agenzie di somministrazione di lavoro nell'ipotesi in cui dovesse rilevare l'inosservanza dei predetti divieti di legge.

Inoltre, con riferimento alla presente Parte Speciale ed alle attività descritte come sensibili al precedente paragrafo, vengono qui in rilievo le regole di condotta già esplicitate all'interno del presente Modello e, segnatamente, quelle prescritte in materia di "Selezione e assunzione del personale".

## **5. Divieti o “area del non fare”**

Nell’espletamento delle attività considerate a rischio, ai Destinatari del presente modello è fatto divieto di:

- tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste in questa parte speciale del Modello;
- tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- violare i principi e le procedure esistenti in azienda e/o previste nella presente Parte Speciale.

## **6. I Protocolli di condotta**

Scopo del presente protocollo di condotta (d’ora in avanti, “Protocollo sull’impiego di cittadini terzi irregolari”) è quello di individuare le modalità operative e comportamentali che dovranno essere osservate dai soggetti coinvolti nelle attività di selezione ed assunzione del personale dipendente.

Il presente protocollo di condotta si rivolge a tutti i Soggetti Apicali, amministratori, dirigenti, dipendenti e a qualsiasi altro soggetto, collaboratore esterno o partner (d’ora in avanti “Destinatari del Protocollo sull’impiego di cittadini terzi irregolari”), coinvolti a qualsiasi titolo nello svolgimento delle attività sensibili.

Sono tenuti al rispetto delle regole dettate dal presente protocollo tutti i Destinatari del modello e, in particolare tutti i dipendenti e i dirigenti/responsabili delle seguenti divisioni:

- Divisione Amministrazione, Finanza, Ambiente e Costruzioni.

### **6.1. Selezione del personale proveniente da Paesi terzi**

Fatto salvo quanto già precedentemente esposto, il contratto di assunzione del personale proveniente da Paesi terzi conterrà un’attestazione circa la regolarità del soggiorno dei candidati dipendenti. A questi ultimi potrà eventualmente essere richiesta l’allegazione di una copia del permesso di soggiorno corredata da

un'attestazione di assenza di condanne in sede penale ovvero di procedimenti e/o carichi penali pendenti.

Il responsabile della Divisione Amministrazione dovrà sempre vigilare sulla regolare validità dei permessi di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi impiegati sincerandosi che i permessi medesimi non risultino scaduti, vengano rinnovati nei tempi di legge e non siano stati revocati od annullati.

## **6.2. Collaborazioni esterne con cittadini di Paesi terzi**

La scelta e la gestione dei collaboratori esterni (quali, a titolo esemplificativo, fornitori, rappresentanti, agenti, partner e consulenti) provenienti da Paesi terzi, devono essere improntate ai criteri ed agli obiettivi già richiamati.

Ai fini della prevenzione della fattispecie di reato di cui all'art. 25-*duodecies* del Decreto, anche nell'ambito di una collaborazione occasionale od estemporanea, il responsabile della Divisione Amministrazione potrà sempre richiedere la produzione di documenti atti a comprovare il regolare soggiorno in Italia del candidato collaboratore.

Resta ferma la vigilanza sulla regolare validità dei permessi di soggiorno prodotti dai collaboratori cittadini di Paesi terzi.

L'attività di vigilanza che dovrà essere esperita dai soggetti summenzionati si sostanzierà nella costante verifica dei termini di scadenza dei permessi di soggiorno prodotti dai collaboratori esterni, nel controllo sul tempestivo rinnovo dei permessi stessi, nonché sulla inesistenza di provvedimenti comunque atti ad inficiarne la validità (es: revoche od annullamenti).

L'organo amministrativo, su proposta dell'OdV, potrà predisporre appositi sistemi di controllo atti a garantire la sussistenza in capo ai soggetti dipendenti o collaboratori del requisito del regolare soggiorno in Italia.

## **6.3 Denuncia all'OdV**

Fatto salvo l'obbligatorio rispetto di quanto qui prescritto, chiunque, nello svolgimento delle proprie funzioni, in qualità di Destinatario della presente Parte Speciale, accerti, venga a conoscenza o nutra fondati sospetti circa la commissione di fatti od atti rilevanti ai fini della integrazione delle fattispecie di reato di cui alla

presente Parte Speciale ovvero la violazione dei principi e dei protocolli di condotta contemplati nella presente Parte Speciale (e degli allegati o protocolli che ne costituiscono parte integrante), è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'OdV, il quale si attiverà per l'adozione dei provvedimenti opportuni, nel rispetto di quanto previsto dalla *Procedura di denuncia e segnalazioni all'OdV*, allegata al presente Modello.

## CAPITOLO XV

### SEMATAF SRL

#### MAPPA DELLE ATTIVITA' A "RISCHIO REATO" E PROTOCOLLI DI CONDOTTA

#### REATI TRIBUTARI

1. Le fattispecie di reato rilevanti
2. Le Attività sensibili
3. L'ambito di analisi del Risk Assessment
4. I Destinatari
5. Principi generali di comportamento
6. Divieti
7. I Protocolli di condotta
8. Scopo dei protocolli di condotta per i reati tributari
9. Responsabilità e ruoli interessati alle attività sensibili
10. Denuncia all'OdV

La presente Parte Speciale ha ad oggetto le seguenti fattispecie di "reati presupposto", previsti dall'art. 25-*quinquiesdecies* del Decreto [articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D. Lgs. n. 75/2020]:

- *Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D. Lgs. n. 74/2000);*
- *Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. n. 74/2000);*
- *Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs. n. 74/2000);*
- *Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. n. 74/2000);*
- *Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. n. 74/2000);*
- *Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D. Lgs. n. 75/2020];*



➤ *Omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D. Lgs. n. 75/2020];*

➤ *Indebita compensazione (art. 10-quater D. Lgs. n. 74/2000) [introdotto dal D. Lgs. n. 75/2020];*

### **1. Le fattispecie di reato rilevanti**

In relazione al campo di operatività di SEMATAF SRL, risulta astrattamente configurabile il rischio di commissione dei seguenti reati di cui al D. Lgs. n. 74/2000:

➤ ***Dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti (Art. 2, commi 1 e 2bis D.lgs. 74/2000)***

La norma punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Si riporta di seguito il testo della citata disposizione:

*“1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.*

*2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.*

*2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a € 100.000,00, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni”.*

Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D. Lgs. 231/01:

Per il comma 1: sanzione pecuniaria fino a 500 quote

Per il comma 2 bis: sanzione pecuniaria fino a 400 quote

Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D. Lgs. 231/01:

Sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, lettere c), d), e).

**Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in SEMATAF S.R.L.**

➤ ***Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (Art. 3 D.lgs. 74/2000)***

Fuori dai casi previsti dall'articolo 2 D.lgs. 74/2000, la norma punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Si riporta di seguito il testo della citata disposizione:

*"1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a € 30.000,00; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a € 1.500.000,00, ovvero qualora*

*l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a € 30.000,00.*

*2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.*

*3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali".*

Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

Sanzione pecuniaria fino a 500 quote

Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

Sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, lettere c), d), e).

**Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in SEMATAF S.R.L.**

**➤ *Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 8, commi 1 e 2bis D.lgs. 74/2000)***

La norma punisce chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Si riporta di seguito il testo della citata disposizione:

*"1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.*

*2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato. 2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a € 100.000,00, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni".*

Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D. Lgs. 231/01:

Per il comma 1: sanzione pecuniaria fino a 500 quote

Per il comma 2 bis: sanzione pecuniaria fino a 400 quote

Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

Sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, lettere c), d), e).

**Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in SEMATAF S.R.L.**

➤ ***Occultamento o distruzione di documenti contabili (Art. 10 D.lgs. 74/2000)***

La norma punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Si riporta di seguito il testo della citata disposizione:

*"1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari".*

Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

Sanzione pecuniaria fino a 400 quote

Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

Sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, lettere c), d), e).

**Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in SEMATAF S.R.L.**

➤ ***Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (Art. 11 D.lgs. 74/2000)***

La norma punisce chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena

simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

È altresì punito chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila.

Si riporta di seguito il testo della citata disposizione:

*“1. È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad € 50.000,00, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad € 200.000,00 si applica la reclusione da un anno a sei anni.*

*È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad € 50.000,00. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad € 200.000,00 si applica la reclusione da un anno a sei anni”.*

Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D. Lgs. 231/01:

Sanzione pecuniaria fino a 400 quote

Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D. Lgs. 231/01:

Sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, lettere c), d), e).

**Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in SEMATAF S.R.L.**

Nel mese di luglio 2020 è entrato in vigore il D. Lgs. n. 75/2020 di attuazione della Direttiva (UE) 2017/1371 (c.d. Direttiva PIF), che, con l'art. 5 introduce diverse

modifiche in tema di responsabilità amministrativa degli enti, ampliando il catalogo dei reati-presupposto.

In particolare, per quanto rilevante ai fini della presente parte speciale, all'art. 25-*quinquiesdecies* sono state aggiunte le seguenti fattispecie di reato di cui al D. Lgs. 74/2000:

➤ ***Dichiarazione infedele (Art. 4 D.lgs. 74/2000)***

La norma punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a euro due milioni.

Ai fini dell'applicazione della norma, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali Si riporta di seguito il testo della citata disposizione:

*“1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:*

*a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;*

*b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o,*

*comunque, è superiore a euro due milioni.*

*1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.*

*1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette.*

*Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)".*

Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D. Lgs. 231/01:

Sanzione pecuniaria fino a 300 quote

Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

Sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, lettere c), d), e).

**Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in SEMATAF S.R.L.**

**➤ Omessa dichiarazione (Art. 5 D.lgs. 74/2000)**

La norma punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

Si riporta di seguito il testo della citata disposizione:

*"1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.*

*1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare*

*delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.*

*2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto”.*

Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

Sanzione pecuniaria fino a 400 quote.

Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

Sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, lettere c), d), e).

**Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in SEMATAF S.R.L.**

➤ ***Indebita compensazione (Art. 10-quater D.lgs. 74/2000)***

La norma punisce chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti per un importo annuo superiore a cinquantamila euro. Si riporta di seguito il testo della citata disposizione:

*“1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.*

*2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro”.*

Sanzione pecuniaria prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

Sanzione pecuniaria fino a 400 quote.

Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Sanzione interdittiva prevista ai sensi del D.Lgs. 231/01:

Sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, lettere c), d), e).

**Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in SEMATAF S.R.L.**



L'ente potrà essere chiamato a rispondere dell'illecito derivante da questi ultimi tre nuovi reati tributari-presupposto solo al verificarsi delle seguenti condizioni indefettibili:

- i.* il reato deve essere stato commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri;
- ii.* il reato deve essere stato commesso al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto;
- iii.* l'importo complessivo dell'evasione deve essere non inferiore a 10 milioni di Euro.

## **2. Le Attività sensibili**

In relazione ai reati ed alle condotte criminose descritte nel paragrafo che precede, ai fini della presente Parte Speciale del Modello, l'analisi dei processi della SEMATAF SRL ha consentito di individuare che le aree ritenute più specificatamente a rischio risultano essere quelle relative alle seguenti attività:

- Definizione e gestione delle politiche fiscali e delle relative procedure interne;
- Gestione della contabilità (fatturazione attiva e passiva);
- Gestione degli adempimenti dichiarativi (IRES, IRAP e IVA);
- Calcolo e pagamento delle imposte tramite Modello F24;
- Acquisti di beni, servizi e consulenze (approvvigionamenti);
- Vendita di beni e servizi;
- Gestione dei rapporti con l'Autorità Finanziaria;
- Gestione degli accordi transattivi e dei contenziosi di natura fiscale;
- Gestione delle operazioni straordinarie;
- Gestione degli investimenti;
- Gestione delle sponsorizzazioni;
- Cessione e dismissione di asset aziendali;
- Tenuta e custodia delle scritture contabili e fiscali, archiviazione dei documenti contabili.

Le suddette attività sensibili potranno essere oggetto di revisione e di

integrazione, anche su proposta degli organi apicali della SEMATAF SRL e dell'Organismo di Vigilanza.

### **3. L'ambito di analisi del Risk Assessment**

Si indica, di seguito, la documentazione esaminata ai fini della fase di *Risk Assessment* preliminare alla predisposizione della presente Parte Speciale del Modello:

- Organigramma aziendale;
- Visura ordinaria;
- Contratto di collaborazione professionale tra SEMATAF SRL e i consulenti fiscali;
- Procedure gestionali ed operative;
- Codice Etico e Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001, comprendente al suo interno:
  - Parte Generale;
  - Parti Speciali e Allegati.

### **4. I Destinatari**

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori e dirigenti della SEMATAF SRL (cosiddetti "soggetti apicali"), nonché dai dipendenti (cosiddetti "soggetti interni sottoposti ad altrui direzione") coinvolti, a qualsiasi titolo, nelle attività sensibili rilevanti ai fini della presente Parte Speciale (qui di seguito tutti definiti i "Destinatari"), compresi gli eventuali soggetti appartenenti ad altre società coinvolti nella gestione delle aree di attività a rischio, e comunque di chi, anche solo di fatto, rientri nelle categorie di "apicali" o "subordinati".

In forza di accordi e/o di apposite clausole contrattuali, e limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano, possono essere destinatari di specifici obblighi strumentali ad un'adeguata esecuzione delle attività di controllo interno previste nella presente Parte Speciale i seguenti soggetti esterni:

- collaboratori, consulenti e, in genere, tutti i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui operino nell'ambito delle aree di attività Sensibili per conto o nell'interesse della SEMATAF SRL;
- fornitori e partner commerciali che operano in maniera rilevante e che operano nell'ambito delle aree di attività Sensibili per conto o nell'interesse di SEMATAF SRL.

#### **5. Principi generali di comportamento**

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati e nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle aree a rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei Reati tributari suindicati.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- fornire un elenco dei principi generali e delle procedure specifiche cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- fornire all'OdV, e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, i Destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- a. astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste in questa parte speciale del Modello;
- b. rispettare la normativa fiscale-tributaria, ricorrendo, ove necessario, ad eventuali interlocuzioni con l'Amministrazione Finanziaria ed avvalendosi, in caso di dubbi interpretativi, di professionisti esterni;
- c. perseguire una strategia fiscale caratterizzata da comportamenti collaborativi e trasparenti nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria e dei terzi;
- d. assicurare che tutti gli adempimenti fiscali e tributari siano gestiti da personale competente e adeguatamente formato, eventualmente supportato da professionisti esterni, assicurando anche un adeguato monitoraggio dell'evoluzione della normativa di riferimento;

- e. garantire una precisa tenuta e custodia delle scritture contabili e fiscali;
- f. assicurare che tutti i rapporti con l'Amministrazione Finanziaria siano gestiti da soggetti muniti di adeguati poteri, con l'eventuale supporto del consulente esterno;
- g. assicurare un'adeguata verifica circa la correttezza dei dati inseriti nelle dichiarazioni fiscali;
- h. assicurare la tempestiva trasmissione delle dichiarazioni fiscali entro le scadenze prestabilite;
- i. assicurare che il trattamento fiscale delle operazioni societarie e gestionali, e la relativa contabilizzazione, sia in linea con la normativa fiscale applicabile e con le disposizioni correlate (Agenzia Entrate, MEF, etc.), e sia effettuata nel rispetto delle procedure interne;
- j. assicurare che ogni tipo di operazione straordinaria sia condotta nel pieno rispetto delle norme di legge e dei regolamenti applicabili, con il coinvolgimento dei consulenti fiscali in tutte le fasi del processo di gestione delle operazioni straordinarie;
- k. rappresentare correttamente e tempestivamente i fatti di gestione nella contabilità;
- l. conservare agli atti, per ogni operazione contabile, la documentazione di supporto che consenta: (i) l'agevole registrazione contabile; (ii) l'individuazione dei livelli autorizzativi; (iii) la ricostruzione accurata dell'operazione, anche per ridurre la probabilità di errori interpretativi;
- m. assicurare che ciascuna registrazione contabile rifletta esattamente ciò che risulta dalla documentazione di supporto. È compito delle funzioni aziendali interessate far sì che la documentazione sia facilmente rintracciabile e ordinata secondo criteri logici;
- n. assicurare la correttezza e la trasparenza delle operazioni di tesoreria e finanza;
- o. assicurare la trasparente gestione delle forniture, di beni e servizi.

Inoltre, con riferimento alla presente Parte Speciale ed alle attività descritte come sensibili al precedente paragrafo, vengono qui in rilievo le regole di condotta già esplicitate all'interno del presente Modello e, segnatamente, quelle prescritte nelle procedure aziendali allegate.

## **6. Divieti**

Al fine di evitare la commissione dei reati descritti nella presente Parte Speciale del Modello, è fatto divieto agli esponenti aziendali e agli altri Destinatari di:

- tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste in questa parte speciale del Modello;
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato sopra indicate, possano potenzialmente diventarlo;
- porre in essere operazioni che perseguono prevalentemente un vantaggio fiscale e non rispondono a logiche di business;
- porre in essere operazioni artificiose e/o non funzionali al business di SEMATAF SRL, ma realizzate con lo scopo prevalente di ridurre la pressione fiscale;
- trasmettere all'Amministrazione Finanziaria dichiarazioni non veritiere e documenti falsi o artatamente formulati, attestare requisiti inesistenti;
- occultare in contabilità redditi conseguiti soggetti a tassazione, rappresentare falsamente spese non reali, emettere o accettare fatture per prestazioni inesistenti, effettuare stime, valutazioni e determinazione di poste di bilancio con modalità e criteri valutativi difformi da quelli richiesti dalla legge;
- autorizzare pagamenti a fornitori per operazioni inesistenti o privi dell'evidenza dell'effettuazione del servizio o della fornitura;
- effettuare acquisti che non trovino riscontro in una specifica e motivabile esigenza;
- riconoscere rimborsi spese che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico svolto dal proprio personale o per le quali non venga fornito un giustificativo fiscalmente valido;
- porre in essere operazioni verso soggetti residenti in paesi in black list;
- porre in essere operazioni simulate o comunque operazioni di alienazione degli asset aziendali effettuate al solo scopo di sottrarre SEMATAF SRL al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto o di interessi o sanzioni amministrative;
- intrattenere rapporti commerciali con coloro per cui si ha il sospetto che

compiano frodi tributarie, in particolare legate all'IVA;

- distruggere o alterare registrazioni, verbali, scritture contabili e qualsiasi tipo di documento, mentire o fare dichiarazioni false alle autorità competenti in previsione di un procedimento giudiziario, di un'indagine o di un'ispezione da parte della Pubblica Amministrazione o delle Autorità di Vigilanza;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente il controllo delle Autorità di settore, fiscali o giudiziarie, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, ovvero che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte degli organi di controllo;
- Più in generale violare, eludere, evadere obblighi di dichiarazione, attestazione, certificazione di natura tributaria previsti dalla legge.

## **7. I Protocolli di condotta**

Al fine di prevenire la commissione dei reati di cui all'art. 25-*quinquiesdecies* del Decreto, SEMATAF SRL ha adottato una serie di regole e di principi specifici posti a presidio dei rischi rilevanti in ambito tributario, tra cui i seguenti:

- **Principi contenuti nel Codice Etico:** SEMATAF SRL persegue i valori previsti dal Codice Etico tra cui quelli indicati per la gestione degli omaggi (es. divieto di qualsiasi forma di regalo a Funzionari italiani ed esteri), per la gestione delle relazioni con i clienti e i fornitori e quelli volti alla trasparenza contabile.
- **Principi generali in materia di rapporti economici e finanziari con clienti, fornitori e dipendenti:** si rimanda ai controlli indicati negli Allegati.
- **Principio dei "quattro occhi":** in forza del quale nessun acquisto, contratto, ordine, pagamento, prelievo dai conti correnti e accordo che comporti il sorgere di obbligazioni per SEMATAF SRL può essere effettuato con la firma di una singola persona, salvo che per importi modesti.
- **Principio della "Segregation of duties" (SoD):** attraverso il Sistema di autorizzazioni/permessi del Gestionale, la Funzione che emette ordini di acquisto non può contabilizzare entrate merci a magazzino o servizi. Inoltre, la Funzione che registra le fatture non coincide con le Funzioni che emettono ordini o che

contabilizzano entrate di merci/servizi e la Funzione che ha la delega per autorizzare i pagamenti bancari non può coincidere con quella che registra le fatture di acquisto.

➤ **Principio della tracciabilità:** in forza del quale viene assicurata la tracciabilità e verificabilità *ex post* delle operazioni tramite adeguati supporti documentali/informatici e grazie ad un efficiente sistema di registrazione e archiviazione della documentazione contabile.

Ad integrazione ed al fine di fornire un dettaglio operativo rispetto ai principi generali di comportamento delineati dalla presente Parte Speciale e dal Codice Etico, sono previste specifiche procedure formalizzate, regolamenti e norme aziendali, nonché prassi operative non codificate aventi ad oggetto:

- il controllo e il monitoraggio periodico del budget;
- il controllo sulla gestione del ciclo attivo e del ciclo passivo;
- il controllo in merito alle dichiarazioni fiscali a mezzo dei modelli UNICO-IRES, IRAP e 770 e dei modelli F24 per il pagamento delle imposte;
- il controllo mensile dell'IVA, della relativa liquidazione e della dichiarazione annuale IVA, di eventuali fattispecie di triangolazioni IVA comunitarie ed extracomunitarie;
- il controllo in merito all'attività contrattuale e all'attività di fatturazione;
- la gestione, la selezione e il controllo delle anagrafiche dei fornitori;
- un sistema di pre-approvazione delle richieste di investimento;
- il controllo sulla gestione delle sponsorizzazioni;
- la selezione, assunzione e gestione del personale;
- la gestione delle trasferte e dei rimborsi spese del personale;
- il controllo sulla gestione della contabilità, della fatturazione e degli adempimenti fiscali degli agenti;
- la gestione della tesoreria;
- la registrazione e l'archiviazione della documentazione contabile;
- i controlli da parte del Revisore Legale e del Collegio Sindacale (si rimanda ai controlli previsti dalla legge ex artt. 2403 e 2409-bis c.c.).

Con la collaborazione di qualificati professionisti esterni si assicura inoltre la corretta esecuzione dei seguenti adempimenti:

- la predisposizione della bozza delle dichiarazioni IRES e IRAP, dei dichiarativi IVA (Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA e Modello annuale IVA), Intrastat e delle relative liquidazioni periodiche (le dichiarazioni IRES e IRAP sono in seguito soggette ad un'ulteriore verifica);
- l'invio telematico delle dichiarazioni IRES e IRAP, dei dichiarativi IVA e Intrastat nei termini e secondo le modalità prescritti dalla normativa tributaria vigente;
- la verifica dei dati e dei presupposti per il ricorso all'istituto della compensazione di cui all'art. 17 del D.lgs. n. 241/1997 tra i debiti tributari dovuti e gli eventuali crediti d'imposta vantati da SEMATAF SRL;
- l'elaborazione dei dati e delle informazioni rilevanti ai fini delle eventuali agevolazioni fiscali di importo materiale, nonché la predisposizione della relativa documentazione;
- il corretto calcolo delle ritenute fiscali relative al personale dipendente.

Nello svolgimento delle attività sensibili, tutti i Destinatari del Modello, ed in particolare i soggetti aziendali coinvolti nelle aree a rischio, sono tenuti a tenere un comportamento corretto e trasparente, in conformità a quanto disposto dalle previsioni di legge esistenti in materia, dal Codice Etico adottato e dalle procedure e norme aziendali sopra richiamate.

#### **8. Scopo dei protocolli di condotta per i reati tributari**

Scopo delle regole e dei principi (d'ora in avanti, "Protocolli reati tributari") è quello di individuare le modalità operative e comportamentali che dovranno essere osservate dai soggetti coinvolti nelle funzioni suindicate e, segnatamente, nelle attività di amministrazione societaria, di predisposizione della documentazione fiscale e contabile, di revisione legale, nonché dai soggetti che dispongano di informazioni di carattere riservato e/o privilegiato in ragione della loro qualità di membri di organi di amministrazione, direzione o controllo, ovvero di lavoratori dipendenti, professionisti o funzionari, anche pubblici.

Nello specifico lo scopo delle predette regole di condotta è quello di evitare il compimento delle seguenti condotte criminose: predisposizione e trasmissione di dichiarazioni fiscali fraudolente, mediante uso di fatture o altri documenti per



operazioni inesistenti o mediante altri artifici (artt. 2 e 3 D. Lgs. n. 74/2000), emissione di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D. Lgs. n. 74/2000), occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. n. 74/2000), sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. n. 74/2000), predisposizione e trasmissione di dichiarazioni fiscali dal contenuto infedele, con indicazione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o di elementi passivi inesistenti (art. 4 D. Lgs. n. 74/2000), omissione nella presentazione delle dichiarazioni fiscali al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto (art. 5 D. Lgs. n. 74/2000), utilizzo di indebite compensazioni con crediti non spettanti (art. 10-quater D. Lgs. n. 74/2000).

I suindicati protocolli di condotta si rivolgono a tutti i Soggetti apicali, agli amministratori, dirigenti, dipendenti e a qualsiasi altro soggetto, collaboratore esterno o partner (d'ora in avanti "Destinatari del Protocollo reati tributari"), coinvolti a qualsiasi titolo nello svolgimento delle attività sensibili.

#### **9. Responsabilità e ruoli interessati alle attività sensibili**

Sono tenuti al rispetto delle regole dettate dal presente protocollo i membri del Consiglio di Amministrazione, nonché i componenti del Collegio Sindacale e i revisori dei conti.

Sono altresì tenuti al rispetto delle regole dettate dal presente protocollo anche i dipendenti e i dirigenti/responsabili delle seguenti divisioni:

- Divisione Amministrazione, Finanza, Produzione e Acquisti;
- Divisione Commerciale e Logistica;
- Divisione Ambiente e Costruzioni;

Sono altresì proibite le violazioni ai principi ed alle procedure aziendali:

- PG 01 - Gestione della documentazione e delle registrazioni
- PG.05 – Attività commerciale
- PG.06 – Gestione risorse
- PG.07 – Stakeholders
- PG.08 – Vendor rating. Supply chain management
- PG.09 – Gestione della produzione
- PG.10 – Aspetti significativi

- PG 12 – Gestione della progettazione
- PG.13 – Altre attività afferenti al modello organizzativo ex D. Lgs.231.01.

#### **10. Denuncia all’OdV**

Fatto salvo l’obbligatorio rispetto di quanto qui prescritto, chiunque, nello svolgimento delle proprie funzioni, in qualità di Destinatario della presente Parte Speciale, accerti, venga a conoscenza o nutra fondati sospetti circa la commissione di fatti od atti rilevanti ai fini della integrazione delle fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale, ovvero la violazione dei principi e dei protocolli di condotta contemplati nella presente Parte Speciale (e degli allegati o protocolli che ne costituiscono parte integrante), è tenuto a darne tempestiva comunicazione all’OdV, il quale si attiverà per l’adozione dei provvedimenti opportuni, nel rispetto di quanto previsto dalla *Procedura di denuncia e segnalazioni all’OdV*, allegata al presente Modello.

## CAPITOLO XVI

SEMATAF SRL

### MAPPA DELLE ATTIVITA' A "RISCHIO REATO" E PROTOCOLLI DI CONDOTTA

#### DELITTI DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA

1. Le fattispecie di reato rilevanti
2. Le attività sensibili
3. I destinatari
4. I principi generali di comportamento o "area del fare"
5. Divieti o "area del non fare"
6. I protocolli di condotta

#### **1. Le Fattispecie di reato rilevanti**

Nella presente Parte Speciale, si riporta una breve esplicazione dei delitti contro soggetti pubblici interni o internazionali, indicati negli artt. 24 e 25 del Decreto ed in astratto configurabili all'interno di SEMATAF SRL.

#### **➤ *Associazione per delinquere (art. 416, sesto comma, c.p.)***

*"Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.*

*Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.*

*I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scendono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni.*

*La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601-bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle*

*disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609-undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma”*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui viene posto in essere un sodalizio criminoso, a prescindere dalla effettiva commissione di reati. Il reato si compone di tre elementi: il vincolo associativo tendenzialmente stabile; la struttura organizzativa, intesa come minima predisposizione di mezzi, anche senza alcuna gerarchia interna; l'indeterminatezza del programma criminoso, ovvero la prefigurazione di una serie indeterminata di delitti.

**Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Semataf SRL.**

➤ **Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.)**

*“Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.*

*Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.*

*L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.*

*Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso”.*

Tale fattispecie di reato si differenzia da quella di associazione per delinquere di cui al precedente art. 416 c.p. relativamente alle finalità (tassativamente indicate dalla norma) e all'utilizzo della forza di intimidazione (cd. “metodo mafioso”), con la conseguente condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva.

**Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Semataf SRL**

**➤ Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)**

*“Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis.*

*La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma.*

*Se colui che ha accettato la promessa di voti, a seguito dell'accordo di cui al primo comma, è risultato eletto nella relativa consultazione elettorale, si applica la pena prevista dal primo comma dell'articolo 416-bis aumentata della metà.*

*In caso di condanna per i reati di cui al presente articolo, consegue sempre l'interdizione perpetua dai pubblici uffici”*

Tale ipotesi di reato presenta una struttura bilaterale, in quanto viene punito l'accordo tra promesse ovvero viene punita, da un lato, la promessa del mafioso, o di un suo intermediario, di procurare voti utilizzando i metodi e la forza intimidatoria dell'associazione mafiosa e, dall'altro, la promessa del politico di favorire l'associazione mafiosa promettendo la dazione di denaro o ogni altra utilità.

**Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Semataf SRL**

➤ ***Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.)***

*“Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.*

*Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.*

*Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.*

*Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Se tuttavia il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.*

*Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera, al di fuori del caso previsto dal comma precedente, per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti, la pena dell'ergastolo è sostituita da quella della reclusione*

*da dodici a venti anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma.*

*I limiti di pena preveduti nel comma precedente possono essere superati allorché ricorrono le circostanze attenuanti di cui al quinto comma del presente articolo”*

**Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non configurabile in SEMATAF SRL.**

**➤ Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 309/90)**

*“1. Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10, escluse le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a venti anni. 2. Chi partecipa all'associazione è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni. 3. La pena è' aumentata se il numero degli associati è' di dieci o più' o se tra i partecipanti vi sono persone dedite all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. 4. Se l'associazione è armata la pena, nei casi indicati dai commi 1 e 3, non può' essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e, nel caso previsto dal comma 2, a dodici anni di reclusione. 5. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità' di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. La pena è aumentata se ricorre la circostanza di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. 6. Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano il primo e il secondo comma dell'articolo 416 del codice penale. 7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla metà a due terzi per chi*

*si sia efficacemente adoperato per assicurare le prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per la commissione dei delitti. 7-bis. Nei confronti del condannato è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e dei beni che ne sono il profitto o il prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto. 8. Quando in leggi e decreti è richiamato il reato previsto dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, abrogato dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno 1990, n. 162, il richiamo si intende riferito al presente articolo”*

**Sulla base dell’analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non configurabile in SEMATAF SRL.**

**➤ *Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall’art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, comma 2, lettera a), numero 5), c.p.p.).***

**Sulla base dell’analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non configurabile in SEMATAF SRL.**

## **2. Le Attività Sensibili**

Al fine dell’individuazione delle Attività Sensibili, si è posta l’attenzione sugli ambiti in cui SEMATAF SRL, nell’esercizio della propria attività, potrebbe, in astratto, incorrere nella commissione dei reati sopra elencati.

Così, in concreto, sono emerse le seguenti Attività Sensibili:

- Assunzione di personale;
- Approvvigionamento di beni o servizi;
- Consulenze e prestazioni professionali;



- Transazioni finanziarie;
- Gestione di denaro contante;
- Gestione di agenti, intermediari, partner commerciali e fornitori;
- Realizzazione di investimenti;
- Gestione delle sponsorizzazioni, donazioni o omaggi;
- Attività che coinvolgono direttamente minorenni, soprattutto per finalità didattiche, sportive e ricreative

### **3. I Destinatari**

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori (organi sociali), e dirigenti di SEMATAF SRL (cosiddetti soggetti apicali), nonché ai dipendenti (cosiddetti soggetti interni sottoposti ad altrui direzione) coinvolti, a qualsiasi titolo, nelle attività sensibili rilevanti ai fini della presente Parte Speciale (qui di seguito tutti definiti i “Destinatari”).

In forza di accordi e/o apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano, possono essere destinatari della presente Parte Speciale, seguenti soggetti esterni:

- collaboratori, consulenti e, in genere, tutti i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui operino nell’ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell’interesse di SEMATAF SRL;
- fornitori e partner commerciali che operano in maniera rilevante e che operano nell’ambito delle aree di attività Sensibili per conto o nell’interesse di SEMATAF SRL.

### **4. Principi generali di comportamento o “area del fare”**

Obiettivo della Parte Speciale è quello di indirizzare le attività sensibili poste in essere dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati contro la Pubblica Amministrazione di cui agli articoli 24 e 25 del Decreto.

La presente Parte Speciale prevede l’espresso obbligo, a carico degli esponenti aziendali, di:

- rispettare tutte le leggi e i regolamenti che disciplinano l'attività aziendale;
- osservare rigorosamente i principi sanciti nel Codice etico;
- tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti aziendali, in tutte le attività di propria competenza.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, i Destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

(A) nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, rispettare i principi e le regole di comportamento specificamente indicati nella parte speciale dedicata ai reati contro la Pubblica Amministrazione;

(B) in occasione di assunzione di personale, accertarsi dell'identità dei potenziali candidati prima di procedere con l'assunzione;

(C) verificare l'eticità dei partner ed altri soggetti rilevanti, sulla base di alcuni indicatori/documenti (certificato antimafia, visura camerale, indagine interbancarie, dati pregiudizievoli pubblici - protesti, procedure concorsuali - etc.) ovvero mediante l'acquisizione di informazioni commerciali sull'azienda, sui soci, sugli amministratori, anche attraverso società specializzate;

(D) adempiere con diligenza tutti gli accertamenti sui clienti/fornitori;

(E) assicurare la legalità e il regolare funzionamento dei flussi finanziari, garantendo inoltre la gestione della trasparenza, della tracciabilità e della correttezza dei documenti contabili e dei relativi flussi finanziari oltre che il sistematico rispetto della normativa in materia di antiriciclaggio;

(F) consentire una gestione coerente delle spese di attenzione verso terzi in termini di scelta dei soggetti, valori in gioco e ripercorribilità.

Inoltre, è necessario che venga osservato quanto segue:

- SEMATAF SRL non inizierà o proseguirà nessun rapporto con esponenti aziendali, collaboratori esterni o partner che non intendano allinearsi al principio della stretta osservanza delle leggi;

- eventuali accordi di associazione temporanee di imprese, joint venture, finanza di progetto, compartecipazione societaria o co-investimento con partner contrattuali sia italiani che stranieri devono essere definiti per iscritto,

evidenziando tutte le condizioni dell'accordo stesso, con particolare riferimento alle condizioni economiche concordate per la partecipazione congiunta alla procedura, progetto, associazione o società di scopo e devono essere verificabili in ogni momento dall'OdV;

- la selezione dei collaboratori esterni, fornitori, partner commerciali e consulenti deve essere ispirata a principi di obiettività, trasparenza, competenza, economicità e correttezza; a tal fine, l'attività di selezione del personale deve essere effettuata sulla base di criteri oggettivi quali la qualità, il prezzo e la capacità di fornire e garantire beni o servizi di livello adeguato.

- gli incarichi conferiti ai collaboratori esterni devono essere redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito, e comunicati all'OdV;

- ogni dichiarazione di impegno o manifestazione della volontà sociale deve essere effettuata dai soggetti agenti per conto di SEMATAF SRL nei limiti delle attribuzioni/poteri conferiti.

##### **5. Divieti o "area del non fare"**

E' fatto divieto agli esponenti aziendali di:

a) porre in essere rapporti con persone, enti o soggetti che non abbiano intenzione di adeguarsi ai principi etici della Società o che non siano stati precedentemente qualificati e/o sottoposti a verifica al fine di accertare la non rischiosità in relazione ai reati di criminalità organizzata;

b) omettere dati ed informazioni imposte dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;

c) porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte degli organi e/o soggetti competenti;

d) compiere operazioni strumentali alla commissione dei reati di criminalità organizzata, quali falsificare documenti informatici, accedere abusivamente a sistemi informatici o telematici, diffondere codici di accesso a sistemi informatici o telematici, danneggiare dati o sistemi informatici o telematici anche non di

pubblica utilità

## **6. Protocolli di condotta**

Oltre al rispetto delle previsioni di legge esistenti in materia, alle regole comportamentali richiamate nei precedenti paragrafi del presente Modello e nel Codice Etico, i Destinatari della presente Parte Speciale, saranno tenuti al rispetto dei Protocolli di condotta di seguito illustrati.

### **– Misure preventive**

Ai fini dell'attuazione dei principi di cui agli articoli che precedono, SEMATAF SRL non inizierà o proseguirà nessun rapporto con esponenti aziendali, collaboratori esterni o partner che non intendano allinearsi al principio della stretta osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei precetti contenuti nel presente Modello.

I rapporti nei confronti della Pubblica Amministrazione per le aree di attività a rischio ed i rapporti instaurati con i terzi nell'ambito dello svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio devono essere gestiti in modo unitario, procedendo alla individuazione di responsabili per le aree a rischio, o per le specifiche sottofasi delle aree a rischio.

Deve essere conservato un adeguato supporto documentale di ciascuna operazione a rischio, che consenta, in ogni momento, il controllo delle caratteristiche dell'operazione, del relativo processo decisionale, delle autorizzazioni rilasciate per la stessa e delle verifiche su di essa effettuate.

Eventuali accordi con i partner contrattuali – ivi compresi gli accordi di associazione temporanea tra imprese e partecipazione a consorzi - devono essere definiti per iscritto, evidenziando tutte le condizioni dell'accordo stesso, con particolare riferimento alle motivazioni, ai risultati che si vogliono ottenere ed alle condizioni economiche concordate per la partecipazione congiunta alla procedura e devono essere approvati dal legale rappresentante e verificabili in ogni momento dall'OdV.

Gli incarichi conferiti ai collaboratori esterni devono essere redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito, e comunicati all'OdV qualora prevedano

condizioni diverse da quelle normalmente applicate agli altri collaboratori.

Tra gli accordi rilevanti ai fini del presente paragrafo, si segnalano:

- l'assunzione di agenti o contratti di lavoro autonomo o dipendente;
- la collaborazione con soggetti terzi avente ad oggetto, a qualsiasi titolo, rapporti con la Pubblica Amministrazione o con incaricati di pubblico servizio o che possa arrecare un vantaggio competitivo per SEMATAF SRL in violazione delle norme stabilite nel Decreto.

#### **– Principi generali per la gestione delle risorse finanziarie**

Tutte le operazioni che comportano utilizzazione o impiego di risorse economiche o finanziarie:

1. devono sempre recare una causale espressa;
2. devono essere adeguatamente documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile.

Nella gestione delle risorse finanziarie di SEMATAF SRL, dovranno essere osservati i limiti di spesa risultanti dalle deleghe conferite dall'organo amministrativo.

L'impiego delle risorse finanziarie dovrà essere sempre motivato dal soggetto richiedente il quale, attraverso la richiesta, ne attesterà la congruità.

SEMATAF SRL si avvale unicamente di Istituti di Credito sottoposti ad una regolamentazione di trasparenza e correttezza conforme alla disciplina dell'Unione Europea.

SEMATAF SRL dispone di un sistema gestionale attraverso il quale vengono gestite, tracciate e registrate tutte le operazioni di acquisto, vendita e gestione delle risorse finanziarie di natura ordinaria.

L'impiego di risorse finanziarie in relazione ad operazioni di natura straordinaria deve essere sempre autorizzato da un amministratore o procuratore speciale dotato dei necessari poteri di spesa, sentito il responsabile della direzione interessata dall'operazione medesima.

#### **Ulteriori protocolli a presidio dei rischi-reato ex artt. 24 e 25 del Decreto**

Oltre al rispetto dei protocolli sopra indicati, i Destinatari della presente Parte

Speciale, saranno tenuti al rispetto dei Protocolli di condotta previsti dai seguenti allegati che costituiscono parte integrante ed inscindibile del presente Modello e segnatamente:

- PG 01 - Gestione della documentazione e delle registrazioni
- PG.04 – Riesame della Direzione
- PG.05 – Attività commerciale
- PG.06 – Gestione risorse
- PG.07 – Stakeholders
- PG.08 – Vendor rating. Supply chain management
- PG.09 – Gestione della produzione
- PG.10 – Aspetti significativi
- PG 12 – Gestione della progettazione
- PG.13 – Altre attività afferenti al modello organizzativo ex D. Lgs.231.01

#### **Denuncia all’OdV**

Fatto salvo l’obbligatorio rispetto di quanto qui prescritto, chiunque, nello svolgimento delle proprie funzioni, in qualità di Destinatario della presente Parte Speciale, accerti, venga a conoscenza o nutra fondati sospetti circa la commissione di fatti od atti rilevanti ai fini della integrazione delle fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale ovvero la violazione dei principi e dei protocolli di condotta contemplati nella presente Parte Speciale (e degli allegati o protocolli che ne costituiscono parte integrante), è tenuto a darne tempestiva comunicazione all’OdV, il quale si attiverà per l’adozione dei provvedimenti opportuni, nel rispetto di quanto previsto dalla *Procedura di denuncia e segnalazioni all’OdV*, allegata al presente Modello.

## CAPITOLO XVII

### SEMATAF SRL

#### MAPPA DELLE ATTIVITA' A "RISCHIO REATO" E PROTOCOLLI DI CONDOTTA

#### REATO DI OSTACOLO ALLA GIUSTIZIA

1. Le fattispecie di reato rilevanti
2. Le attività sensibili
3. I destinatari
4. I principi generali di comportamento o "area del fare" e i divieti o "area del non fare"
5. I protocolli di condotta

#### 1. Le Fattispecie di reato rilevanti

Nella presente Parte Speciale, si riporta una breve esplicazione dei delitti contro soggetti pubblici interni o internazionali, indicati negli artt. 24 e 25 del Decreto ed in astratto configurabili all'interno di SEMATAF srl.

#### ➤ ***Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)***

*"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni".*

Tale ipotesi di reato trova la sua ratio nella necessità di tutelare il procedimento probatorio, evitando indebite strumentalizzazioni della facoltà di non rispondere concessa agli imputati.

La fattispecie è integrata dalla violenza, minaccia, dazione o promessa di denaro

al fine di rendere dichiarazioni false o a non rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale.

**Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Semataf srl.**

## **2. Le Attività Sensibili**

Con riferimento al reato considerato nel paragrafo in questione, è emersa la seguente Attività Sensibile:

- Gestione di procedimenti giudiziari o arbitrali

## **3. I Destinatari**

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori (organi sociali), e dirigenti di SEMATAF Srl (cosiddetti soggetti apicali), nonché ai dipendenti (cosiddetti soggetti interni sottoposti ad altrui direzione) coinvolti, a qualsiasi titolo, nelle attività sensibili rilevanti ai fini della presente Parte Speciale (qui di seguito tutti definiti i “Destinatari”).

In forza di accordi e/o apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano, possono essere destinatari della presente Parte Speciale, seguenti soggetti esterni:

- collaboratori, consulenti e, in genere, tutti i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui operino nell’ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell’interesse di SEMATAF Srl;
- fornitori e partner commerciali che operano in maniera rilevante e che operano nell’ambito delle aree di attività Sensibili per conto o nell’interesse di SEMATAF Srl.

## **4. Principi generali di comportamento o “area del fare” e divieti o “area del non fare”**

Obiettivo della Parte Speciale è quello di indirizzare le attività sensibili poste in essere dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati contro la Pubblica



Amministrazione di cui agli articoli 24 e 25 del Decreto.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso obbligo, a carico degli esponenti aziendali, di:

- astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare la fattispecie di reato prevista in questa parte speciale del Modello;
- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non integrare di per sé la fattispecie di reato prevista in questa parte speciale del Modello, possano potenzialmente diventarlo.

Prevede, inoltre, l'espresso divieto di:

- indurre a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

#### **5. Protocolli di condotta**

Oltre al rispetto delle previsioni di legge esistenti in materia, alle regole comportamentali richiamate nei precedenti paragrafi del presente Modello e nel Codice Etico, i Destinatari della presente Parte Speciale, saranno tenuti al rispetto dei Protocolli di condotta previsti dai seguenti allegati che costituiscono parte integrante ed inscindibile del presente Modello e segnatamente:

- PG.13 – Altre attività afferenti al modello organizzativo ex D. Lgs.231.01

#### **Denuncia all'OdV**

Fatto salvo l'obbligatorio rispetto di quanto qui prescritto, chiunque, nello svolgimento delle proprie funzioni, in qualità di Destinatario della presente Parte Speciale, accerti, venga a conoscenza o nutra fondati sospetti circa la commissione di fatti od atti rilevanti ai fini della integrazione della fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale ovvero la violazione dei principi e dei protocolli di condotta contemplati nella presente Parte Speciale (e degli allegati o protocolli che ne costituiscono parte integrante), è tenuto a darne tempestiva

comunicazione all'OdV, il quale si attiverà per l'adozione dei provvedimenti opportuni, nel rispetto di quanto previsto dalla *Procedura di denuncia e segnalazioni all'OdV*, allegata al presente Modello.

## CAPITOLO XVIII

SEMATAF SRL

### MAPPA DELLE ATTIVITA' A "RISCHIO REATO" E PROTOCOLLI DI CONDOTTA

#### DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

1. Le fattispecie di reato rilevanti
2. Le attività sensibili
3. I destinatari
4. I principi generali di comportamento o "area del fare"
5. Divieti o "area del non fare"
6. I protocolli di condotta

#### 1. Le Fattispecie di reato rilevanti

Nella presente Parte Speciale, si riporta una breve esplicitazione dei delitti contro soggetti pubblici interni o internazionali, indicati negli artt. 24 e 25 del Decreto ed in astratto configurabili all'interno di SEMATAF srl.

#### ➤ ***Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)***

*"Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032".*

Tale ipotesi di reato si realizza nel momento in cui, al fine di impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio, si adoperi violenza sulle cose, oppure si utilizzano mezzi fraudolenti.

Si tratta di una fattispecie avente natura sussidiaria, in quanto, per espressa previsione di legge, risulta applicabile soltanto quando il fatto non costituisca un'ipotesi più grave di reato fra quelli previsti dal Capo dedicato ai reati contro l'industria e il commercio.

La figura delittuosa richiama una serie di condotte che potrebbero essere definite bagatellari, come piccoli disservizi realizzati al solo scopo di turbare altri soggetti sul mercato e viene indicata come una delle forme più elementari di aggressione al sistema economico.

**Tale ipotesi di reato è astrattamente configurabile in Semataf srl**

➤ ***Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)***

*“Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.*

*La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici”.*

Tale ipotesi di reato si configura nel momento in cui vengono posti in essere atti di violenza o minaccia diretti ad impedire o rendere più gravoso il libero esercizio dell'attività economica altrui, la cui commissione è considerata dal legislatore come atto di concorrenza sleale.

**Tale ipotesi di reato è potenzialmente configurabile in Semataf srl**

➤ ***Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)***

*“Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.*

*Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474”.*

**Sulla base dell'analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non configurabile in Semataf srl**

➤ ***Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)***

*“Chiunque, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto*

*al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.*

*Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a euro 103”.*

**Sulla base dell’analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non configurabile in Semataf srl**

➤ ***Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)***

*“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032”.*

**Sulla base dell’analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non configurabile in Semataf srl**

➤ ***Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)***

*“Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro”.*

**Sulla base dell’analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non configurabile in Semataf srl**

➤ ***Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)***

*“Salva l’applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente*

*oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.*

*Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.*

*Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.*

*I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.*

**Sulla base dell’analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non configurabile in Semataf srl**

➤ ***Contraffazione di indicazioni geografiche denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)***

*“Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.*

*Alla stessa pena soggiace chi, al fine, di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.*

*Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.*

*I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari”.*

**Sulla base dell’analisi delle attività aziendali effettivamente svolte, si ritiene che tale ipotesi di reato possa ragionevolmente essere considerata non configurabile**

**in Semataf srl**

## **2. Le Attività Sensibili**

I reati considerati nel paragrafo in questione, possono essere commessi nei seguenti ambiti:

Divisione commerciale;

Divisione acquisiti;

Amministrazione.

## **3. I Destinatari**

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori (organi sociali), e dirigenti di SEMATAF Srl (cosiddetti soggetti apicali), nonché ai dipendenti (cosiddetti soggetti interni sottoposti ad altrui direzione) coinvolti, a qualsiasi titolo, nelle attività sensibili rilevanti ai fini della presente Parte Speciale (qui di seguito tutti definiti i “Destinatari”).

In forza di accordi e/o apposite clausole contrattuali e limitatamente allo svolgimento delle attività sensibili a cui essi eventualmente partecipano, possono essere destinatari della presente Parte Speciale, seguenti soggetti esterni:

- collaboratori, consulenti e, in genere, tutti i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo nella misura in cui operino nell’ambito delle aree di attività sensibili per conto o nell’interesse di SEMATAF Srl;
- fornitori e partner commerciali che operano in maniera rilevante e che operano nell’ambito delle aree di attività Sensibili per conto o nell’interesse di SEMATAF Srl.

## **4. Principi generali di comportamento o “area del fare”**

Obiettivo della Parte Speciale è quello di indirizzare le attività sensibili poste in essere dai Destinatari al fine di prevenire il verificarsi dei reati contro la Pubblica Amministrazione di cui agli articoli 24 e 25 del Decreto.

La presente Parte Speciale prevede l’espresso obbligo, a carico degli esponenti

aziendali, di:

- stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle norme che disciplinano la presente parte speciale;
- instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza, con osservanza dei principi del Codice Etico della SEMATAF Srl, nonché delle disposizioni contenute nella Parte Generale e nella Parte Speciale del presente Modello.

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, i Destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

- (A) astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste in questa parte speciale del Modello;
- (B) astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Inoltre, è necessario che venga osservato quanto segue:

- SEMATAF Srl non inizierà o proseguirà nessun rapporto con esponenti aziendali, collaboratori esterni o partner che non intendano allinearsi al principio della stretta osservanza delle leggi;
- deve essere conservato un adeguato supporto documentale di ciascuna operazione, che consenta il controllo delle caratteristiche dell'operazione medesima, del relativo processo decisionale, delle autorizzazioni rilasciate per la stessa e delle verifiche su di essa effettuate;
- eventuali accordi di associazione temporanee di imprese, joint venture, finanza di progetto, compartecipazione societaria o co-investimento con partner contrattuali sia italiani che stranieri devono essere definiti per iscritto, evidenziando tutte le condizioni dell'accordo stesso, con particolare riferimento alle condizioni economiche concordate per la partecipazione congiunta alla procedura, progetto, associazione o società di scopo e devono essere verificabili in ogni momento dall'OdV;



- la selezione dei collaboratori esterni, fornitori, partner commerciali e consulenti deve essere ispirata a principi di obiettività, trasparenza, competenza, economicità e correttezza; a tal fine, l'attività di selezione del personale deve essere effettuata sulla base di criteri oggettivi quali la qualità, il prezzo e la capacità di fornire e garantire beni o servizi di livello adeguato.

#### **5. Divieti o “area del non fare”**

Al fine di evitare la commissione dei reati descritti nella presente Parte Speciale del Modello, è fatto divieto agli esponenti aziendali e agli altri Destinatari di:

- tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste in questa parte speciale del Modello;
- tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- fornire informazioni non veritiere;
- diffondere notizie false e/o screditanti relativamente all'attività delle società concorrenti;
- minacciare cause legali pretestuose, della cui infondatezza si è consapevoli fin dall'inizio, al solo fine di pregiudicare il normale svolgimento dell'attività economica dei concorrenti;
- stipulare accordi collusivi al fine di alterare il gioco della concorrenza ed estromettere dal mercato società concorrenti;

#### **6. Protocolli di condotta**

Oltre al rispetto delle previsioni di legge esistenti in materia, alle regole comportamentali richiamate nei precedenti paragrafi del presente Modello e nel Codice Etico, i Destinatari della presente Parte Speciale, saranno tenuti al rispetto dei Protocolli di condotta di seguito illustrati:

- PG 01;
- PG 05;

- PG 06;
- PG 07.

### **Denuncia all'OdV**

Fatto salvo l'obbligatorio rispetto di quanto qui prescritto, chiunque, nello svolgimento delle proprie funzioni, in qualità di Destinatario della presente Parte Speciale, accerti, venga a conoscenza o nutra fondati sospetti circa la commissione di fatti od atti rilevanti ai fini della integrazione delle fattispecie di reato di cui alla presente Parte Speciale ovvero la violazione dei principi e dei protocolli di condotta contemplati nella presente Parte Speciale (e degli allegati o protocolli che ne costituiscono parte integrante), è tenuto a darne tempestiva comunicazione all'OdV, il quale si attiverà per l'adozione dei provvedimenti opportuni, nel rispetto di quanto previsto dalla *Procedura di denuncia e segnalazioni all'OdV*, allegata al presente Modello.

## **CAPITOLO XIX**

### **ALLEGATI**

#### **1.ELENCO PROCEDURE GESTIONALI**

LE PROCEDURE GESTIONALI ALLEGATE AL PRESENTE MODELLO SONO:

- PG 01 - Gestione della documentazione e delle registrazioni
- PG.02 – Audit interni ed esterni
- PG.03 – Gestione NC – AC –AP
- PG.04 – Riesame della direzione
- PG.05 – Gestione dell'attività commerciale
- PG.06 – Gestione delle risorse
- PG 07 – Stakeholders
- PG.08 – Vendor rating / Supply chain management
- PG.09 – Gestione dei cantieri operativi
- PG.10 – Aspetti significativi HSE
- PG.11 – Sorveglianza e misurazioni
- PG.12 – Gestione progettazione
- PG.13 – Altre attività afferenti al modello organizzativo ex D. Lgs.231.01
- PG.14 – ICT